



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale per i Sistemi Informativi, Statistici e la Comunicazione

Ufficio di Statistica

SISTEMA STATISTICO NAZIONALE

Il Diporto Nautico in Italia

Anno 2007

INDICE

Presentazione del Direttore Generale	5
Sintesi	7
1 - Consistenza del naviglio da diporto	11
Tavola 1.1 - Consistenza del naviglio da diporto iscritto negli Uffici Marittimi per classi di lunghezza - Situazione al 31/12/06.....	
Tavola 1.2 - Iscrizioni del naviglio da diporto negli Uffici Marittimi per classi di lunghezza dall'1/01/07 al 31/12/07	
Tavola 1.3 - Cancellazioni del naviglio da diporto negli Uffici Marittimi per classi di lunghezza dall'1/01/07 al 31/12/07	
Tavola 1.4 - Consistenza del naviglio da diporto iscritto negli Uffici Marittimi per classi di lunghezza - Situazione al 31/12/07.....	
Tavola 1.5 - Differenza tra la consistenza del naviglio da diporto iscritto negli Uffici Marittimi al 31/12/06 e al 31/12/07 per classi di lunghezza	
Tavola 1.6 - Consistenza del naviglio da diporto iscritto negli Uffici Marittimi - Situazione al 31/12/06	
Tavola 1.7 - Iscrizioni di naviglio da diporto negli Uffici Marittimi dall'1/01/07 al 31/12/07	
Tavola 1.8 - Cancellazioni di naviglio da diporto negli Uffici Marittimi dall'1/01/07 al 31/12/07	
Tavola 1.9 - Consistenza del naviglio da diporto iscritto negli Uffici Marittimi - Situazione al 31/12/07.....	
Tavola 1.10 - Differenza tra la consistenza del naviglio da diporto iscritto al 31/12/06 e al 31/12/07	
Tavola 1.11 - Unità da diporto iscritte negli Uffici Marittimi per Regione - Situazione al 31/12/06.....	
Tavola 1.12 - Unità da diporto iscritte negli Uffici Marittimi per Regione dall'1/01/07 al 31/12/07	
Tavola 1.13 - Unità da diporto cancellate dagli Uffici Marittimi per Regione dall'1/01/07 al 31/12/07	
Tavola 1.14 - Unità da diporto iscritte negli Uffici Marittimi per Regione - Situazione al 31/12/07.....	
Tavola 1.15 - Unità da diporto iscritte per Compartimento Marittimo - Situazione al 31/12/06.....	
Tavola 1.16 - Unità da diporto iscritte per Compartimento Marittimo dall'1/01/07 al 31/12/07	
Tavola 1.17 - Unità da diporto cancellate per Compartimento Marittimo dall'1/01/07 al 31/12/07	
Tavola 1.18 - Unità da diporto iscritte per Compartimento Marittimo - Situazione al 31/12/07.....	
Tavola 1.19 - Serie storica 1997-2007 delle unità da diporto iscritte negli Uffici Marittimi per Regione	
Tavola 1.20 - Unità da diporto per classi di lunghezza iscritte nei registri degli Uffici Provinciali della MCTC - Situazione al 31/12/06	
Tavola 1.21 - Unità da diporto per classi di lunghezza iscritte nei registri degli Uffici Provinciali della MCTC dall'1/01/07 al 31/12/07.....	

Tavola 1.22 - Unità da diporto per classi di lunghezza cancellate dai registri degli Uffici Provinciali della MCTC dall'1/01/07 al 31/12/07	
Tavola 1.23 - Unità da diporto per classi di lunghezza iscritte nei registri degli Uffici Provinciali della MCTC - Situazione al 31/12/07	
2 - Patenti nautiche	55
Tavola 2.1 - Patenti nautiche rilasciate per la prima volta, rinnovate e sostituite dagli Uffici Marittimi - Anno 2007	
Tavola 2.2 - Patenti nautiche rilasciate per la prima volta, rinnovate e sostituite dagli Uffici Marittimi per Regione - Anno 2007	
Tavola 2.3 - Patenti nautiche rilasciate per la prima volta, rinnovate e sostituite dagli Uffici Provinciali MCTC - Anno 2007	
3 - Sinistri occorsi al naviglio da diporto	65
Tavola 3.1 - Andamento mensile dei sinistri avvenuti in mare aperto al naviglio da diporto nel corso del 2007	
Tavola 3.2 - Sinistri occorsi al naviglio da diporto nel corso del 2007 per Compartimento Marittimo	
Tavola 3.3 - Serie storica 1990-2007 dei sinistri occorsi al naviglio da diporto per natura e conseguenza	
4 - Strutture dedicate alla nautica da diporto e posti barca	71
Tavola 4.1 - Numero di posti barca per Capitaneria di Porto, tipologia di struttura e classi di lunghezza al 31/12/07	
Tavola 4.2 - Numero di posti barca per Regione, tipologia di struttura e classi di lunghezza al 31/12/07	
Tavola 4.3 - Numero di posti barca per Comune, tipologia di struttura, licenze dotazioni e Capitaneria di Porto al 31/12/07	
Tavola 4.4A - Numero di posti barca per dotazione di servizi e per Regione al 31/12/07	
Tavola 4.4B - Numero di posti barca per dotazione di servizi e per Regione al 31/12/07 - Percentuali sul totale regionale	
Tavola 4.5A - Numero di posti barca per dotazione di servizi e per tipologia di struttura al 31/12/07	
Tavola 4.5B - Numero di posti barca per dotazione di servizi e per tipologia di struttura al 31/12/07 - Percentuali sul totale dei posti barca	
Tavola 4.6A - Numero di posti barca per classi di lunghezza e dotazioni di servizi al 31/12/07	
Tavola 4.6B - Dotazione di servizi per classi di lunghezza al 31/12/07 - Percentuali sul totale dei posti barca	
Tavola 4.7A - Numero di posti barca per classe di lunghezza e per tipologia di struttura al 31/12/07	
Tavola 4.7B - Numero di posti barca per classe di lunghezza e per tipologia di struttura al 31/12/07 - Composizione percentuale	
Tavola 4.8 - Numero di posti barca per Regione al 31 dicembre - Anni 1997-1999; 2001-2007	
APPENDICE - DECRETO 29 luglio 2008, n. 146 (Codice della Nautica da Diporto)	89

PRESENTAZIONE

Ho la gradita occasione di presentare “Il Diporto Nautico in Italia”, annuario di settore stabilmente inserito nei Programmi Statistici Nazionali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Desidero ringraziare il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e gli Uffici Periferici del Ministero, Marittimi e della Motorizzazione Civile, per la preziosa collaborazione fornita all'Ufficio di Statistica ai fini della realizzazione del volume.

Le statistiche e le serie di dati contenute nell'annuario offrono una ricca panoramica sullo stato e sull'evoluzione del diporto nautico in Italia e consentono l'elaborazione di ulteriori, numerosi indicatori utilizzabili per la gestione e la programmazione settoriale.

Le tabelle relative alla consistenza del naviglio ed alle infrastrutture indicano la presenza, al 31 dicembre 2007, di 98.138 unità da diporto, di cui 78.023 iscritte negli Uffici Marittimi Periferici delle Capitanerie di Porto e 20.115 iscritte presso gli Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile, a fronte di 141.476 posti barca disponibili lungo i litorali, con una media nazionale di quasi settanta imbarcazioni ogni cento attracchi ed una disponibilità di circa diciotto posti barca per chilometro di costa.

I dati rilevati tra la fine del 2006 e la fine del 2007 segnalano che il numero delle imbarcazioni da diporto iscritte è aumentato di 2.608 unità (2,7%), passando da 95.530 a 98.138, mentre, invece, quello dei posti barca, dopo anni di costante crescita, è lievemente diminuito, scendendo da 141.556 a 141.476 (-0,1%) e mostrando variazioni, anche significative, da Regione a Regione.

Un'osservazione più approfondita delle tabelle evidenzia, in proposito, che: a) Friuli e Toscana e, in misura minore, Veneto, Emilia Romagna, Liguria, Lazio, Abruzzo, Molise e Friuli hanno registrato tassi di crescita dei posti barca inferiori a quelli del naviglio iscritto, con una conseguente diminuzione dell'offerta di punti di attracco; b) incrementi delle dotazioni infrastrutturali superiori a quelli osservati per le unità da diporto nel periodo considerato sono occorsi, invece, nelle rimanenti Regioni e, in particolare, in Calabria, Sardegna e Campania; c) l'offerta di posti barca in Veneto e nel Lazio risulta ancora largamente insufficiente a soddisfare la domanda locale ed evidenzia carenze anche in Emilia Romagna; d) il considerevole aumento, nei mesi estivi, della domanda di posti barca per unità da diporto iscritte in altre Regioni o all'estero può creare difficoltà di attracco e conseguenti problemi di affollamento anche in Campania, Liguria e Toscana.

Sono trascorsi, ormai, oltre quarant'anni da quando è stata divulgata la prima edizione de “Il Diporto Nautico in Italia” e tale pubblicazione costituisce sempre un ragguardevole strumento informativo per gli operatori del settore e gli appassionati del mare, di rilevante utilità per la crescita e lo sviluppo della nautica da diporto, straordinario volano dell'industria e del turismo nel nostro meraviglioso Paese.

Il Direttore Generale per i Sistemi Informativi, Statistici e la Comunicazione

Ing. Mario Laurenti

SINTESI

Sono riportate, di seguito, alcune informazioni di sintesi sui contenuti del volume riguardanti la consistenza del naviglio, le infrastrutture, le patenti nautiche ed i sinistri¹.

In particolare, la Tavola A riporta il numero delle unità da diporto iscritte nei registri degli Uffici Periferici Marittimi ed in quelli Provinciali della Motorizzazione (MCTC) al 31/12/2007 nonché alcuni indicatori² sulla dotazione infrastrutturale a livello regionale.

Tavola A - Unità da diporto nautico iscritte al 31/12/2007 - Dati e indicatori per Regione

Regione	Unità iscritte nei registri marittimi e della MCTC al 31.12.2007	% unità iscritte sul totale nazionale	Posti barca totali offerti lungo i litorali al 31.12.07	% posti barca sul totale nazionale	Numero di unità iscritte per ogni 100 posti barca offerti (indice di affollamento)	Km di litorale	Numero di posti barca per km di litorale
Lombardia	5.661	5,8%		0,0%			
Piemonte e Valle d'Aosta	1.923	2,0%		0,0%			
Trentino Alto Adige	65	0,1%		0,0%			
Liguria	20.030	20,4%	23.514	16,6%	85,2	389	60,4
Toscana	11.605	11,8%	17.125	12,1%	67,8	561	30,5
Umbria	42	0,0%		0,0%			
Lazio	10.444	10,6%	7.773	5,5%	134,4	363	21,4
Campania	14.979	15,3%	17.160	12,1%	87,3	522	32,9
Calabria e Basilicata Tirren.	1.019	1,0%	4.120	2,9%	24,7	796	5,2
Puglia e Basilicata Ionica	3.027	3,1%	11.509	8,1%	26,3	1.015	11,3
Molise	43	0,0%	288	0,2%	14,9	36	8,0
Abruzzo	958	1,0%	2.695	1,9%	35,5	138	19,5
Marche	3.457	3,5%	5.558	3,9%	62,2	188	29,6
Emilia Romagna	5.432	5,5%	5.284	3,7%	102,8	122	43,3
Veneto	6.959	7,1%	3.639	2,6%	191,2	140	26,0
Friuli Venezia Giulia	3.934	4,0%	13.031	9,2%	30,2	94	138,6
Sardegna	3.833	3,9%	15.517	11,0%	24,7	1.851	8,4
Sicilia	4.727	4,8%	14.263	10,1%	33,1	1.473	9,7
Nord	44.004	44,8%	45.468	32,1%	96,8	745	61,0
Centro	25.548	26,0%	30.456	21,5%	83,9	1.112	27,4
Sud	28.586	29,1%	65.552	46,3%	43,6	5.831	11,2
Italia	98.138	100,0%	141.476	100,0%	69,4	7.688	18,4

(*) delle quali 78.023 iscritte nei registri degli Uffici Marittimi Periferici e 20.115 iscritte negli Uffici Provinciali della MCTC.

Fonte: Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti su dati di fonti diverse.

Lo stesso prospetto mostra:

- una media nazionale di circa 69 imbarcazioni per ogni 100 posti barca offerti; tale statistica viene elaborata prendendo in considerazione i soli natanti

¹ Ulteriori e dettagliate statistiche sono riportate nei numerosi prospetti che arricchiscono il volume e riguardano:

- la consistenza del naviglio da diporto (cfr. Capitolo 1);
- le patenti nautiche (cfr. Capitolo 2);
- i sinistri occorsi al naviglio da diporto (cfr. Capitolo 3);
- le strutture dedicate alla nautica da diporto ed i posti barca (cfr. Capitolo 4).

² Il numero di imbarcazioni iscritte negli Uffici per ogni 100 posti barca offerti ed il numero di posti barca offerti per chilometro di litorale possono costituire indicatori utili per approfondimenti sui fenomeni in esame, anche ai fini di politiche di programmazione settoriale.

iscritti nei registri e non comprende, quindi, un numero molto elevato di piccole unità da diporto che, com'è noto, non hanno l'obbligo di immatricolazione³;

- una media nazionale di circa 18 posti barca per chilometro di costa, con significativa variabilità tra le diverse Regioni; picchi particolarmente elevati si riscontrano in Friuli (138,6) ed in Liguria (60,4) e livelli sensibilmente bassi in Calabria, Basilicata, Puglia, Molise, Sicilia e Sardegna.

Si può, inoltre, osservare come:

- le coste settentrionali presentino situazioni migliori per quanto riguarda il numero di posti barca per chilometro di costa, evidenziando, tuttavia, situazioni di criticità dal punto di vista dell'affollamento; in particolare, il numero di unità iscritte per ogni 100 posti barca ("indice di affollamento") risulta particolarmente elevato nel Lazio, in Emilia Romagna, in Veneto, in Liguria ed in Campania, con un picco pari a 191 lungo il litorale veneto;
- il Friuli Venezia Giulia, i cui livelli di offerta sono elevatissimi, pari a 138,6 posti barca per chilometro di costa, mostrino, sotto il profilo della domanda, un indice di affollamento del 30,02%, a fronte di corrispondenti rapporti medi nazionali pari rispettivamente a 18,4% e 69,4%;
- Liguria e Campania, che si confermano ancora ai primi due posti in Italia per numero di natanti iscritti (rispettivamente 20.030 e 14.979), denotino livelli di offerta vicini alla domanda e dispongano di densità di posti barca per chilometro di costa superiori alla media nazionale;
- Sicilia e Sardegna, Puglia e Calabria, pur assorbendo oltre i due terzi della lunghezza complessiva dei litorali italiani, evidenzino densità medie di posti barca per chilometro di costa sensibilmente inferiori alla media nazionale, con conseguenti, probabili carenze sul piano infrastrutturale, in presenza di una domanda turistica e di servizi per il diporto soggetta ad elevata variabilità stagionale.

La Tavola B illustra la composizione della flotta da diporto iscritta negli Uffici Marittimi Periferici distinta per classe di lunghezza del natante e permette, tra l'altro, di evidenziare:

- che quasi il 49% dei natanti iscritti appartiene alla classe "sino a 10 metri", che poco più del 48% appartiene alle classi di lunghezza centrali (da 10,01 a 18 metri) e che circa un'imbarcazione da diporto su 33 è di elevate dimensioni (oltre m. 18);
- dotazioni di posti barca sufficienti per le unità da diporto iscritte ed appartenenti alle classi di lunghezza centrali;
- posti barca abbondanti per le unità da diporto di lunghezza inferiore ai 10 metri, che può risultare solo apparente tenuto conto che i 95.679 posti barca censiti devono, comunque, soddisfare anche la domanda di attracco delle migliaia di piccole unità non immatricolate;
- una situazione positiva per quanto riguarda le grandi imbarcazioni e le navi da diporto - di lunghezza superiore ai 18 metri - che godono di posti barca in eccesso, superiori al triplo del proprio numero e destinati a soddisfare anche la domanda di punti di ormeggio proveniente dall'estero.

³ Per valutare la significatività degli indicatori occorre considerare che:

- le imbarcazioni rilevate sono le più grandi, ovvero quelle che generalmente hanno bisogno durante tutto l'anno di un ricovero lungo la costa;
- le piccole unità, non censite, possono essere tirate a secco ed allocate in un qualunque rimessaggio;
- il posto lasciato libero da un'imbarcazione o nave da diporto può essere occupato da più di una piccola unità;
- il numero di posti barca deve risultare maggiore del parco nautico, in considerazione della necessità di accogliere unità da diporto provenienti da altri paesi al fine di valorizzare ed accrescere l'offerta di strutture turistiche del Paese.

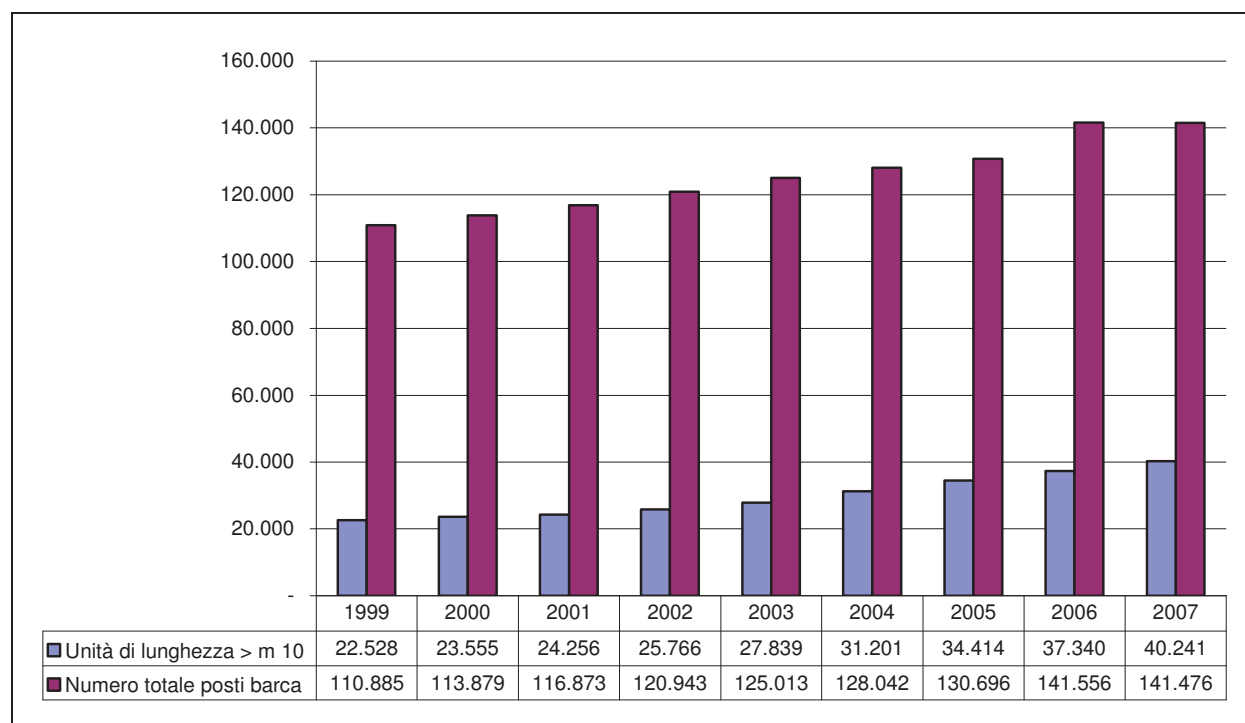
Tavola B - Diporto nautico - Indicatori sui posti barca e sulle classi di lunghezza dei natanti iscritti nei registri periferici marittimi al 31 dicembre 2007

Classe di lunghezza del natante	Unità da diporto iscritte negli Uffici marittimi periferici al 31.12.2007	% unità iscritte sul totale nazionale	Posti barca totali offerti lungo i litorali al 31.12.2007	% posti barca rispetto al totale nazionale	Rapporto % tra le unità iscritte nei registri marittimi periferici ed i posti barca offerti lungo i litorali (indice di affollamento)
Fino a 10 metri o non specificata	37.782	48,4%	95.679	67,6%	39,5%
Da 10,01 a 12 m	20.644	26,5%	23.214	16,4%	88,9%
Da 12,01 a 18 m	16.904	21,7%	17.183	12,1%	98,4%
Da 18,01 a 24 m	2.480	3,2%	3.725	2,6%	66,6%
oltre 24 m	213	0,3%	1.675	1,2%	12,7%
Totale	78.023	100,0%	141.556	100,0%	55,1%

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti su dati di fonti diverse.

Il Grafico A mette in rilievo l'evoluzione 1999-2007 relativa: a) alle unità ed alle navi da diporto soggette ad obbligo di iscrizione nei registri e di lunghezza superiore ai 10 metri; b) ai posti barca dislocati lungo i litorali italiani. L'andamento delle due serie storiche mostra, anche, un incremento rispettivamente del 78,6% e del 27,6% nel periodo considerato.

Grafico A - Numero delle unità da diporto di lunghezza superiore ai 10 metri iscritte nei registri e numero di posti barca in Italia al 31 dicembre - Anni 1999-2007



Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti su dati di fonti diverse.

La Tavola C mostra i dati riepilogativi relativi alle patenti nautiche rilasciate per la prima volta, rinnovate e sostituite dagli Uffici Periferici del Ministero nel 2007.

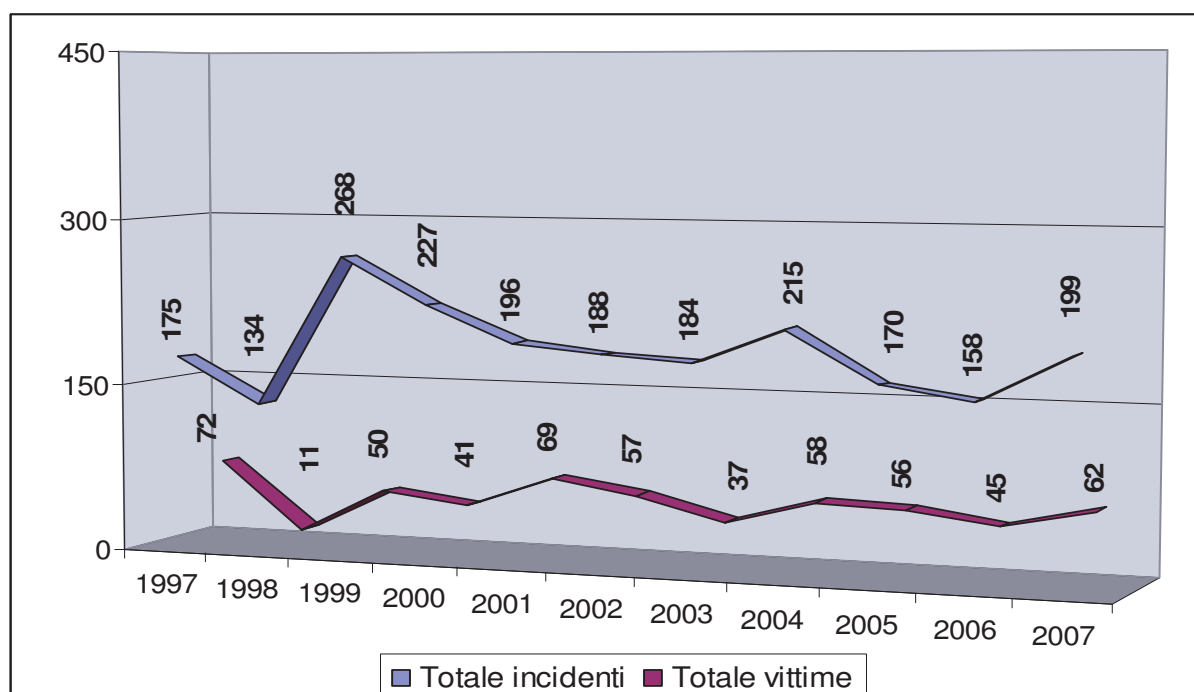
Tavola C - Patenti Nautiche rilasciate per la prima volta, rinnovate e sostituite dagli Uffici Periferici per Regione - Anno 2007

REGIONE	Patenti rilasciate per la prima volta	Patenti rinnovate e sostituite	Totale
Piemonte e Valle d'Aosta	500	398	898
Lombardia	3.619	2.853	6.472
Trentino Alto Adige	87	73	160
Friuli Venezia Giulia	1.198	1.177	2.375
Liguria	4.168	4.748	8.916
Toscana	1.986	3.079	5.065
Umbria	78	90	168
Lazio	3.089	3.563	6.652
Campania	5.141	3.228	8.369
Calabria	2.332	480	2.812
Basilicata	62	9	71
Puglia	2.908	1.531	4.439
Molise	55	14	69
Abruzzo	444	303	747
Marche	557	637	1.194
Emilia Romagna	2.593	1.643	4.236
Veneto	2.457	3.616	6.073
Sardegna	1.832	1.343	3.175
Sicilia	3.149	2.471	5.620
Totale	36.255	31.256	67.511

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il Grafico B illustra, infine, l'andamento 1997-2007 delle due serie di dati relative al numero di incidenti ed al numero di morti rilevati dagli Uffici Marittimi Periferici nell'ambito del Diporto Nautico e per circa il 60% dei casi registrati nei mesi estivi.

Grafico B - Numero di incidenti e di vittime nel diporto nautico - Anni 1997-2007



Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

1 - CONSISTENZA DEL NAVIGLIO DA DIPORTO

La rilevazione statistica della consistenza del naviglio da diporto ha per oggetto le unità comunque iscritte nei Registri delle Capitanerie di Porto e dei loro Uffici dipendenti, a prescindere dall'obbligatorietà dell'iscrizione stessa, nonché le unità iscritte presso gli Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione (MCTC). Vengono rilevate anche le nuove iscrizioni e le cancellazioni avvenute nel corso dell'anno.

Le nuove informazioni fornite dagli Uffici Marittimi hanno portato ad una revisione dei dati relativi all'anno 2006 che risultano, quindi, leggermente differenti da quelli pubblicati nella precedente edizione.

I seguenti prospetti evidenziano statistiche sulle unità da diporto distinte per tipo (a vela con o senza motore ausiliario, a motore e navi) e per classi di lunghezza.

In particolare, le Tavole 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5 elencano, rispettivamente, le unità iscritte al 31 dicembre 2006, le nuove iscrizioni e le cancellazioni avvenute nel 2007, la consistenza al 31 dicembre 2007 e la differenza tra i due anni esaminati. Vengono altresì evidenziate le unità aventi obbligo di iscrizione e quelle che, pur non avendone obbligo, sono comunque iscritte (Tavole 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 e 1.10).

Il numero delle unità complessivamente iscritte a fine 2007 (2.657) è risultato significativamente maggiore rispetto al 2006 in virtù del sensibile aumento dei natanti di lunghezza superiore ai 10 metri (3.037). Nel corso del 2007, si sono, inoltre, registrate 4.439 nuove iscrizioni e 1.782 cancellazioni.

Le unità a vela sono concentrate nella classe di lunghezza 10-18 metri: 13.622 pari al 79,6% . Il 77,8% delle unità iscritte è a motore, di cui il 57,5% è al di sotto dei 10 metri di lunghezza. Tali unità, con l'applicazione della Legge n 172, rientrano nella categoria dei natanti.

La Tavola 1.11 elenca le unità da diporto iscritte al 31 dicembre 2006 per Regione; le Tavole 1.12 e 1.13 evidenziano le iscrizioni e le cancellazioni occorse nel 2007. La Tavola 1.14 riporta la distribuzione regionale, per il 2007, delle unità distinte per tipo, ed evidenzia, come già riscontrato negli anni precedenti, che il numero maggiore di immatricolazioni si riscontra in Liguria (n° 19.953, pari al 25,6%), in Toscana (n° 10.758, pari al 13,8%), in Campania (n° 8.885, pari al 11,4%) e nel Lazio (n° 8.798, pari al 11,3%). Le Tavole 1.15, 1.16 e 1.17 elencano rispettivamente le unità iscritte al 31/12/06, le nuove iscrizioni e le cancellazioni avvenute nel corso del 2007, distinte per Compartimento Marittimo di iscrizione. Dalla Tavola 1.18 risulta che, al 31 dicembre 2007, il Compartimento Marittimo con il numero maggiore di unità iscritte è quello di Genova (n° 13.038), seguito da Roma (7.377 unità), Napoli (7.079 unità) e Livorno (5.177 unità).

La Tavola 1.19 sintetizza per Regione le serie storiche 1997-2007 delle unità iscritte negli Uffici Marittimi.

Le Tavole 1.20, 1.21, 1.22 ed 1.23 riportano dati sulle unità iscritte al 31/12/06 ed al 31/12/07 nonché statistiche sulle nuove iscrizioni e cancellazioni occorse nel 2007 presso gli Uffici Provinciali MCTC.

TAVOLA 1.1 - CONSISTENZA DEL NAVIGLIO DA DIPORTO ISCRITTO NEGLI UFFICI MARITTIMI PER CLASSI DI LUNGHEZZA - SITUAZIONE AL 31/12/06

Tipo di unità da diporto	fino a 10,00 m	da 10,01 a 12,00 m	da 12,01 a 18,00 m	da 18,01 a 24 m	oltre 24 m	Totale
a vela (con o senza motore ausiliario)	2.895	7.568	4.995	563		16.021
a motore	35.131	11.950	10.383	1.682		59.146
navi					199	199
Totale	38.026	19.518	15.378	2.245	199	75.366

Nota: Nelle caselle con sfondo verde si riporta il numero delle unità che in base alla nuova normativa non hanno più obbligo di iscrizione ma che sono comunque inserite nei registri tenuti dagli Uffici Marittimi.

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

TAVOLA 1.2 - ISCRIZIONI DI NAVIGLIO DA DIPORTO NEGLI UFFICI MARITTIMI PER CLASSI DI LUNGHEZZA DALL'1/01/07 AL 31/12/07

Tipo di unità da diporto	fino a 10,00 m	da 10,01 a 12,00 m	da 12,01 a 18,00 m	da 18,01 a 24 m	oltre 24 m	Totale
a vela (con o senza motore ausiliario)	135	548	614	40		1.337
a motore	1.061	721	1.047	245		3.074
navi					28	28
Totale	1.196	1.269	1.661	285	28	4.439

Nota: Nelle caselle con sfondo verde si riporta il numero delle unità che in base alla nuova normativa non hanno più obbligo di iscrizione ma che sono comunque inserite nei registri tenuti dagli Uffici Marittimi.

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

TAVOLA 1.3 - CANCELLAZIONI DI NAVIGLIO DA DIPORTO NEGLI UFFICI MARITTIMI PER CLASSI DI LUNGHEZZA DALL'1/01/07 AL 31/12/07

Tipo di unità da diporto	fino a 10,00 m	da 10,01 a 12,00 m	da 12,01 a 18,00 m	da 18,01 a 24 m	oltre 24 m	Totale
a vela (con o senza motore ausiliario)	127	58	45	11		241
a motore	1.313	85	90	39		1.527
navi					14	14
Totale	1.440	143	135	50	14	1.782

Nota: Nelle caselle con sfondo verde si riporta il numero delle unità che in base alla nuova normativa non hanno più obbligo di iscrizione ma che sono comunque inserite nei registri tenuti dagli Uffici Marittimi.

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

TAVOLA 1.4 - CONSISTENZA DEL NAVIGLIO DA DIPORTO ISCRITTO NEGLI UFFICI MARITTIMI PER CLASSI DI LUNGHEZZA SITUAZIONE AL 31/12/07

Tipo di unità da diporto	fino a 10,00 m	da 10,01 a 12,00 m	da 12,01 a 18,00 m	da 18,01 a 24 m	oltre 24 m	Totale
a vela (con o senza motore ausiliario)	2.903	8.058	5.564	592		17.117
a motore	34.879	12.586	11.340	1.888		60.693
navi					213	213
Totale	37.782	20.644	16.904	2.480	213	78.023

Nota: Nelle caselle con sfondo verde si riporta il numero delle unità che in base alla nuova normativa non hanno più obbligo di iscrizione ma che sono comunque inserite nei registri tenuti dagli Uffici Marittimi.

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

TAVOLA 1.5 - DIFFERENZA TRA LA CONSISTENZA DEL NAVIGLIO DA DIPORTO ISCRITTO NEGLI UFFICI MARITTIMI AL 31/12/06 ED AL 31/12/07 PER CLASSI DI LUNGHEZZA

Tipo di unità da diporto	fino a 10,00 m	da 10,01 a 12,00 m	da 12,01 a 18,00 m	da 18,01 a 24 m	oltre 24 m	Totale
a vela (con o senza motore ausiliario)	8	490	569	29		1.096
a motore	-252	636	957	206		1.547
navi					14	14
Totale	-244	1.126	1.526	235	14	2.657

Nota: Nelle caselle con sfondo verde si riporta il numero delle unità che in base alla nuova normativa non hanno più obbligo di iscrizione ma che sono comunque inserite nei registri tenuti dagli Uffici Marittimi.

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

TAVOLA 1.6 - CONSISTENZA DEL NAVIGLIO DA DIPORTO ISCRITTO NEGLI UFFICI MARITTIMI - SITUAZIONE AL 31/12/06

	Unità da diporto aventi obbligo di iscrizione	Unità da diporto iscritte pur non avendone l'obbligo	Totale
N°	37.340	38.026	75.366
%	50%	50%	100%

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

TAVOLA 1.7 - ISCRIZIONI DI NAVIGLIO DA DIPORTO NEGLI UFFICI MARITTIMI DALL'1/01/07 AL 31/12/07

	Unità da diporto aventi obbligo di iscrizione	Unità da diporto iscritte pur non avendone l'obbligo	Totale
N°	3.243	1.196	4.439
%	73%	27%	100%

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

TAVOLA 1.8 - CANCELLAZIONI DI NAVIGLIO DA DIPORTO NEGLI UFFICI MARITTIMI DALL'1/01/07 al 31/12/07

	Unità da diporto aventi obbligo di iscrizione	Unità da diporto iscritte pur non avendone l'obbligo	Totale
N°	342	1.440	1.782
%	19%	81%	100%

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

TAVOLA 1.9 - CONSISTENZA DEL NAVIGLIO DA DIPORTO ISCRITTO NEGLI UFFICI MARITTIMI - SITUAZIONE AL 31/12/07

	Unità da diporto aventi obbligo di iscrizione	Unità da diporto iscritte pur non avendone l'obbligo	Totale
N°	40.241	37.782	78.023
%	52%	48%	100%

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

TAVOLA 1.10 - DIFFERENZA TRA LA CONSISTENZA DEL NAVIGLIO DA DIPORTO ISCRITTO NEGLI UFFICI MARITTIMI AL 31/12/06 E AL 31/12/07

	Unità da diporto aventi obbligo di iscrizione	Unità da diporto iscritte pur non avendone l'obbligo	Totale
N°	2.901	-244	2.657

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

TAVOLA 1.11 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE NEGLI UFFICI MARITTIMI PER REGIONE - SITUAZIONE AL 31/12/06

N.	REGIONI	A vela (con o senza motore ausiliario)					A motore					Navi (oltre 24 m)	TOTALE
		fino a 10 metri	da 10,01 a 12 m	da 12,01 a 18 m	da 18,01 a 24 m	TOTALE	fino a 10 metri	da 10,01 a 12 m	da 12,01 a 18 m	da 18,01 a 24 m	TOTALE		
1	LIGURIA	710	2.062	1.511	365	4.648	7.469	3.436	3.429	586	14.920	64	19.632
2	TOSCANA	370	1.013	813	63	2.259	4.288	1.537	1.615	373	7.813	60	10.132
3	LAZIO	463	813	447	20	1.743	3.885	1.285	1.217	257	6.644	33	8.420
4	CAMPANIA	96	221	167	9	493	5.154	1.763	1.047	90	8.054	15	8.562
5	CALABRIA	13	25	21	1	60	766	74	46	7	893	-	953
6	PUGLIA	89	118	72	4	283	1.929	281	152	9	2.371	-	2.654
7	MOLISE	1	-	1	-	2	18	6	6	1	31	-	33
8	ABRUZZO	40	62	47	4	153	403	72	44	9	528	2	683
9	MARCHE	129	265	143	10	547	1.361	591	629	74	2.655	5	3.207
10	EMILIA ROMAGNA	302	1.011	600	21	1.934	1.457	718	449	56	2.680	4	4.618
11	VENETO	235	699	382	12	1.328	2.032	743	607	36	3.418	7	4.753
12	FRIULI VENEZIA GIULIA	186	815	436	25	1.462	1.136	494	449	65	2.144	3	3.609
13	SARDEGNA	111	257	182	15	565	1.846	545	445	65	2.901	3	3.469
14	SICILIA	150	207	173	14	544	3387	405	248	54	4094	3	4.641
TOTALE		2.895	7.568	4.995	563	16.021	35.131	11.950	10.383	1.682	59.146	199	75.366

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

TAVOLA 1.12 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE NEGLI UFFICI MARITTIMI PER REGIONE DALL'1/01/07 AL 31/12/07

N.	REGIONI	A vela (con o senza motore ausiliario)					A motore					Navi (oltre 24 m)	TOTALE
		fino a 10 metri	da 10,01 a 12 m	da 12,01 a 18 m	da 18,01 a 24 m	TOTALE	fino a 10 metri	da 10,01 a 12 m	da 12,01 a 18 m	da 18,01 a 24 m	TOTALE		
1	LIGURIA	21	137	109	6	273	158	146	177	55	536	3	812
2	TOSCANA	22	76	88	5	191	282	144	213	37	676	9	876
3	LAZIO	17	58	84	7	166	109	84	123	48	364	9	539
4	CAMPANIA	4	22	40	4	70	168	99	161	12	440	2	512
5	CALABRIA	-	-	3	-	3	11	5	4	2	22	-	25
6	PUGLIA	5	18	22	-	45	28	10	10	-	48	-	93
7	MOLISE	-	-	1	-	1	1	-	2	-	3	-	4
8	ABRUZZO	2	9	7	-	18	10	6	3	1	20	1	39
9	MARCHE	4	16	10	1	31	42	9	59	19	129	-	160
10	EMILIA ROMAGNA	16	59	63	3	141	41	29	49	13	132	1	274
11	VENETO	7	39	47	2	95	54	43	50	7	154	1	250
12	FRIULI VENEZIA GIULIA	30	67	78	6	181	55	60	91	21	227	1	409
13	SARDEGNA	5	25	26	3	59	53	59	88	21	221	1	281
14	SICILIA	2	22	36	3	63	49	27	17	9	102	0	165
TOTALE		135	548	614	40	1.337	1.061	721	1.047	245	3.074	28	4.439

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

TAVOLA 1.13 - UNITA' DA DIPORTO CANCELLATE DAGLI UFFICI MARITTIMI PER REGIONE DALL'1/01/07 AL 31/12/07

N.	REGIONI	A vela (con o senza motore ausiliario)					A motore					Navi (oltre 24 m)	TOTALE
		fino a 10 metri	da 10,01 a 12 m	da 12,01 a 18 m	da 18,01 a 24 m	TOTALE	fino a 10 metri	da 10,01 a 12 m	da 12,01 a 18 m	da 18,01 a 24 m	TOTALE		
1	LIGURIA	35	19	15	2	71	353	24	29	11	417	3	491
2	TOSCANA	10	5	5	6	26	178	20	13	8	219	5	250
3	LAZIO	16	7	3	1	27	99	8	13	10	130	4	161
4	CAMPANIA	4	2	5	-	11	169	3	4	2	178	-	189
5	CALABRIA	-	-	1	-	1	9	-	1	-	10	-	11
6	PUGLIA	1	1	-	-	2	30	-	-	-	30	-	32
7	MOLISE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1
8	ABRUZZO	2	2	2	-	6	8	-	1	-	9	-	15
9	MARCHE	2	-	1	-	3	51	7	6	3	67	-	70
10	EMILIA ROMAGNA	30	7	5	1	43	95	7	5	-	107	1	151
11	VENETO	8	4	3	-	15	91	6	7	-	104	-	119
12	FRIULI VENEZIA GIULIA	12	5	2	-	19	88	2	5	1	96	1	116
13	SARDEGNA	5	2	2	-	9	57	2	6	4	69	-	78
14	SICILIA	2	4	1	1	8	84	6	0	0	90	0	98
TOTALE		127	58	45	11	241	1.313	85	90	39	1.527	14	1.782

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

TAVOLA 1.14 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE NEGLI UFFICI MARITTIMI PER REGIONE - SITUAZIONE AL 31/12/07

N.	REGIONI	A vela (con o senza motore ausiliario)					A motore					Navi (oltre 24 m)	TOTALE
		fino a 10 metri	da 10,01 a 12 m	da 12,01 a 18 m	da 18,01 a 24 m	TOTALE	fino a 10 metri	da 10,01 a 12 m	da 12,01 a 18 m	da 18,01 a 24 m	TOTALE		
1	LIGURIA	696	2.180	1.605	369	4.850	7.274	3.558	3.577	630	15.039	64	19.953
2	TOSCANA	382	1.084	896	62	2.424	4.392	1.661	1.815	402	8.270	64	10.758
3	LAZIO	464	864	528	26	1.882	3.895	1.361	1.327	295	6.878	38	8.798
4	CAMPANIA	96	241	202	13	552	5.153	1.859	1.204	100	8.316	17	8.885
5	CALABRIA	13	25	23	1	62	768	79	49	9	905	-	967
6	PUGLIA	93	135	94	4	326	1.927	291	162	9	2.389	-	2.715
7	MOLISE	1	-	2	-	3	18	6	8	1	33	-	36
8	ABRUZZO	40	69	52	4	165	405	78	46	10	539	3	707
9	MARCHE	131	281	152	11	575	1.352	593	682	90	2.717	5	3.297
10	EMILIA ROMAGNA	288	1.063	658	23	2.032	1.403	740	493	69	2.705	4	4.741
11	VENETO	234	734	426	14	1.408	1.995	780	650	43	3.468	8	4.884
12	FRIULI VENEZIA GIULIA	204	877	512	31	1.624	1.103	552	535	85	2.275	3	3.902
13	SARDEGNA	111	280	206	18	615	1.842	602	527	82	3.053	4	3.672
14	SICILIA	150	225	208	16	599	3352	426	265	63	4106	3	4.708
TOTALE		2.903	8.058	5.564	592	17.117	34.879	12.586	11.340	1.888	60.693	213	78.023

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

TAVOLA 1.15 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE PER COMPARTIMENTO MARITTIMO - SITUAZIONE AL 31/12/06

	UFFICI MARITTIMI	A vela (con o senza motore ausiliario)				A motore					Navi (oltre 24 m)	TOTALE	
		TOTALE				TOTALE							
		fino a 10 metri	da 10,01 a 12 m	da 12,01 a 18 m	da 18,01 a 24 m	fino a 10 metri	da 10,01 a 12 m	da 12,01 a 18 m	da 18,01 a 24 m				
1	IMPERIA	137	574	491	208	1.410	462	311	332	120	1.225	12	2.647
2	SAVONA	176	283	114	34	607	1.151	449	254	57	1.911	5	2.523
3	GENOVA	291	936	746	113	2.086	5.309	2.483	2.761	349	10.902	28	13.016
4	LA SPEZIA	106	269	160	10	545	547	193	82	60	882	19	1.446
5	MARINA DI CARRARA	38	94	58	7	197	287	60	91	23	461	-	658
6	VIAREGGIO	92	248	244	38	622	1.021	652	886	215	2.774	44	3.440
7	LIVORNO	196	542	407	15	1.160	2.545	702	529	118	3.894	15	5.069
8	PORTOFERRAIO	44	129	104	3	280	435	123	109	17	684	1	965
9	CIVITAVECCHIA	28	38	23	-	89	238	38	21	-	297	-	386
10	ROMA	399	742	406	19	1.566	3.116	1.041	1.011	244	5.412	31	7.009
11	GAETA	36	33	18	1	88	531	206	185	13	935	2	1.025
12	NAPOLI	59	142	120	8	329	4.170	1.391	835	73	6.469	12	6.810
13	TORRE DEL GRECO	9	13	6	-	28	231	49	28	4	312	1	341
14	CASTELLAMMARE DI STABIA	3	10	15	-	28	410	125	69	8	612	2	642
15	SALERNO	25	56	26	1	108	343	198	115	5	661	-	769
16	VIBO VALENTIA MARINA	4	3	3	-	10	199	11	11	1	222	-	232
17	GIOIA TAURO	-	-	-	-	-	22	5	4	2	33	-	33
18	REGGIO CALABRIA	7	15	16	1	39	231	18	8	2	259	-	298
19	CROTONE	2	7	2	-	11	314	40	23	2	379	-	390
20	TARANTO	16	17	12	1	46	281	38	21	4	344	-	390
21	GALLIPOLI	9	21	11	1	42	522	77	39	1	639	-	681
22	BRINDISI	13	18	14	-	45	220	40	22	-	282	-	327
23	BARI	44	51	25	1	121	471	59	48	2	580	-	701

Segue: TAVOLA 1.15 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE PER COMPARTIMENTO MARITTIMO - SITUAZIONE AL 31/12/06

	UFFICI MARITTIMI	A vela (con o senza motore ausiliario)					A motore					Navi (oltre 24 m)	TOTALE
		fino a 10 metri	da 10,01 a 12 m	da 12,01 a 18 m	da 18,01 a 24 m	TOTALE	fino a 10 metri	da 10,01 a 12 m	da 12,01 a 18 m	da 18,01 a 24 m	TOTALE		
24	MOLFETTA	4	4	6	-	14	203	37	7	1	248	-	262
25	MANFREDONIA	3	7	4	1	15	232	30	15	1	278	-	293
26	TERMOLI	1	-	1	-	2	18	6	6	1	31	-	33
27	ORTONA	16	9	12	1	38	81	12	6	3	102	-	140
28	PESCARA	24	53	35	3	115	322	60	38	6	426	2	543
29	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	22	32	15	-	69	203	34	25	6	268	1	338
30	ANCONA	56	108	49	4	217	513	92	41	7	653	2	872
31	PESARO	51	125	79	6	261	645	465	563	61	1.734	2	1.997
32	RIMINI	208	516	414	15	1.153	799	258	218	32	1.307	3	2.463
33	RAVENNA	94	495	186	6	781	658	460	231	24	1.373	1	2.155
34	CHIOGGIA	104	171	101	5	381	690	184	144	6	1.024	3	1.408
35	VENEZIA	131	528	281	7	947	1.342	559	463	30	2.394	4	3.345
36	MONFALCONE	158	632	372	24	1.186	1.034	436	407	63	1.940	2	3.128
37	TRIESTE	28	183	64	1	276	102	58	42	2	204	1	481
38	CAGLIARI	40	87	29	4	160	533	92	55	5	685	3	848
39	ORISTANO	6	23	1	-	30	44	6	4	-	54	-	84
40	OLBIA	32	62	95	7	196	819	318	310	50	1.497	-	1.693
41	LA MADDALENA	10	23	29	2	64	167	50	44	4	265	-	329
42	PORTO TORRES	23	62	28	2	115	283	79	32	6	400	-	515
43	MESSINA	9	13	24	1	47	507	45	32	7	591	1	639
44	CATANIA	31	52	35	-	118	659	50	33	4	746	-	864

Segue: TAVOLA 1.15 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE PER COMPARTIMENTO MARITTIMO - SITUAZIONE AL 31/12/06

UFFICI MARITTIMI	A vela (con o senza motore ausiliario)					A motore					Navi (oltre 24 m)	TOTALE
	fino a 10 metri	da 10,01 a 12 m	da 12,01 a 18 m	da 18,01 a 24 m	TOTALE	fino a 10 metri	da 10,01 a 12 m	da 12,01 a 18 m	da 18,01 a 24 m	TOTALE		
45 AUGUSTA	-	5	5	1	11	42	8	5	-	55	-	66
46 SIRACUSA	11	18	20	5	54	228	23	19	10	280	-	334
47 POZZALLO	1	3	3	1	8	58	13	5	-	76	-	84
48 PORTO EMPEDOCLE	3	5	5	2	15	95	25	15	3	138	-	153
49 GELA	1	3	1	-	5	61	8	4	-	73	-	78
50 MAZARA DEL VALLO	1	4	3	-	8	97	13	-	-	110	1	119
51 TRAPANI	19	16	18	-	53	384	41	29	3	457	-	510
52 PALERMO	70	78	39	1	188	913	126	77	21	1.137	1	1.326
53 MILAZZO	4	10	20	3	37	343	53	29	6	431	-	468
TOTALE	2.895	7.568	4.995	563	16.021	35.131	11.950	10.383	1.682	59.146	199	75.366

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

TAVOLA 1.16 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE PER COMPARTIMENTO MARITTIMO DALL'1/01/07 AL 31/12/07

	UFFICI MARITTIMI	A vela (con o senza motore ausiliario)					A motore					Navi (oltre 24 m)	TOTALE
		fino a 10 metri	da 10,01 a 12 m	da 12,01 a 18 m	da 18,01 a 24 m	TOTALE	fino a 10 m	da 10,01 a 12 m	da 12,01 a 18 m	da 18,01 a 24 m	TOTALE		
1	IMPERIA	5	48	34	1	88	5	15	20	10	50	1	139
2	SAVONA	2	11	6	-	19	40	26	15	1	82	-	101
3	GENOVA	3	41	35	5	84	71	67	101	27	266	-	350
4	LA SPEZIA	11	37	34	-	82	42	38	41	17	138	2	222
5	MARINA DI CARRARA	2	18	11	-	31	26	14	27	10	77	-	108
6	VIAREGGIO	8	20	39	2	69	118	73	110	20	321	8	398
7	LIVORNO	9	26	18	2	55	89	38	55	3	185	1	241
8	PORTOFERRAIO	3	12	20	1	36	49	19	21	4	93	-	129
9	CIVITAVECCHIA	2	1	1	-	4	2	2	-	-	4	-	8
10	ROMA	15	56	81	7	159	91	72	114	47	324	9	492
11	GAETA	-	1	2	-	3	16	10	9	1	36	-	39
12	NAPOLI	2	14	28	1	45	137	73	115	8	333	2	380
13	TORRE DEL GRECO	-	-	-	-	-	1	1	5	-	7	-	7
14	CASTELLAMMARE DI STABIA	-	-	2	-	2	7	7	23	1	38	-	40
15	SALERNO	2	8	10	3	23	23	18	18	3	62	-	85
16	VIBO VALENTIA MARINA	-	-	1	-	1	3	2	3	-	8	-	9
17	GIOIA TAURO	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	2
18	REGGIO CALABRIA	-	-	2	-	2	1	2	-	1	4	-	6
19	CROTONE	-	-	-	-	-	6	1	1	-	8	-	8
20	TARANTO	3	6	10	-	19	3	3	3	-	9	-	28
21	GALLIPOLI	-	4	1	-	5	12	4	1	-	17	-	22
22	BRINDISI	1	1	-	-	2	-	-	2	-	2	-	4

Segue: TAVOLA 1.16 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE PER COMPARTIMENTO MARITTIMO DALL'1/01/07 AL 31/12/07

	UFFICI MARITTIMI	A vela (con o senza motore ausiliario)					A motore					Navi (oltre 24 m)	TOTALE
		fino a 10 metri	da 10,01 a 12 m	da 12,01 a 18 m	da 18,01 a 24 m	TOTALE	fino a 10 m	da 10,01 a 12 m	da 12,01 a 18 m	da 18,01 a 24 m	TOTALE		
23	BARI	-	5	7	-	12	10	3	1	-	14	-	26
24	MOLFETTA	1	1	-	-	2	-	-	1	-	1	-	3
25	MANFREDONIA	-	1	4	-	5	3	-	2	-	5	-	10
26	TERMOLI	-	-	1	-	1	1	-	2	-	3	-	4
27	ORTONA	-	-	1	-	1	2	1	-	-	3	-	4
28	PESCARA	2	9	6	-	17	8	5	3	1	17	1	35
29	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	1	6	1	-	8	4	1	1	-	6	-	14
30	ANCONA	1	8	6	1	16	19	4	5	1	29	-	45
31	PESARO	2	2	3	-	7	19	4	53	18	94	-	101
32	RIMINI	6	41	49	2	98	11	12	27	10	60	-	158
33	RAVENNA	10	18	14	1	43	30	17	22	3	72	1	116
34	CHIOGGIA	5	8	14	-	27	25	7	7	2	41	-	68
35	VENEZIA	2	31	33	2	68	29	36	43	5	113	1	182
36	MONFALCONE	28	60	71	6	165	51	56	87	20	214	-	379
37	TRIESTE	2	7	7	-	16	4	4	4	1	13	1	30
38	CAGLIARI	3	7	6	-	16	9	6	4	1	20	1	37
39	ORISTANO	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	2
40	OLBIA	2	11	17	2	32	36	47	78	17	178	-	210
41	LA MADDALENA	-	1	1	-	2	4	3	4	3	14	-	16
42	PORTO TORRES	-	5	2	-	7	4	3	2	-	9	-	16
43	MESSINA	1	1	3	-	5	1	1	-	1	3	-	8
44	CATANIA	-	3	6	1	10	6	1	1	-	8	-	18
45	AUGUSTA	-	-	3	-	3	-	-	1	-	1	-	4
46	SIRACUSA	1	3	2	-	6	4	2	2	1	9	-	15

TAVOLA 1.17 - UNITA' DA DIPORTO CANCELLATE PER COMPARTIMENTO MARITTIMO DALL'1/01/07 AL 31/12/07

UFFICI MARITTIMI	A vela (con o senza motore ausiliario)				A motore					Navi (oltre 24 m)	TOTALE
	fino a 10 metri	da 10,01 a 12 m	da 12,01 a 18 m	da 18,01 a 24 m	TOTALE	fino a 10 m	da 10,01 a 12 m	da 12,01 a 18 m	da 18,01 a 24 m		
1 IMPERIA	9	9	4	1	23	32	1	2	6	1	65
2 SAVONA	5	-	-	-	5	49	6	2	-	-	62
3 GENOVA	13	8	11	1	33	252	16	23	3	1	328
4 LA SPEZIA	8	2	-	-	10	20	1	2	2	1	36
5 MARINA DI CARRARA	2	-	-	-	2	11	1	2	-	-	16
6 VIAREGGIO	1	2	3	6	12	48	8	7	6	5	86
7 LIVORNO	7	2	2	-	11	105	11	4	2	-	133
8 PORTOFERRAIO	-	1	-	-	1	14	-	-	-	-	15
9 CIVITAVECCHIA	1	1	-	-	2	9	-	-	-	-	11
10 ROMA	13	6	3	-	22	72	7	9	10	4	124
11 GAETA	2	-	-	1	3	18	1	4	-	-	26
12 NAPOLI	4	-	4	-	8	101	1	-	1	-	111
13 TORRE DEL GRECO	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	4
14 CASTELLAMMARE DI STABIA	-	-	-	-	-	18	-	-	1	-	19
15 SALERNO	-	2	1	-	3	46	2	4	-	-	55
16 VIBO VALENTIA MARINA	-	-	1	-	1	4	-	-	-	-	5
17 GIOIA TAURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18 REGGIO CALABRIA	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-	5
19 CROTONE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
20 TARANTO	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
21 GALLIPOLI	1	-	-	-	1	15	-	-	-	-	16
22 BRINDISI	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2

Segue: TAVOLA 1.17 - UNITA' DA DIPORTO CANCELLATE PER COMPARTIMENTO MARITTIMO DALL'1/01/07 AL 31/12/07

	UFFICI MARITTIMI	A vela (con o senza motore ausiliario)				A motore					Navi (oltre 24 m)	TOTALE
		fino a 10 metri	da 10,01 a 12 m	da 12,01 a 18 m	da 18,01 a 24 m	TOTALE	fino a 10 m	da 10,01 a 12 m	da 12,01 a 18 m	da 18,01 a 24 m		
23	BARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	MOLFETTA	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	8
25	MANFREDONIA	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	5
26	TERMOLI	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
27	ORTONA	2	-	1	-	3	1	-	-	-	-	4
28	PESCARA	-	2	1	-	3	7	-	1	-	-	11
29	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	-	-	1	-	1	8	-	-	-	-	9
30	ANCONA	1	-	-	-	1	15	-	1	-	-	17
31	PESARO	1	-	-	-	1	28	7	5	3	-	44
32	RIMINI	23	1	3	-	27	54	5	5	-	1	92
33	RAVENNA	7	6	2	1	16	41	2	-	-	-	59
34	CHIOGGIA	1	1	2	-	4	24	2	2	-	-	32
35	VENEZIA	7	3	1	-	11	67	4	5	-	-	87
36	MONFALCONE	10	5	2	-	17	79	2	5	1	1	105
37	TRIESTE	2	-	-	-	2	9	-	-	-	-	11
38	CAGLIARI	-	1	-	-	1	9	1	1	-	-	12
39	ORISTANO	1	-	-	-	1	3	-	-	-	-	4
40	OLBIA	3	1	2	-	6	24	1	4	3	-	38
41	LA MADDALENA	1	-	-	-	1	7	-	1	-	-	9
42	PORTO TORRES	-	-	-	-	-	14	-	-	1	-	15
43	MESSINA	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	3
44	CATANIA	-	1	-	-	1	15	-	-	-	-	16
45	AUGUSTA	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3
46	SIRACUSA	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	6
47	POZZALLO	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1

Segue: TAVOLA 1.17 - UNITA' DA DIPORTO CANCELLATE PER COMPARTIMENTO MARITTIMO DALL'1/01/07 AL 31/12/07

UFFICI MARITTIMI	A vela (con o senza motore ausiliario)					A motore					Navi (oltre 24 m)	TOTALE
	fino a 10 metri	da 10,01 a 12 m	da 12,01 a 18 m	da 18,01 a 24 m	TOTALE	fino a 10 m	da 10,01 a 12 m	da 12,01 a 18 m	da 18,01 a 24 m	TOTALE		
48 PORTO EMPEDOCLE	-	-	-	-	-	3	1	-	-	4	-	4
49 GELA	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	2
50 MAZARA DEL VALLO	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	2
51 TRAPANI	-	1	-	-	1	12	1	-	-	13	-	14
52 PALERMO	2	1	-	-	3	29	1	-	-	30	-	33
53 MILAZZO	-	1	-	1	2	10	2	-	-	12	-	14
TOTALE	127	58	45	11	241	1.313	85	90	39	1.527	14	1.782

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

TAVOLA 1.18 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE PER COMPARTIMENTO MARITTIMO - SITUAZIONE AL 31/12/07

	UFFICI MARITTIMI	A vela (con o senza motore ausiliario)						A motore				Navi (oltre 24 m)	TOTALE
		fino a 10 metri	da 10,01 a 12 m	da 12,01 a 18 m	da 18,01 a 24 m	TOTALE	fino a 10 m	da 10,01 a 12 m	da 12,01 a 18 m	da 18,01 a 24 m	TOTALE		
1	IMPERIA	133	613	521	208	1.475	435	325	350	124	1.234	12	2.721
2	SAVONA	173	294	120	34	621	1.142	469	267	58	1.936	5	2.562
3	GENOVA	281	969	770	117	2.137	5.128	2.534	2.839	373	10.874	27	13.038
4	LA SPEZIA	109	304	194	10	617	569	230	121	75	995	20	1.632
5	MARINA DI CARRARA	38	112	69	7	226	302	73	116	33	524	-	750
6	VIAREGGIO	99	266	280	34	679	1.091	717	989	229	3.026	47	3.752
7	LIVORNO	198	566	423	17	1.204	2.529	729	580	119	3.957	16	5.177
8	PORTOFERRAIO	47	140	124	4	315	470	142	130	21	763	1	1.079
9	CIVITAVECCHIA	29	38	24	-	91	231	40	21	-	292	-	383
10	ROMA	401	792	484	26	1.703	3.135	1.106	1.116	281	5.638	36	7.377
11	GAETA	34	34	20	-	88	529	215	190	14	948	2	1.038
12	NAPOLI	57	156	144	9	366	4.206	1.463	950	80	6.699	14	7.079
13	TORRE DEL GRECO	9	13	6	-	28	228	50	33	4	315	1	344
14	CASTELLAMMARE DI STABIA	3	10	17	-	30	399	132	92	8	631	2	663
15	SALERNO	27	62	35	4	128	320	214	129	8	671	-	799
16	VIBO VALENTIA MARINA	4	3	3	-	10	198	13	14	1	226	-	236
17	GIOIA TAURO	-	-	-	-	-	23	5	4	3	35	-	35
18	REGGIO CALABRIA	7	15	18	1	41	228	20	7	3	258	-	299
19	CROTONE	2	7	2	-	11	319	41	24	2	386	-	397
20	TARANTO	19	22	22	1	64	284	41	24	4	353	-	417
21	GALLIPOLI	8	25	12	1	46	519	81	40	1	641	-	687
22	BRINDISI	14	19	14	-	47	218	40	24	-	282	-	329
23	BARI	44	56	32	1	133	481	62	49	2	594	-	727

Segue: TAVOLA 1.18 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE PER COMPARTIMENTO MARITTIMO - SITUAZIONE AL 31/12/07

	UFFICI MARITTIMI	A vela (con o senza motore ausiliario)					A motore					Navi (oltre 24 m)	TOTALE
		fino a 10 metri	da 10,01 a 12 m	da 12,01 a 18 m	da 18,01 a 24 m	TOTALE	fino a 10 m	da 10,01 a 12 m	da 12,01 a 18 m	da 18,01 a 24 m	TOTALE		
24	MOLFETTA	5	5	6	-	16	195	37	8	1	241	-	257
25	MANFREDONIA	3	8	8	1	20	230	30	17	1	278	-	298
26	TERMOLI	1	-	2	-	3	18	6	8	1	33	-	36
27	ORTONA	14	9	12	1	36	82	13	6	3	104	-	140
28	PESCARA	26	60	40	3	129	323	65	40	7	435	3	567
29	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	23	38	15	-	76	199	35	26	6	266	1	343
30	ANCONA	56	116	55	5	232	517	96	45	8	666	2	900
31	PESARO	52	127	82	6	267	636	462	611	76	1.785	2	2.054
32	RIMINI	191	556	460	17	1.224	756	265	240	42	1.303	2	2.529
33	RAVENNA	97	507	198	6	808	647	475	253	27	1.402	2	2.212
34	CHIOGGIA	108	178	113	5	404	691	189	149	8	1.037	3	1.444
35	VENEZIA	126	556	313	9	1.004	1.304	591	501	35	2.431	5	3.440
36	MONFALCONE	176	687	441	30	1.334	1.006	490	489	82	2.067	1	3.402
37	TRIESTE	28	190	71	1	290	97	62	46	3	208	2	500
38	CAGLIARI	43	93	35	4	175	533	97	58	6	694	4	873
39	ORISTANO	5	24	1	1	31	41	6	4	-	51	-	82
40	OLBIA	31	72	110	9	222	831	364	384	64	1.643	-	1.865
41	LA MADDALENA	9	24	30	2	65	164	53	47	7	271	-	336
42	PORTO TORRES	23	67	30	2	122	273	82	34	5	394	-	516
43	MESSINA	10	14	26	1	51	506	46	32	8	592	1	644
44	CATANIA	31	54	41	1	127	650	51	34	4	739	-	866
45	AUGUSTA	-	5	8	1	14	39	8	6	-	53	-	67
46	SIRACUSA	12	21	22	5	60	226	25	21	11	283	-	343
47	POZZALLO	1	4	4	1	10	57	15	5	1	78	-	88
48	PORTO EMPEDOCLE	3	5	5	2	15	95	25	17	3	140	-	155

Segue: TAVOLA 1.18 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE PER COMPARTIMENTO MARITTIMO - SITUAZIONE AL 31/12/07

	UFFICI MARITTIMI	A vela (con o senza motore ausiliario)					A motore				Navi (oltre 24 m)	TOTALE
		fino a 10 metri	da 10,01 a 12 m	da 12,01 a 18 m	da 18,01 a 24 m	TOTALE	fino a 10 m	da 10,01 a 12 m	da 12,01 a 18 m	da 18,01 a 24 m		
49	GELA	1	3	1	-	5	60	7	4	-	-	76
50	MAZARA DEL VALLO	1	4	3	-	8	99	13	-	-	1	121
51	TRAPANI	19	17	25	-	61	375	46	31	3	-	516
52	PALERMO	68	87	53	2	210	904	133	84	27	1	1.359
53	MILAZZO	4	11	20	3	38	341	57	31	6	-	473
TOTALE		2.903	8.058	5.564	592	17.117	34.879	12.586	11.340	1.888	213	78.023

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

TAVOLA 1.19 - SERIE STORICA 1997-2007 DELLE UNITA' ISCRITTE NEGLI UFFICI MARITTIMI PER REGIONE

N°	REGIONI	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
1	LIGURIA	18.339	18.270	17.998	18.023	18.044	18.467	18.572	19.037	19.306	19.632	19.953
2	TOSCANA	8.334	8.202	8.191	8.104	7.885	8.094	8.287	8.670	9.383	10.132	10.758
3	LAZIO	8.389	8.093	7.486	7.626	7.635	7.683	7.798	7.787	8.010	8.420	8.798
4	CAMPANIA	9.159	9.280	9.059	9.196	8.990	9.089	9.112	8.875	8.961	8.562	8.885
5	CALABRIA	1.065	1.011	1.145	1.158	1.159	1.164	1.170	1.130	1.122	953	967
6	PUGLIA	2.906	2.715	2.737	2.628	2.622	2.599	2.601	2.596	2.609	2.654	2.715
7	MOLISE	37	37	28	28	26	26	29	29	33	33	36
8	ABRUZZO	680	661	598	648	633	630	645	662	650	683	707
9	MARCHE	3.011	2.262	2.259	2.881	2.874	2.897	2.980	3.064	3.137	3.207	3.297
10	EMILIA ROMAGNA	4.029	4.082	4.127	4.123	4.122	4.163	4.256	4.299	4.457	4.618	4.741
11	VENETO	4.255	4.199	4.167	4.153	4.227	4.259	4.354	4.413	4.593	4.753	4.884
12	FRIULI VENEZIA GIULIA	3.601	3.389	3.264	3.165	3.142	3.061	3.120	3.108	3.292	3.609	3.902
13	SARDEGNA	4.334	3.232	3.147	3.084	3.157	3.113	3.165	3.163	3.284	3.469	3.672
14	SICILIA	4.692	5.098	4.960	4.779	4.730	4.750	4.702	4.607	4.578	4.641	4.708
TOTALE		72.831	70.531	69.166	69.596	69.246	69.995	70.791	71.440	73.415	75.366	78.023

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

TAVOLA 1.20 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE NEI REGISTRI DEGLI UFFICI PROVINCIALI DELLA M.C.T.C. AL 31/12/06

UFFICI PROVINCIALI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E TRASPORTI IN CONCESSIONE	A vela (con o senza motore ausiliario)					A motore					TOTALE
	fino a 10 m	da 10,01 a 12 m	da 12,01 a 18 m	da 18,01 a 24 m	TOTALE	fino a 10 m	da 10,01 a 12 m	da 12,01 a 18 m	da 18,01 a 24 m	TOTALE	
<u>PIEMONTE E VALLE D'AOSTA</u>											
TORINO	-	-	-	-	-	469	-	-	-	469	469
ALESSANDRIA	-	-	-	-	-	16	-	-	-	16	16
ASTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CUNEO	-	-	-	-	-	31	-	-	-	31	31
BIELLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NOVARA	66	4	2	-	72	1.341	3	-	-	1.344	1.416
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERCELLI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AOSTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	66	4	2	-	72	1.857	3	-	-	1.860	1.932
<u>LOMBARDIA</u>											
MILANO - LODI	75	-	-	-	75	1.929	-	-	-	1.929	2.004
BERGAMO	5	-	-	-	5	344	1	-	-	345	350
BRESCIA (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMO (*)	42	6	-	-	48	2.382	10	-	-	2.392	2.440
LECCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CREMONA	26	-	-	-	26	58	151	22	-	231	257
MANTOVA (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAVIA	-	2	1	-	3	526	1	-	-	527	530
SONDRIO	-	-	-	-	-	5	-	-	-	5	5
VARESE	12	-	-	-	12	98	-	-	-	98	110
TOTALE	160	8	1	-	169	5.342	163	22	-	5.527	5.696

Segue: TAVOLA 1.20 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE NEI REGISTRI DEGLI UFFICI PROVINCIALI DELLA M.C.T.C. al 31/12/06

UFFICI PROVINCIALI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E TRASPORTI IN CONCESSIONE	A vela (con o senza motore ausiliario)					A motore					TOTALE
	fino a 10 m	da 10,01 a 12 m	da 12,01 a 18 m	da 18,01 a 24 m	TOTALE	fino a 10 m	da 10,01 a 12 m	da 12,01 a 18 m	da 18,01 a 24 m	TOTALE	
<u>VENETO</u>											
VENEZIA	17	2	-	-	19	872	-	-	-	872	891
BELLUNO	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
PADOVA	-	-	-	-	-	266	1	-	-	267	267
ROVIGO	-	-	-	-	-	112	1	8	2	123	123
TREVISO	13	7	7	1	28	119	6	8	2	135	163
VERONA	54	5	-	-	59	380	2	-	-	382	441
VICENZA	-	-	-	-	-	185	-	-	-	185	185
TOTALE	84	14	7	1	106	1.935	10	16	4	1.965	2.071
<u>TRENTINO ALTO ADIGE</u>											
BOLZANO (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRENTO	29	6	2	-	37	25	1	-	-	26	63
TOTALE	29	6	2	-	37	25	1	-	-	26	63
<u>FRIULI VENEZIA GIULIA</u>											
TRIESTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GORIZIA (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PORDENONE	-	-	-	-	-	12	-	-	-	12	12
UDINE	1	-	-	-	1	19	-	-	-	19	20
TOTALE	1	-	-	-	1	31	-	-	-	31	32

Segue: TAVOLA 1.20 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE NEI REGISTRI DEGLI UFFICI PROVINCIALI DELLA M.C.T.C. al 31/12/06

UFFICI PROVINCIALI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E TRASPORTI IN CONCESSIONE	A vela (con o senza motore ausiliario)					A motore					TOTALE
	fino a 10 m	da 10,01 a 12 m	da 12,01 a 18 m	da 18,01 a 24 m	TOTALE	fino a 10 m	da 10,01 a 12 m	da 12,01 a 18 m	da 18,01 a 24 m	TOTALE	
<u>MARCHE</u>											
ANCONA	6	-	-	-	6	114	-	-	-	114	120
ASCOLI PICENO (*)	-	-	-	-	-	40	-	-	-	40	40
MACERATA (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PESARO - URBINO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	6	-	-	-	6	154	-	-	-	154	160
<u>UMBRIA</u>											
PERUGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TERNI	-	-	-	-	-	42	-	-	-	42	42
TOTALE	-	-	-	-	-	42	-	-	-	42	42
<u>LAZIO</u>											
ROMA	26	4	2	2	34	1.376	-	-	-	1.376	1.410
FROSINONE	-	-	-	-	-	12	-	-	-	12	12
LATINA	3	-	-	-	3	153	-	-	-	153	156
RIETI	-	-	-	-	-	8	-	-	-	8	8
VITERBO	-	-	-	-	-	63	1	-	-	64	64
TOTALE	29	4	2	2	37	1.612	1	-	-	1.613	1.650
<u>ABRUZZO</u>											
L'AQUILA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PESCARA - CHIETI	-	-	-	-	-	251	-	-	-	251	251
TERAMO (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-	-	251	-	-	-	251	251

Segue: TAVOLA 1.20 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE NEI REGISTRI DEGLI UFFICI PROVINCIALI DELLA M.C.T.C. al 31/12/06

UFFICI PROVINCIALI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E TRASPORTI IN CONCESSIONE	A vela (con o senza motore ausiliario)					A motore					TOTALE
	fino a 10 m	da 10,01 a 12 m	da 12,01 a 18 m	da 18,01 a 24 m	TOTALE	fino a 10 m	da 10,01 a 12 m	da 12,01 a 18 m	da 18,01 a 24 m	TOTALE	
<u>CALABRIA</u>											
CATANZARO	-	-	-	-	-	52	-	-	-	52	52
COSENZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CROTONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REGGIO CALABRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIBO VALENTIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-	-	52	-	-	-	52	52
<u>SICILIA</u>											
PALERMO - dir. Comp. (*)											
CATANIA (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AGRIGENTO (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALTANISSETTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MESSINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RAGUSA (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SIRACUSA (*)	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
TRAPANI (*)	-	-	-	-	-	18	-	-	-	18	18
TOTALE	-	-	-	-	-	19	-	-	-	19	19
<u>SARDEGNA</u>											
CAGLIARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NUORO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ORISTANO	-	-	-	-	-	13	-	1	-	14	14
SASSARI	2	3	1	-	6	135	10	2	-	147	153
TOTALE	2	3	1	-	6	148	10	3	-	161	167
TOTALE	409	42	15	3	469	19.456	193	42	4	19.695	20.164

Note: (*) L'Ufficio Provinciale MCTC non ha fornito i dati. Vengono quindi riportati i dati della precedente edizione.

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

TAVOLA 1.21 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE NEGLI UFFICI PROVINCIALI DELLA M.C.T.C. DALL'1/01/07 AL 31/12/07

UFFICI PROVINCIALI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E TRASPORTI IN CONCESSIONE	A vela (con o senza motore ausiliario)					A motore					TOTALE
	fino a 10m	da 10,01 a 12 m	da 12,01 a 18 m	da 18,01 a 24 m	TOTALE	fino a 10 m	da 10,01 a 12 m	da 12,01 a 18 m	da 18,01 a 24 m	TOTALE	
<u>PIEMONTE E VALLE D'AOSTA</u>											
TORINO	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
ALESSANDRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CUNEO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BIELLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NOVARA	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERCELLI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AOSTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	2
<u>LOMBARDIA</u>											
MILANO - LODI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BERGAMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRESCIA (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMO (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LECCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CREMONA	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
MANTOVA (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAVIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SONDRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VARESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1

Segue: TAVOLA 1.21 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE NEGLI UFFICI PROVINCIALI DELLA M.C.T.C. DALL'1/01/07 AL 31/12/07

UFFICI PROVINCIALI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E TRASPORTI IN CONCESSIONE	A vela (con o senza motore ausiliario)					A motore					TOTALE
	fino a 10m	da 10,01 a 12 m	da 12,01 a 18 m	da 18,01 a 24 m	TOTALE	fino a 10 m	da 10,01 a 12 m	da 12,01 a 18 m	da 18,01 a 24 m	TOTALE	
<u>LIGURIA</u>											
GENOVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IMPERIA (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LA SPEZIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAVONA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>EMILIA ROMAGNA</u>											
BOLOGNA (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FERRARA	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2
MODENA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIACENZA	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
RAVENNA (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REGGIO EMILIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RIMINI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3	3
<u>TOSCANA</u>											
FIRENZE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AREZZO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GROSSETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LIVORNO	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
LUCCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MASSA CARRARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PISA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PISTOIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SIENA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1

Segue: TAVOLA 1.21 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE NEGLI UFFICI PROVINCIALI DELLA M.C.T.C. DALL'1/01/07 AL 31/12/07

[illegible]

Segue: TAVOLA 1.21 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE NEGLI UFFICI PROVINCIALI DELLA M.C.T.C. DALL'1/01/07 AL 31/12/07

UFFICI PROVINCIALI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E TRASPORTI IN CONCESSIONE	A vela (con o senza motore ausiliario)				A motore					TOTALE
	fino a 10m	da 10,01 a 12 m	da 12,01 a 18 m	da 18,01 a 24 m	TOTALE	fino a 10 m	da 10,01 a 12 m	da 12,01 a 18 m	da 18,01 a 24 m	TOTALE
<u>CALABRIA</u>										
CATANZARO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COSENZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CROTONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REGGIO CALABRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIBO VALENTIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>SICILIA</u>										
PALERMO - dir. Comp. (*)										
CATANIA (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AGRIGENTO (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALTANISSETTA (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MESSINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RAGUSA (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SIRACUSA (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRAPANI (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>SARDEGNA</u>										
CAGLIARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NUORO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ORISTANO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SASSARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	-	5	1	-	6	9	3	-	-	18

Note: (*) L'Ufficio Provinciale MCTC non ha fornito i dati. Vengono quindi riportati i dati della precedente edizione.

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

TAVOLA 1.22 - UNITA' DA DIPORTO CANCELLATE DAGLI UFFICI PROVINCIALI DELLA M.C.T.C. DALL'1/01/07 AL 31/12/07

UFFICI PROVINCIALI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E TRASPORTI IN CONCESSIONE	A vela (con o senza motore ausiliario)					A motore					TOTALE
	fino a 10m	da 10,01 a 12 m	da 12,01 a 18 m	da 18,01 a 24 m	TOTALE	fino a 10 m	da 10,01 a 12 m	da 12,01 a 18 m	da 18,01 a 24 m	TOTALE	
<u>PIEMONTE E VALLE D'AOSTA</u>											
TORINO	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3	3
ALESSANDRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CUNEO	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
BIELLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NOVARA	-	-	-	-	-	7	-	-	-	7	7
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERCELLI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AOSTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-	-	11	-	-	-	11	11
<u>LOMBARDIA</u>											
MILANO - LODI	-	-	-	-	-	7	-	-	-	7	7
BERGAMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRESCIA (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMO (*)	-	-	-	-	-	21	-	-	-	21	21
LECCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CREMONA	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
MANTOVA (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAVIA	-	-	-	-	-	5	-	-	-	5	5
SONDRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VARESE	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2
TOTALE	-	-	-	-	-	35	1	-	-	36	36

Segue: TAVOLA 1.22 - UNITA' DA DIPORTO CANCELLATE DAGLI UFFICI PROVINCIALI DELLA M.C.T.C. DALL'1/01/07 AL 31/12/07

UFFICI PROVINCIALI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E TRASPORTI IN CONCESSIONE	A vela (con o senza motore ausiliario)					A motore					TOTALE
	fino a 10m	da 10,01 a 12 m	da 12,01 a 18 m	da 18,01 a 24 m	TOTALE	fino a 10 m	da 10,01 a 12 m	da 12,01 a 18 m	da 18,01 a 24 m	TOTALE	
<u>LIGURIA</u>											
GENOVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IMPERIA (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LA SPEZIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAVONA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>EMILIA ROMAGNA</u>											
BOLOGNA (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FERRARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MODENA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIACENZA	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
RAVENNA (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REGGIO EMILIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RIMINI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
<u>TOSCANA</u>											
FIRENZE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AREZZO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GROSSETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LIVORNO	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
LUCCA	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3	3
MASSA CARRARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PISA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PISTOIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SIENA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-	-	4	-	-	-	4	4

Seque: TAVOLA 1.22 - UNITA' DA DIPORTO CANCELLATE DAGLI UFFICI PROVINCIALI DELLA M.C.T.C. DALL'1/01/07 AL 31/12/07

[illegible]

Segue: TAVOLA 1.22 - UNITA' DA DIPORTO CANCELLATE DAGLI UFFICI PROVINCIALI DELLA M.C.T.C. DALL'1/01/07 AL 31/12/07

UFFICI PROVINCIALI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E TRASPORTI IN CONCESSIONE	A vela (con o senza motore ausiliario)					A motore					TOTALE
	fino a 10 m	da 10,01 a 12 m	da 12,01 a 18 m	da 18,01 a 24 m	TOTALE	fino a 10 m	da 10,01 a 12 m	da 12,01 a 18 m	da 18,01 a 24 m	TOTALE	
<u>CALABRIA</u>											
CATANZARO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COSENZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CROTONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REGGIO CALABRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIBO VALENTIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>SICILIA</u>											
PALERMO - dir. Comp. (*)											
CATANIA (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AGRIGENTO (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALTANISSETTA (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MESSINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RAGUSA (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SIRACUSA (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRAPANI (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>SARDEGNA</u>											
CAGLIARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NUORO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ORISTANO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SASSARI	-	-	-	-	-	6	-	-	-	6	6
TOTALE	-	-	-	-	-	6	-	-	-	6	6
TOTALE	-	1	-	-	1	65	1	-	-	66	67

Note: (*) L'Ufficio Provinciale MCTC non ha fornito i dati. Vengono quindi riportati i dati della precedente edizione.

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

TAVOLA 1.23 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE NEI REGISTRI DEGLI UFFICI PROVINCIALI DELLA M.C.T.C. AL 31/12/07

UFFICI PROVINCIALI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E TRASPORTI IN CONCESSIONE	A vela (con o senza motore ausiliario)					A motore					TOTALE
	fino a 10m	da 10,01 a 12 m	da 12,01 a 18 m	da 18,01 a 24 m	TOTALE	fino a 10 m	da 10,01 a 12 m	da 12,01 a 18 m	da 18,01 a 24 m	TOTALE	
<u>PIEMONTE E VALLE D'AOSTA</u>											
TORINO	-	-	-	-	-	467	-	-	-	467	467
ALESSANDRIA	-	-	-	-	-	16	-	-	-	16	16
ASTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CUNEO	-	-	-	-	-	30	-	-	-	30	30
BIELLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NOVARA	66	4	2	-	72	1.334	4	-	-	1.338	1.410
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERCELLI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AOSTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	66	4	2	-	72	1.847	4	-	-	1.851	1.923
<u>LOMBARDIA</u>											
MILANO - LODI	75	-	-	-	75	1.922	-	-	-	1.922	1.997
BERGAMO	5	-	-	-	5	344	1	-	-	345	350
BRESCIA (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMO (*)	42	6	-	-	48	2.361	10	-	-	2.371	2.419
LECCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CREMONA	26	-	-	-	26	58	151	22	-	231	257
MANTOVA (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAVIA	-	2	1	-	3	521	1	-	-	522	525
SONDRIO	-	-	-	-	-	5	-	-	-	5	5
VARESE	12	-	-	-	12	96	-	-	-	96	108
TOTALE	160	8	1	-	169	5.307	163	22	-	5.492	5.661
<u>VENETO</u>											
VENEZIA	17	2	-	-	19	872	-	-	-	872	891
BELLUNO	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
PADOVA	-	-	-	-	-	266	1	-	-	267	267
ROVIGO	-	-	-	-	-	112	1	8	2	123	123
TREVISO	13	9	8	1	31	119	6	8	2	135	166
VERONA	54	6	-	-	60	380	2	-	-	382	442
VICENZA	-	-	-	-	-	185	-	-	-	185	185
TOTALE	84	17	8	1	110	1.935	10	16	4	1.965	2.075

Segue: TAVOLA 1.23 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE NEI REGISTRI DEGLI UFFICI PROVINCIALI DELLA M.C.T.C. AL 31/12/07

UFFICI PROVINCIALI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E TRASPORTI IN CONCESSIONE	A vela (con o senza motore ausiliario)				A motore					TOTALE
	fino a 10m	da 10,01 a 12 m	da 12,01 a 18 m	da 18,01 a 24 m	TOTALE	fino a 10 m	da 10,01 a 12 m	da 12,01 a 18 m	da 18,01 a 24 m	
<u>TRENTINO ALTO ADIGE</u>										
BOLZANO (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRENTO	29	7	2	-	38	25	2	-	-	27
TOTALE	29	7	2	-	38	25	2	-	-	65
<u>FRIULI VENEZIA GIULIA</u>										
TRIESTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GORIZIA (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PORDENONE	-	-	-	-	-	12	-	-	-	12
UDINE	1	-	-	-	1	19	-	-	-	20
TOTALE	1	-	-	-	1	31	-	-	-	32
<u>LIGURIA</u>										
GENOVA	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3
IMPERIA (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LA SPEZIA	-	1	-	-	1	73	-	-	-	74
SAVONA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	-	1	-	-	1	76	-	-	-	77
<u>EMILIA ROMAGNA</u>										
BOLOGNA (*)	-	-	-	-	-	216	-	-	-	216
FERRARA	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2
MODENA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARMA	1	-	-	-	1	68	-	-	-	69
PIACENZA	1	-	-	-	1	191	-	-	-	192
RAVENNA (*)	18	-	-	-	18	5	-	-	-	23
REGGIO EMILIA	-	-	-	-	-	78	2	-	-	80
RIMINI	1	2	-	-	3	106	-	-	-	109
TOTALE	21	2	-	-	23	666	2	-	-	691

Segue: TAVOLA 1.23 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE NEI REGISTRI DEGLI UFFICI PROVINCIALI DELLA M.C.T.C. AL 31/12/07

UFFICI PROVINCIALI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E TRASPORTI IN CONCESSIONE	A vela (con o senza motore ausiliario)					A motore					TOTALE	
	fino a 10m	da 10,01 a 12 m	da 12,01 a 18 m	da 18,01 a 24 m	TOTALE	fino a 10 m	da 10,01 a 12 m	da 12,01 a 18 m	da 18,01 a 24 m	TOTALE		
<u>ABRUZZO</u> L'AQUILA PESCARA - CHIETI TERAMO (*) TOTALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	251
	-	-	-	-	-	251	-	-	-	-	251	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	251	-	-	-	-	251	251
<u>MOLISE</u> CAPOBASSO ISERNIA TOTALE	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	7	7
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	7	7
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>CAMPANIA</u> NAPOLI AVELLINO BENEVENTO CASERTA (*) SALERNO TOTALE	-	-	-	-	-	6.093	-	-	-	-	6.093	6.093
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>PUGLIA</u> BARI BRINDISI FOGGIA LECCE TARANTO TOTALE	-	-	-	-	-	6.094	-	-	-	-	6.094	6.094
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	4	4
	-	-	-	-	-	45	-	-	-	-	45	45
<u>BASILICATA</u> POTENZA MATRA TOTALE	-	-	-	-	-	190	-	-	-	-	190	190
	-	-	-	-	-	73	-	-	-	-	73	73
	-	-	-	-	-	312	-	-	-	-	312	312
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Segue: TAVOLA 1.23 - UNITA' DA DIPORTO ISCRITTE NEI REGISTRI DEGLI UFFICI PROVINCIALI DELLA M.C.T.C. AL 31/12/07

UFFICI PROVINCIALI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E TRASPORTI IN CONCESSIONE	A vela (con o senza motore ausiliario)				A motore					TOTALE
	fino a 10m	da 10,01 a 12 m	da 12,01 a 18 m	da 18,01 a 24 m	TOTALE	fino a 10 m	da 10,01 a 12 m	da 12,01 a 18 m	da 18,01 a 24 m	
<u>CALABRIA</u>										
CATANZARO	-	-	-	-	-	52	-	-	-	52
COSENZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CROTONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REGGIO CALABRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIBO VALENTIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-	-	52	-	-	-	52
<u>SICILIA</u>										
PALERMO - dir. Comp. (*)										
CATANIA (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AGRIGENTO (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALTANISSETTA (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MESSINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RAGUSA (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SIRACUSA (*)	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
TRAPANI (*)	-	-	-	-	-	18	-	-	-	18
TOTALE	-	-	-	-	-	19	-	-	-	19
<u>SARDEGNA</u>										
CAGLIARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NUORO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ORISTANO	-	-	-	-	-	13	-	1	-	14
SASSARI	2	3	1	-	6	129	10	2	-	141
TOTALE	2	3	1	-	6	142	10	3	-	155
TOTALE	409	46	16	3	474	19.400	195	42	4	19.641
TOTALE	20.115									

Note: (*) L'Ufficio Provinciale MC.TC non ha fornito i dati. Vengono quindi riportati i dati della precedente edizione.

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

2 - PATENTI NAUTICHE

Sono presentati di seguito alcuni prospetti relativi alle patenti nautiche rilasciate e rinnovate/sostituite dagli Uffici periferici del Ministero.

La Tavola 2.1 mostra il numero delle patenti nautiche rilasciate e rinnovate/sostituite nel corso del 2007 dalle Capitanerie di Porto e dagli Uffici Marittimi dipendenti. Tali dati vengono altresì suddivisi in patenti rilasciate entro le dodici miglia dalla costa e senza alcun limite (evidenziando le abilitazioni limitate alle sole unità a motore e le abilitazioni complete) e patenti per “navi da diporto”. Nel corso del 2007 le patenti rilasciate per la prima volta sono state 20.458 così distribuite:

- 11.655 (57,0% del totale) per la navigazione entro le 12 miglia dalla costa;
- 8.260 (40,4% del totale) per la navigazione senza alcun limite dalla costa ;
- 543 (2,6%) relativamente all'abilitazione alla conduzione di navi da diporto.
-

I rinnovi/sostituzioni di patenti sono stati 21.836, dei quali:

- 7.312, pari al 33,5%, hanno riguardato l'abilitazione alla conduzione di unità entro le 12 miglia dalla costa;
- 14.153, pari al 64,8%, hanno interessato la navigazione senza alcun limite dalla costa;
- 371, pari all'1,7%, hanno riguardato l'abilitazione alla conduzione di navi da diporto.

La Tavola 2.2 riguarda le patenti rilasciate e rinnovate dagli Uffici Marittimi suddivise per Regione. Si osserva come la Liguria sia ancora una volta la Regione interessata dal numero maggiore di rilasci e di rinnovi (n. 8.435, pari al 19,9%), seguita dalla Sicilia (n. 5.508, pari all'13,0%), dal Lazio (n. 5.029, pari all'11,9%) e dalla Campania (n. 4.036, pari all'9,5%). La Tavola 2.3 elenca le patenti nautiche rilasciate per la prima volta e quelle rinnovate dagli Uffici Provinciali MCTC per l'anno 2007.

TAVOLA 2.1 - PATENTI NAUTICHE RILASCIATE PER LA PRIMA VOLTA, RINNOVATE E SOSTITUITE DAGLI UFFICI MARITTIMI PERIFERICI - ANNO 2007

CAPITANERIE DI PORTO E UFFICI DIPENDENTI	Patenti rilasciate per la prima volta						Patenti rinnovate e sostituite						Totale	
	Entro le 12 Mg dalla costa			Senza alcun limite		Nave da Diporto	Totale	Entro le 12 Mg dalla costa		Senza alcun limite		Nave da Diporto		Totale
	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	Abilitazione limitata alle sole unità a motore			Abilitazione completa						
1 Imperia Sanremo	178 4	18 4	2 5	95 38	4 -		297 51	21 22	2 1	15 25	93 31	8 1	139 80	436 131
2 Savona Alassio	41 133	43 14	1 19	243 269	1 -		329 435	86 104	4 16	218 9	469 45	6 -	783 174	1.112 609
3 Genova Santa Margherita Ligure	533 12	144 7	194 2	1.068 37	1 -		1.940 58	89 50	13 24	971 128	1.162 298	13 -	2.248 500	4.188 558
4 La Spezia	250	21	132	368	17		788	120	130	280	72	11	613	1.401
5 Marina di Carrara	35	13	11	23	1		83	92	11	83	207	2	395	478
6 Viareggio	17	80	24	81	21		223	137	18	155	160	10	480	703
7 Livorno	125	63	22	87	94		391	216	8	390	252	25	891	1.282
Plombino	87	22	5	60	-		174	76	9	57	39	1	182	356
Porto Santo Stefano	21	84	4	32	-		141	74	9	117	124	24	348	489
8 Portoferraio	15	9	3	15	2		44	31	1	25	51	3	111	155
9 Civitavecchia	137	13	43	106	5		304	75	1	46	75	1	198	502
10 Roma	557	151	98	396	-		1.202	394	21	675	817	49	1.956	3.158
Anzio	187	36	18	97	-		338	71	2	178	138	3	392	730
11 Gaeta	91	10	19	47	16		183	62	-	121	34	9	226	409
Terracina	71	3	40	29	-		143	7	-	65	15	-	87	230
12 Napoli	82	18	23	55	17		195	110	13	250	97	23	493	688
Ischia	29	1	7	15	-		52	38	-	68	12	-	118	170
Procida	73	2	37	29	-		141	74	2	46	2	-	124	265
Pozzuoli	168	10	63	35	-		276	112	1	92	13	-	218	494
13 Torre del Greco	71	22	39	45	6		183	149	3	177	40	12	381	564
14 Castellammare di Stabia	225	1	32	22	39		319	125	14	56	33	14	242	561
Torre Annunziata	115	-	13	-	-		128	35	1	26	1	-	63	191
15 Salerno	300	30	51	45	21		447	280	6	103	68	7	464	911
Agropoli	34	4	-	1	-		39	30	-	5	4	1	40	79
Palinuro	102	-	-	-	-		102	9	-	2	-	-	11	113

Segue: TAVOLA 2.1 - PATENTI NAUTICHE RILASCIATE PER LA PRIMA VOLTA, RINNOVATE E SOSTITUITE DAGLI UFFICI MARITTIMI PERIFERICI - ANNO 2007

CAPITANERIE DI PORTO E UFFICI DIPENDENTI	Patenti rilasciate per la prima volta					Patenti rinnovate e sostituite							Totale
	Entro le 12 Mg dalla costa		Senza alcun limite		Nave da Diporto	Entro le 12 Mg dalla costa		Senza alcun limite		Nave da Diporto	Totale		
	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa		Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa						
16 Vibo Valentia Marina Maratea Cetraro	79 11 177	- - 17	30 - 23	11 - 80	2 - -	122 11 297	40 23 32	67 4 18	7 - 7	1 - -	116 27 59	238 38 356	
17 Gioia Tauro	82	1	6	3	-	92	12	14	2	-	28	120	
18 Reggio Calabria Roccella Jonica	28 18	7 1	2 4	9 6	4 -	50 29	50 1	30 -	15 1	-	98 2	148 31	
19 Crotone Corigliano Calabro Soverato	111 93 44	8 9 1	4 21 -	7 14 5	1 - -	131 137 50	67 8 2	10 1 -	7 1 -	5 1 -	89 10 2	220 147 52	
20 Taranto	88	9	16	34	16	163	55	34	15	2	109	272	
21 Gallipoli Otranto	190 47	13 -	116 26	74 23	- -	393 96	99 20	58 17	9 7	- -	167 44	560 140	
22 Brindisi	47	1	14	21	4	87	42	-	25	10	106	193	
23 Bari Monopoli	96 61	20 6	11 1	53 7	7 -	187 75	29 12	40 2	52 2	6 -	129 16	316 91	
24 Molfetta Barletta	85 42	2 -	10 4	5 1	13 -	115 47	39 67	24 46	22 11	1 -	88 124	203 171	
25 Manfredonia Vieste	34 15	4 1	8 2	54 9	5 -	105 27	38 3	26 2	5 -	2 -	71 6	176 33	
26 Termoli	26	10	4	2	3	45	8	2	1	1	13	58	
27 Pescara Giulianova	31 62	5 8	55 14	79 40	14 -	184 124	27 10	37 18	59 4	10 -	133 32	317 156	
28 Ortona Vasto	37 8	14 -	- -	38 4	2 -	91 12	19 11	21 6	19 5	- -	63 22	154 34	
29 San Benedetto del Tronto	78	21	8	45	2	154	29	52	28	1	112	266	
30 Ancona Civitanova Marche	120 43	19 5	29 15	11 -	8 -	187 63	43 4	96 9	60 11	15 -	222 25	409 88	
31 Pesaro Fano	24 17	3 -	29 4	20 21	1 -	77 42	79 11	92 18	41 4	- -	214 35	291 77	
32 Rimini	39	26	24	93	6	188	31	125	209	3	373	561	
33 Ravenna Porto Garibaldi	64 39	220 27	21 6	785 199	30 -	1.120 271	57 10	183 17	511 51	13 -	770 79	1.890 350	
34 Chioggia	128	46	27	119	22	342	135	238	192	11	589	931	
35 Venezia Jesolo Caorle	158 21 42	76 22 78	26 2 11	216 96 180	27 - -	503 141 311	274 - 88	352 - 40	549 - 83	6 - -	1.225 - 216	1.728 141 527	

Segue: TAVOLA 2.1 - PATENTI NAUTICHE RILASCIATE PER LA PRIMA VOLTA, RINNOVATE E SOSTITUITE DAGLI UFFICI MARITTIMI PERIFERICI - ANNO 2007

	Patenti rilasciate per la prima volta						Patenti rinnovate e sostituite					
	Entro le 12 Mg dalla costa			Senza alcun limite			Entro le 12 Mg dalla costa			Senza alcun limite		
	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	Nave da Diporto	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	Totale	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	Nave da Diporto	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	Totale
CAPITANERIE DI PORTO E UFFICI DIPENDENTI												
36 Montalcone	100	177	6	22	218	523	110	30	43	101	5	289
Porto Nogaro	48	-	-	-	-	48	-	-	-	-	-	48
Grado	124	60	-	6	80	270	189	29	140	84	-	442
37 Trieste	47	109	14	16	68	254	93	114	19	88	4	318
Cagliari	245	19	20	44	37	365	96	15	63	55	4	233
Sant'Antioco	36	1	7	3	7	47	77	2	14	17	-	110
Portofino	34	2	-	1	4	41	-	-	-	-	-	41
Carloforte	19	2	-	4	1	26	49	2	16	3	-	70
Arbatax	49	2	-	6	-	57	18	-	2	4	-	24
39 Oristano	30	1	1	4	5	41	11	2	3	2	-	18
Bosa	18	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	18
40 Olbia	105	6	10	14	24	159	53	3	23	14	-	93
Golfo Aranci	69	-	-	2	8	79	15	-	1	1	-	17
41 La Maddalena	158	4	5	27	24	218	112	21	51	10	2	196
Porto Torres	35	6	2	4	9	56	40	3	44	25	5	117
Alghero	81	6	-	8	11	106	68	2	26	6	3	105
43 Milazzo	163	28	5	4	4	204	110	3	34	9	1	157
Lipari	46	3	-	3	5	57	63	-	10	-	-	73
44 Messina	58	10	19	5	8	100	103	5	32	28	5	173
45 Catania	241	42	-	20	28	331	179	2	40	31	4	256
Riposto	34	6	3	6	3	49	116	1	19	1	-	137
46 Augusta	170	-	13	5	4	192	41	1	7	4	2	55
47 Siracusa	306	3	2	53	22	386	89	1	35	20	2	147
48 Pozzallo	107	3	1	20	19	150	71	-	49	4	-	124
49 Porto Empedocle	102	-	-	6	4	112	56	2	19	9	1	87
Licata	54	1	-	6	8	69	26	1	13	6	3	49
Lampedusa	30	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	30
Sciaccia	8	1	-	1	-	10	11	2	4	4	-	21
50 Gela	88	4	-	5	6	103	20	-	10	1	-	31
51 Mazara del Vallo	98	5	5	13	3	124	34	-	17	2	6	59
52 Trapani	195	8	17	34	12	266	149	4	48	13	6	220
Pantelleria	19	-	-	-	-	19	-	-	-	-	-	19
Marsala	26	38	-	-	7	71	89	96	14	20	-	219
53 Palermo	290	3	11	33	5	342	171	1	178	51	7	408
Porticello	117	1	9	10	9	137	3	-	1	1	-	4
Termini Imerese	270	3	-	24	26	323	125	-	75	13	-	213
Totale	9.598	2.057	543	1.889	6.371	20.458	6.551	761	7.161	6.992	371	21.836
												42.294

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

TAVOLA 2.2 - PATENTI NAUTICHE RILASCIATE PER LA PRIMA VOLTA, RINNOVATE E SOSTITUITE DAGLI UFFICI MARITTIMI PER REGIONE - ANNO 2007

REGIONE	Patenti rilasciate per la prima volta						Patenti rinnovate e sostituite						Totale		
	Entro le 12 Mg dalla costa			Senza alcun limite		Nave da Diporto	Totale	Entro le 12 Mg dalla costa			Senza alcun limite			Nave da Diporto	Totale
	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	Totale	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa			Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa				
LIGURIA	1.151	251		355	2.118	23	3.898	492	190	1.646	2.170	39	4.537	8.435	
TOSCANA	300	271		69	298	118	1.056	626	56	827	833	65	2.407	3.463	
LAZIO	1.043	213		218	675	21	2.170	609	24	1.085	1.079	62	2.859	5.029	
CAMPANIA	1.199	88		265	247	83	1.882	962	40	825	270	57	2.154	4.036	
CALABRIA	643	44		90	135	7	919	235	6	144	39	7	431	1.350	
PUGLIA	705	56		208	281	45	1.295	404	9	278	148	21	860	2.155	
MOLISE	26	10		4	2	3	45	8	1	2	1	1	13	58	
ABRUZZO	138	27		69	161	16	411	67	4	82	87	10	250	661	
MARCHE	282	48		85	97	11	523	166	15	267	144	16	608	1.131	
EMILIA ROMAGNA	142	273		51	1.077	36	1.579	98	12	325	771	16	1.222	2.801	
VENETO	349	222		66	611	49	1.297	497	62	630	824	17	2.030	3.327	
FRIGIULI VENEZIA GIULIA	319	346		44	366	20	1.095	392	173	202	273	9	1.049	2.144	
SARDEGNA	879	49		117	130	38	1.213	539	50	243	137	14	983	2.196	
SICILIA	2.422	159		248	173	73	3.075	1.456	119	605	216	37	2.433	5.508	
TOTALE	9.598	2.057		1.889	6.371	543	20.458	6.551	761	7.161	6.992	371	21.836	42.294	

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Segue: TAVOLA 2.3 - PATENTI NAUTICHE RILASCIATE PER LA PRIMA VOLTA E RINNOVATE E SOSTITUITE DAGLI UFFICI PROVINCIALI M.C.T.C. NEL 2007

UFFICI PROVINCIALI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E TRASPORTI IN CONCESSIONE	Patenti rilasciate per la prima volta				Patenti rinnovate e sostituite				Totale
	Entro le 12 Mg dalla costa		Senza alcun limite		Entro le 12 Mg dalla costa		Senza alcun limite		
	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	
<u>TRENTINO ALTO ADIGE</u>	1	21	-	-	22	5	45	-	50
	12	53	-	-	65	7	16	-	23
	13	74	-	-	87	12	61	-	73
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>FRIULI VENEZIA GIULIA</u>	7	-	-	-	7	57	-	-	57
	-	-	-	-	-	5	-	-	5
	54	22	-	-	76	56	1	-	57
	61	22	-	-	83	118	1	-	119
<u>LIGURIA</u>	82	27	-	-	109	3	-	-	3
	-	-	-	-	-	12	-	-	12
	81	57	-	-	138	138	19	-	157
	163	84	-	-	247	153	19	-	172
<u>EMILIA ROMAGNA</u>	463	12	-	-	-	55	-	-	-
	38	-	-	-	475	57	-	-	55
	14	-	-	-	38	1	-	-	57
	64	-	-	-	14	57	-	-	1
	-	-	-	-	64	1	-	-	57
	387	-	-	-	-	217	-	-	1
	-	-	-	-	387	17	-	-	217
	966	12	-	-	-	405	-	-	17
	-	-	-	-	978	-	-	-	405
	-	-	-	-	-	-	-	-	1.383

Segue: TAVOLA 2.3 - PATENTI NAUTICHE RILASCIATE PER LA PRIMA VOLTA, RINNOVATE E SOSTITUITE DAGLI UFFICI PROVINCIALI M.C.T.C. NEL 2007

UFFICI PROVINCIALI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E TRASPORTI IN CONCESSIONE	Patenti rilasciate per la prima volta				Patenti rinnovate e sostituite				Totale			
	Entro le 12 Mg dalla costa		Senza alcun limite		Entro le 12 Mg dalla costa		Senza alcun limite					
	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa				
<u>TOSCANA</u> FIRENZE AREZZO GROSSETO LIVORNO LUCCA MASSA CARRARA PISA PISTOIA SIENA TOTALE	236	24	-	-	260	18	2	-	-	20	280	
	41	-	-	-	41	128	-	-	-	128	169	
	10	-	-	-	10	7	-	-	-	7	17	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	240	-	-	-	240	359	-	-	-	359	599	
	-	-	-	-	-	13	-	-	-	13	13	
	95	7	-	-	102	78	1	-	-	79	181	
	123	-	-	-	123	1	-	-	-	1	124	
	36	-	-	-	36	-	-	-	-	-	36	
	781	31	-	-	812	604	3	-	-	607	1.419	
	MARCHE ANCONA ASCOLI PICENO (*) MACERATA (*) PESARO - URBINO TOTALE	3	20	-	-	23	-	-	-	-	-	23
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	13	-	-	-	13	13	
3		20	-	-	23	13	-	-	-	13	36	
UMBRIA PERUGIA TERNI TOTALE	50	15	-	-	65	66	3	-	-	69	134	
	13	-	-	-	13	21	-	-	-	21	34	
168	63	15	-	-	78	87	3	-	-	90	168	
<u>LAZIO</u> ROMA FROSINONE LATINA RIETI VITERBO TOTALE	348	81	-	-	429	456	-	-	-	456	885	
	32	-	-	-	32	24	-	-	-	24	56	
	259	39	-	-	298	98	4	-	-	102	400	
	83	-	-	-	83	7	-	-	-	7	90	
	52	4	-	-	56	53	-	-	-	53	109	
	774	124	-	-	898	638	4	-	-	642	1.540	

Segue: TAVOLA 2.3 - PATENTI NAUTICHE RILASCIATE PER LA PRIMA VOLTA, RINNOVATE E SOSTITUITE DAGLI UFFICI PROVINCIALI M.C.T.C. NEL 2007

UFFICI PROVINCIALI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E TRASPORTI IN CONCESSIONE	Patenti rilasciate per la prima volta				Patenti rinnovate e sostituite				Totale
	Entro le 12 Mg dalla costa		Senza alcun limite		Entro le 12 Mg dalla costa		Senza alcun limite		
	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	Abilitazione limitata alle sole unità a completa	Abilitazione completa	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	
<u>ABRUZZO</u> L'AQUILA PESCARA - CHIETI TERAMO (*) TOTALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	17	-	-	-	17	43	-	-	43
	-	-	-	-	-	-	-	-	60
<u>MOLISE</u> CAPOBASSO ISERNIA TOTALE	7	-	-	-	7	-	-	-	7
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7	-	-	-	7	-	-	-	7
<u>CAMPANIA</u> NAPOLI AVELLINO BENEVENTO CASERTA SALERNO TOTALE	3.102	-	-	-	3.102	998	-	-	998
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	74	-	-	-	74	9	-	-	9
	-	-	-	-	-	10	-	-	10
	3.176	-	-	-	3.176	1.017	-	-	1.017
<u>PUGLIA</u> BARI BRINDISI FOGGIA LECCE TARANTO TOTALE	279	-	-	-	279	140	-	-	140
	237	-	-	-	237	44	-	-	44
	439	-	-	-	439	208	-	-	208
	513	5	-	-	518	214	-	-	214
	91	4	-	-	95	44	-	-	44
	1.559	9	-	-	1.568	650	-	-	650
									2.218

Segue: TAVOLA 2.3 - PATENTI NAUTICHE RILASCIATE PER LA PRIMA VOLTA, RINNOVATE E SOSTITUITE DAGLI UFFICI PROVINCIALI M.C.T.C. NEL 2007

UFFICI PROVINCIALI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E TRASPORTI IN CONCESSIONE	Patenti rilasciate per la prima volta					Patenti rinnovate e sostituite					Totale
	Entro le 12 Mg dalla costa		Senza alcun limite		Totale	Entro le 12 Mg dalla costa		Senza alcun limite		Totale	
	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa	Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa		Abilitazione limitata alle sole unità a motore	Abilitazione completa				
<u>BASILICATA</u>											
POTENZA	35	-	-	-	35	9	-	-	-	9	44
MATERA	27	-	-	-	27	-	-	-	-	-	27
TOTALE	62	-	-	-	62	9	-	-	-	9	71
<u>CALABRIA</u>											
CATANZARO	156	26	-	-	182	38	-	-	-	38	220
COSENZA	118	-	-	-	118	67	-	-	-	67	185
CROTONE	118	-	-	-	118	3	-	-	-	3	121
REGGIO CALABRIA	753	31	-	-	784	-	-	-	-	-	784
VIBO VALENTIA	193	11	-	-	204	4	-	-	-	4	208
TOTALE	1.338	68	-	-	1.406	112	-	-	-	112	1.518
<u>SICILIA</u>											
PALERMO - dir. Comp. (*)					-					-	-
CATANIA (*)					-					-	-
AGRIGENTO					-					-	-
CALTANISSETTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ENNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MESSINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RAGUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SIRACUSA (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRAPANI	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
TOTALE					-					-	-
<u>SARDEGNA</u>											
CAGLIARI	240	49	-	-	289	5	-	-	-	5	294
NUORO	97	4	-	-	101	84	5	-	-	89	190
ORISTANO	69	-	-	-	69	35	2	-	-	37	106
SASSARI	106	16	-	-	122	208	7	-	-	215	337
TOTALE	512	69	-	-	581	332	14	-	-	346	927
TOTALE	14.240	1.013	-	-	15.253	8.987	132	-	-	9.119	24.372

Nota: (*) L'Ufficio provinciale MCTC non ha fornito i dati.

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

3 - SINISTRI OCCORSI AL NAVIGLIO DA DIPORTO

Sono presentate alcune statistiche sui sinistri occorsi al naviglio da diporto nel corso del 2007, elaborate in base ai dati forniti dalle Capitanerie di Porto.

In particolare, la Tavola 3.1 mostra la suddivisione mensile dei sinistri occorsi nelle acque italiane e in quelle internazionali (nei casi in cui sia intervenuta l'Autorità italiana), indicandone la natura e le conseguenze.

La Tavola 3.2 elenca gli stessi dati suddividendoli per Compartimento Marittimo.

La Tavola 3.3, riporta la serie storica dei sinistri occorsi dal 1990 al 2008.

E opportuno evidenziare che sino all'anno 1998 i dati di base sono stati raccolti da un altro Ufficio del Ministero e si riferiscono ai soli sinistri che hanno dato origine ad inchieste. A partire dal 1999 è stata avviata una specifica indagine diretta attraverso la quale si sono ottenuti anche informazioni più particolareggiate suddivise per Ufficio Marittimo.

TAVOLA 3.1 - ANDAMENTO MENSILE DEI SINISTRI AVVENUTI IN MARE APERTO AL NAVIGLIO DA DIPORTO NEL CORSO DEL 2007

MESE	NATURA DEI SINISTRI								CONSEGUENZE DEI SINISTRI			
	Urti, incagli	Collisioni	Incendi, esplosioni	Naufragi, affondamenti	Capovolgimenti	Avarie motore	Varie	Totale	Perdite unità	Morti	Feriti	Dispersi in mare
GENNAIO	2	2	-	2	-	1	-	7	3	-	1	-
FEBBRAIO	4	2	2	2	-	-	2	12	4	-	1	-
MARZO	1	1	2	2	1	2	2	11	3	1	2	-
APRILE	3	1	3	1	-	-	-	8	4	1	1	-
MAGGIO	3	5	1	3	-	-	3	15	4	-	2	-
GIUGNO	6	8	2	2	-	-	2	20	6	-	7	-
LUGLIO	13	7	3	4	1	1	3	32	5	1	14	-
AGOSTO	17	11	6	9	-	2	5	50	9	3	18	-
SETTEMBRE	8	2	2	2	1	2	5	22	5	-	5	-
OTTOBRE	3	1	-	3	-	-	1	8	4	-	2	-
NOVEMBRE	3	-	1	1	1	-	2	8	1	1	2	-
DICEMBRE	4	1	-	1	-	-	-	6	-	-	-	-
TOTALE	67	41	22	32	4	8	25	199	48	7	55	-

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

TAVOLA 3.2 - SINISTRI OCCORSI AL NAVIGLIO DA DIPORTO NEL CORSO DEL 2007 PER COMPARTIMENTO MARITTIMO

[illegible]

Segue: TAVOLA 3.2 - SINISTRI OCCORSI AL NAVIGLIO DA DIPORTO NEL CORSO DEL 2007 PER COMPARTIMENTO MARITTIMO

CAPITANERIA DI PORTO		NATURA DEI SINISTRI								CONSEGUENZE DEI SINISTRI			
		Urti, incagli	Collisioni	Incendi, esplosioni	Naufragi, affondamenti	Capovolgimen- ti	Avarie motore	Varie	Totale	Perdite unità	Morti	Feriti	Dispersi in mare
31	Pesaro	1	1	1	0	0	0	0	3	1	0	0	0
32	Rimini	2	0	1	0	0	0	0	3	0	1	0	0
33	Ravenna	2	3	0	2	1	1	0	9	1	0	1	0
34	Chioggia	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
35	Venezia	0	4	0	0	0	0	0	4	0	0	4	0
36	Monfalcone	1	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0
37	Trieste	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
38	Cagliari	2	0	1	1	0	4	0	8	2	0	1	0
39	Olbia	7	0	1	1	0	0	0	9	3	0	5	0
40	La Maddalena	5	0	1	0	0	0	1	7	1	0	4	0
41	Porto Torres	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	4	0
42	Oristano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Messina	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0
44	Catania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Augusta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Siracusa	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
47	Pozzallo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Gela	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Porto Empedocle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Mazara del Vallo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Trapani	4	1	0	0	1	1	1	8	0	1	0	0
52	Palermo	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
53	Milazzo	1	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0
TOTALE		67	41	22	32	4	8	25	199	48	7	55	0

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

TAVOLA 3.3 - SERIE STORICA 1990-2007 DEI SINISTRI OCCORSI AL NAVIGLIO DA DIPORTO PER NATURA E CONSEGUENZA

Anno	Natura dei sinistri								Conseguenze dei sinistri				
	Urti, incagli	Collisioni	Incendi, esplosioni	Naufragi, affondamenti	Capovolgimenti	Avarie motore	Varie	Totale sinistri	Perdite unità	Morti	Feriti	Dispersi in mare	Totale vittime
1990	41	40	31	21	12	15	7	167	40	8	18	3	29
1991	26	20	19	16	13	19	2	115	16	3	11	1	15
1992	11	13	16	3	29	2	20	94	29	3	7	0	10
1993	18	15	30	37	7	4	10	121	13	6	11	1	18
1994	15	22	24	47	4	0	7	119	35	11	4	0	15
1995	20	40	28	24	4	1	25	142	39	8	33	7	48
1996	20	29	18	38	0	2	15	122	26	9	42	0	51
1997	21	51	13	68	7	0	15	175	51	14	47	11	72
1998	25	10	15	43	7	7	27	134	35	6	5	0	11
1999	65	34	40	61	12	17	39	268	69	6	42	2	50
2000	60	34	31	70	5	4	23	227	63	13	27	1	41
2001	73	29	23	33	12	5	21	196	36	19	49	1	69
2002	46	37	26	36	3	11	29	188	31	18	38	1	57
2003	43	45	21	56	1	7	11	184	39	4	32	1	37
2004	52	36	16	49	10	7	45	215	48	17	38	3	58
2005	41	36	22	40	12	7	12	170	33	10	45	1	56
2006	47	29	13	42	7	2	18	158	42	7	38	0	45
2007	67	41	22	32	4	8	25	199	48	7	55	0	62

Nota: Indagine diretta per gli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 (dati forniti dalle Capitanerie di Porto). Dati forniti dal Dipartimento della Navigazione Marittima ed Interna - Unità di Gestione della Navigazione Marittima fino al 1998.

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

4 - STRUTTURE DEDICATE ALLA NAUTICA DA DIPORTO E POSTI BARCA

I prospetti statistici che seguono, relativi ai dati sui posti barca presenti lungo le coste italiane, sono stati elaborati sulla base dei dati forniti dalle Capitanerie di Porto e dalle Autorità Portuali.

In particolare, i posti barca sono stati individuati in base alle seguenti tipologie di struttura desunte dal D.P.R. 2 dicembre 1997, n° 509, che all'art. 2 fornisce le seguenti definizioni:

- **Porto turistico** - ovvero il complesso delle strutture amovibili ed inamovibili realizzate con opere a terra e a mare allo scopo di servire unicamente o precipuamente la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari;
- **Approdo turistico** - ovvero la funzione dei porti polifunzionali aventi le funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n° 84, destinata a servire la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari;
- **Punti di ormeggio** - ovvero le aree demaniali marittime e gli specchi acquei dotati di strutture che non comportino impianti di difficile rimozione, destinati all'ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio di piccole imbarcazioni e natanti da diporto.

Tra i più importanti servizi presenti nei porti, negli approdi o nei punti di ormeggio si segnalano i seguenti, oggetto di rilevazione statistica:

- Attracco
- Acqua
- Luce
- Carburante
- Vigilanza
- Informazioni turistiche
- Servizi igienici
- Parcheggio
- Alaggio
- Rifiuti

Oltre a tali servizi, ulteriori caratteristiche illustrate riguardano il numero di licenze delle società che gestiscono i posti di ormeggio ed i posti barca per classi di lunghezza. Al riguardo, in alcune Capitanerie di Porto non si sono operate distinzioni di posti per classi di lunghezza e, quindi, per molte località marittime il numero totale di posti barca è stato genericamente assegnato alla classe di lunghezza più piccola, (< 10 metri.). Di conseguenza, la lettura dei dati complessivi va effettuata tenendo conto di tale attribuzione.

La Tavola 4.1 riguarda il numero di posti barca per Capitaneria di Porto, al 31/12/07, distinti per tipologia di approdo e per classi di lunghezza in metri.

La Tavola 4.2 sintetizza la precedente classificando i dati per Regione.

Rispetto all'anno precedente il numero complessivo dei posti barca in Italia nel 2007 è praticamente stabile (cfr. Tavola 4.8) e sembra rallentare, quindi, la crescita riscontrata negli anni precedenti.

Tuttavia a livello locale si registrano due diverse tendenze: sono, infatti, diminuiti i posti barca nelle regioni del Centro Nord (Liguria, Friuli e Toscana) ma tale calo è stato compensato da un aumento delle stesse infrastrutture nel Centro Sud.

L'osservazione della Tavola 4.1 evidenzia come Livorno resti il Compartimento Marittimo con il maggior numero di posti barca (14.050). I dati a livello regionale (cfr. Tavola 4.2) confermano ancora al primo posto la Liguria, con 23.614 posti barca nel 2007.

La Tavola 4.3, di elevato livello di dettaglio, mostra la distribuzione dei posti barca per singolo Comune costiero, evidenziando anche la tipologia di struttura, il numero di società concessionarie che gestiscono i posti barca e la percentuale di servizi di cui godono i posti barca presenti in ogni Comune. A tale riguardo, occorre tenere presente che i dati comprendono anche quelli relativi a località poste in prossimità dei Comuni costieri che possono essere dotate: a) di posti barca e di strutture classificate come porti turistici; b) di posti barca realizzati all'interno di porti commerciali (approdo turistico); c) di punti di ormeggio.

Le Tavole 4.4A e 4.4B sintetizzano, in termini assoluti e percentuali, il numero di posti barca e le dotazioni di servizi per Regione.

Le Tavole 4.5A e 4.5B - che illustrano, in termini assoluti e percentuali, le diverse dotazioni di servizio per tipologia di struttura - evidenziano come i porti turistici siano le tipologie di approdo maggiormente dotate di servizi.

Dalle Tavole 4.6A e 4.6B si nota, inoltre, come il numero dei servizi di supporto ai posti barca sia connesso anche alla dimensione delle infrastrutture.

Le Tavole 4.7A e 4.7B illustrano la distribuzione dei posti barca per classi di lunghezza e per tipologia di struttura, mettendo, anche, in rilievo come i posti barca di lunghezza compresa tra 10 e 24 metri siano particolarmente concentrati nei porti turistici.

La Tavola 4.8 sintetizza, infine, le serie storiche 1998-2007 del numero di posti barca disponibili annualmente per ogni Regione.

TAVOLA 4.1 - NUMERO DI POSTI BARCA PER CAPITANERIA DI PORTO, TIPOLOGIA DI STRUTTURA E CLASSI DI LUNGHEZZA AL 31/12/07

Capitanerie di Porto	Tipologia di struttura		Classi di lunghezza in metri					Posti barca totali
	Porto turistico	Approdo turistico	Punto di ormeggio	fino a 10,00 metri o non specificati	da 10,01 a 12 m	da 12,01 a 18 m	da 18,01 a 24 m	oltre 24 m
1 Imperia	1.729	1.560	291	2.317	412	512	233	106
2 Savona	2.181	1.044	-	2.006	677	437	82	23
3 Genova	1.145	6.737	1.352	7.210	1.063	649	167	145
4 La Spezia	2.083	1.627	3.765	6.460	298	578	62	77
5 Marina di Carrara	-	511	528	890	107	41	1	1.039
6 Viareggio	-	765	396	659	208	185	68	41
7 Livorno	4.445	4.610	4.995	8.686	2.764	2.263	270	67
8 Portoferraio	346	-	529	608	113	138	10	6
9 Civitavecchia	298	1.550	-	1.812	27	9	-	1.848
10 Roma	931	1.447	718	1.559	755	611	105	66
11 Gaeta	850	1.388	591	1.772	243	553	45	216
12 Napoli	2.022	3.577	2.002	4.329	1.667	912	504	189
13 Torre del Greco	108	-	288	348	42	6	-	396
14 Castellammare di Stabia	2.036	445	760	1.593	787	846	13	2
15 Salerno	2.631	3.041	250	2.737	1.274	1.172	471	268
16 Vibo Valentia Marina	1.533	367	245	1.439	335	267	91	13
17 Gioia Tauro	-	-	141	55	-	86	-	141
18 Reggio Calabria	547	-	-	468	32	44	2	1
19 Crotone	120	1.167	-	541	341	385	12	8
20 Taranto	-	691	313	651	159	153	27	14
21 Gallipoli	-	457	4.673	4.030	733	304	60	3
22 Brindisi	-	1.218	144	1.044	164	129	15	10
23 Bari	1.384	-	476	1.489	242	99	30	5
24 Molfetta	100	664	171	741	113	66	10	5
25 Manfredonia	310	85	823	993	155	70	-	-
26 Termoli	125	163	-	252	33	2	1	288

Segue: TAVOLA 4.1 - NUMERO DI POSTI BARCA PER CAPITANERIA DI PORTO, TIPOLOGIA DI STRUTTURA E CLASSI DI LUNGHEZZA AL 31/12/07

Capitanerie di Porto	Tipologia di struttura			Classi di lunghezza in metri					Posti barca totali
	Porto turistico	Approdo turistico	Punto di ormeggio	fino a 10,00 metri o non specificati	da 10,01 a 12 m	da 12,01 a 18 m	da 18,01 a 24 m	oltre 24 m	
27 Ortona	391	304	-	463	133	79	20		695
28 Pescara	-	1.746	254	1.513	237	187	33	30	2.000
29 San Benedetto del Tronto	-	1.362	-	808	348	156	40	10	1.362
30 Ancona	430	2.717	-	1.809	909	280	149		3.147
31 Pesaro	289	730	30	563	184	246	47	9	1.049
32 Rimini	1.154	1.307	164	1.475	499	539	63	49	2.625
33 Ravenna	-	2.414	245	1.105	666	830	45	13	2.659
34 Chioggia	-	434	-	265	98	65	4	2	434
35 Venezia	59	3.146	-	1.959	726	393	59	68	3.205
36 Monfalcone	-	7.735	-	4.475	1.799	1.245	186	30	7.735
37 Trieste	819	3.334	1.143	4.742	467	87			5.296
38 Cagliari	2.246	2.503	731	3.181	1.066	947	211	75	5.480
39 Olbia	451	105	-	472	21	47	16		556
40 La Maddalena	1.885	1.512	20	2.180	772	375	65	25	3.417
41 Porto Torres	3.787	1.877	-	4.643	483	250	283	5	5.664
42 Oristano	400	-	-	359	32	9			400
43 Messina	-	125	35	35	66	43	11	5	160
44 Catania	220	366	1.028	1.364	129	67	49	5	1.614
45 Augusta	-	-	1.093	1.089	4				1.093
46 Siracusa	84	1.233	-	1.077	136	38	46	20	1.317
47 Pozzallo	-	-	251	220	23	8			251
48 Gela	163	-	-	126	21	11	4	1	163
49 Porto Empedocle	100	448	454	958	38	6			1.002
50 Mazara del Vallo	323	-	50	210	163				373
51 Trapani	2.118	246	-	1.916	322	90	23	13	2.364
52 Palermo	1.966	2.039	467	3.320	656	446	37	13	4.472
53 Milazzo	874	580	-	663	472	222	55	42	1.454
Totale	42.683	69.377	29.416	95.679	23.214	17.183	3.725	1.675	141.476

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

TAVOLA 4.2 - NUMERO DI POSTI BARCA PER REGIONE, TIPOLOGIA DI STRUTTURA E CLASSI DI LUNGHEZZA AL 31/12/07

Regione	Tipologia di struttura			Classi di lunghezza					Posti barca totali
	Porto turistico	Approdo turistico	Punto di ormeggio	fino a 10,00 metri o non specificati	da 10,01 a 12 m	da 12,01 a 18 m	da 18,01 a 24 m	oltre 24 m	
Liguria	7.138	10.968	5.408	17.993	2.450	2.176	544	351	23.514
Toscana	4.791	5.886	6.448	10.843	3.192	2.627	349	114	17.125
Lazio	2.079	4.385	1.309	5.143	1.025	1.173	150	282	7.773
Campania	6.797	7.063	3.300	9.007	3.770	2.936	988	459	17.160
Calabria	2.200	1.534	386	2.503	708	782	105	22	4.120
Puglia	1.794	3.115	6.600	8.948	1.566	821	142	32	11.509
Molise	125	163	-	252	33	2	1	-	288
Abruzzo	391	2.050	254	1.976	370	266	53	30	2.695
Marche	719	4.809	30	3.180	1.441	682	236	19	5.558
Emilia-Romagna	1.154	3.721	409	2.580	1.165	1.369	108	62	5.284
Veneto	59	3.580	-	2.224	824	458	63	70	3.639
Friuli-Venezia Giulia	819	11.069	1.143	9.217	2.266	1.332	186	30	13.031
Sardegna	8.769	5.997	751	10.835	2.374	1.628	575	105	15.517
Sicilia	5.848	5.037	3.378	10.978	2.030	931	225	99	14.263
Totale	42.683	69.377	29.416	95.679	23.214	17.183	3.725	1.675	141.476

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

TAVOLA 4.3 - NUMERO DI POSTI BARCA PER COMUNE, TIPOLOGIA DI STRUTTURA, LICENZE, DOTAZIONI E CAPITANERIA DI PORTO AL 31/12/07

Comune	Numero di posti barca	Di cui situati in:			N° di licenze (1)	% di posti barca dotati di:										Capitaneria di Porto (2)
		Porto turistico	Approdo turistico	Punto di ormeggio		Attracco	Acqua	Luce	Carburante	Vigilanza	Informazioni turistiche che	Servizi Igienici	Parcheggio	Alaggio	Rifiuti	
Borghera	203	-	-	-	1	100	100	-	-	-	100	100	100	100	100	1
Diano Marina	253	-	-	-	1	100	100	-	100	100	100	100	100	100	100	1
Imperia	674	-	610	64	2	100	91	91	91	91	91	91	91	91	91	1
Riva Ligure	127	-	-	127	1	100	100	-	-	-	-	-	-	100	100	1
San Bartolomeo Al Mare	154	-	-	-	1	100	100	100	-	100	100	-	100	100	100	1
Sanremo	950	-	950	-	6	100	100	98	98	83	98	98	98	98	83	1
Santo Stefano Al Mare	1.089	989	-	100	2	100	100	91	91	91	91	100	100	100	100	1
Taggia	130	-	-	-	1	100	100	100	-	-	-	100	100	100	100	1
Alasio	550	-	550	-	20	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2
Andora	844	-	-	-	22	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2
Celle Ligure	80	-	80	-	1	100	100	-	100	-	100	100	100	100	100	2
Finale Ligure	550	-	-	-	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2
Loano	414	-	414	-	14	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2
Varazze	787	-	-	-	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2
Camogli	174	-	-	-	1	100	100	-	-	-	100	100	100	100	100	3
Chiavari	464	-	464	-	2	100	100	-	-	-	100	100	100	100	100	3
Genova	4.851	-	3.519	1.332	36	77	91	91	10	41	10	90	37	89	83	3
Lavagna	1.509	-	1.509	-	1	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	3
Portofino	236	-	-	-	1	100	100	100	100	100	100	100	-	100	100	3
Rapallo	1.245	-	1.245	-	2	100	87	87	87	87	87	87	87	87	100	3
S. Margherita Ligure	400	-	-	-	12	100	100	100	100	-	-	100	-	100	100	3
Sestri Levante	335	-	-	-	8	100	-	-	100	-	-	100	100	100	100	3
Zoagli	20	-	-	20	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Bocca Di Magra	2.000	-	-	-	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	4
Bonassola	60	-	60	-	1	100	-	-	-	-	100	100	-	100	100	4
La Spezia	2.932	-	1.143	1.789	35	75	77	77	17	54	19	84	24	59	35	4
Lerici	400	-	62	338	3	86	100	100	-	-	-	16	16	86	16	4
Levanto	60	-	60	-	1	100	-	-	-	-	-	100	-	100	100	4
Monterosso	85	53	32	-	2	100	-	-	-	-	-	62	-	38	100	4
Portovenere	1.758	-	270	1.488	17	86	67	67	-	15	14	24	55	64	31	4
Sarzana Marina	150	-	-	150	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	4
Vernazza	30	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100	4
Carrara	575	-	195	380	5	100	35	35	34	34	34	34	34	59	34	5
Cinquale	316	-	316	-	2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	5
Massa	148	-	-	148	3	100	-	-	-	5	-	-	5	5	-	5
Viareggio	1.161	-	765	396	12	100	100	100	-	79	-	78	9	10	67	6
Castiglione Della Pescaia	1.194	893	115	186	12	100	95	95	75	89	75	89	86	86	100	7
Cecina (Li)	568	-	-	-	1	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	7
Follonica	75	-	-	75	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
Grosseto	568	-	568	-	1	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	7

Segue: TAVOLA 4.3 - NUMERO DI POSTI BARCA PER COMUNE, TIPOLOGIA DI STRUTTURA, LICENZE, DOTAZIONI E CAPITANERIA DI PORTO AL 31/12/07

Comune	Numero di posti barca	Di cui situati in:			N° di licenze (1)	% di posti barca dotati di:										Capitaneria di Porto (2)
		Porto turistico	Approdo turistico	Punto di ormeggio		Informa										
						Attracco	Acqua	Luce	Carburante	Vigilanza	Servizi igienici	Parcheggio	Alaggio	Rifiuti		
Isola Del Giglio	447	-	-	447	3	100	55	55	55	-	-	-	-	55	55	7
Livorno	920	-	-	920	8	100	100	-	85	-	85	11	85	96	100	7
Monte Argentario	974	-	-	974	22	100	93	93	13	76	-	14	1	15	98	7
Orbetello	800	-	-	800	6	100	100	-	-	-	-	-	100	100	-	7
Piombino	608	448	-	160	5	100	100	74	74	100	100	100	100	100	100	7
Pisa	3.400	-	3.400	-	1	100	100	100	100	-	100	100	100	100	100	7
Porto Ercole	1.138	1.138	-	-	9	42	100	42	58	100	-	58	58	100	100	7
Rosignano Marittimo	1.672	655	177	840	14	100	59	39	49	46	46	67	70	70	83	7
San Vincenzo	350	-	350	-	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	7
Scarlino	743	743	-	-	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	7
Talamone	593	-	-	593	16	100	100	100	100	100	-	-	100	100	100	7
Campo Nell'Elba	33	33	-	-	3	100	100	100	100	100	-	-	100	100	100	8
Marciana	117	-	-	117	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
Marciana	5	-	-	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
Marciana Marina	492	85	-	407	7	37	54	37	54	37	-	17	-	17	17	8
Porto Azzurro	228	228	-	-	5	100	100	100	100	-	100	-	-	100	100	8
Cerveteri	400	-	400	-	4	-	100	-	-	100	-	100	100	100	100	9
Ladispoli	800	-	800	-	8	-	100	-	-	100	-	100	100	100	100	9
Montalto Di Castro	350	-	350	-	1	100	100	100	-	100	100	100	100	100	100	9
Santa Marinella	298	298	-	-	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	9
Anzio	100	100	-	-	1	100	-	-	100	-	100	-	-	-	-	10
Fiumicino	1.144	-	444	700	39	100	100	100	15	21	-	24	21	21	-	10
Nettuno	773	-	773	-	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	10
Roma - Lido Di Ostia	1.079	831	230	18	4	100	98	98	77	78	77	78	77	78	77	10
Fornia	601	180	421	-	2	100	100	100	30	100	30	30	100	30	100	11
Gaeta	459	10	200	249	5	100	100	100	44	98	46	44	44	46	100	11
Ponza	232	-	-	232	8	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	11
S. Felice Circeo	490	380	-	110	2	100	100	78	78	100	78	100	78	78	100	11
Scauri	140	140	-	-	2	100	100	100	-	100	100	100	-	100	100	11
Terracina	767	100	667	-	18	100	100	100	87	100	100	100	87	87	100	11
Ventotene	140	40	100	-	2	100	100	100	-	100	-	-	-	29	-	11
Bacoli	1.010	1.010	-	-	1	100	100	-	100	-	-	-	-	-	100	12
Capri	315	295	20	-	2	94	100	94	94	94	-	94	94	94	94	12
Casamicciola	231	-	231	-	1	100	100	100	-	100	-	100	-	-	-	12
Castellammare Di Stabia	852	-	852	-	11	100	100	100	-	100	-	100	-	95	-	12
Castelvulturno	201	201	-	-	1	100	100	-	100	-	-	-	-	-	100	12
Forio	363	-	363	-	2	100	100	100	-	-	100	-	100	100	100	12
Ischia	274	-	274	-	7	100	100	100	-	100	100	100	-	-	100	12
Lacco Ameno	248	248	-	-	1	100	100	100	-	100	-	100	-	-	100	12
Napoli	2.547	-	1.345	1.202	33	100	100	100	77	93	66	81	77	81	100	12
Pozzuoli	800	-	-	800	5	100	100	100	-	100	-	-	-	-	100	12

Segue: TAVOLA 4.3 - NUMERO DI POSTI BARCA PER COMUNE, TIPOLOGIA DI STRUTTURA, LICENZE, DOTAZIONI E CAPITANERIA DI PORTO AL 31/12/07

Comune	Numero di posti barca	Di cui situati in:			N° di licenze (1)	% di posti barca dotati di:								Capitaneria di Porto (2)			
		Porto turistico	Approdo turistico	Punto di ormeggio		Informa											
						Attracco	Acqua	Luce	Carburante	Vigilanza	Servizi igienici	Parcheggio	Alaggio		Rifiuti		
Procida Portici Torre Del Greco Castellammare Di Stabia Marina Della Lobra Marina Di Puolo Massa Lubrense Piano Di Sorrento San'Agello Sorrento Torre Annunziata Vico Equense	760	268	492	-	12	100	100	100	35	100	100	100	-	46	100	12	
	108	108	-	-	2	100	-	100	-	100	-	100	-	-	-	100	13
	288	-	-	288	11	100	100	100	100	10	10	10	100	100	100	13	
	1.122	1.122	-	-	10	100	100	100	100	100	-	100	-	100	-	100	14
	300	-	300	-	5	100	-	-	-	100	100	-	100	100	100	14	
	80	-	-	80	2	100	-	-	-	100	100	-	100	100	100	14	
	680	-	-	680	7	-	-	-	-	100	100	-	88	-	-	14	
	115	115	-	-	8	100	100	100	100	100	-	-	-	100	-	14	
	45	-	45	-	1	100	100	100	-	100	-	-	-	-	-	14	
	345	345	-	-	5	100	-	-	-	72	-	-	72	-	100	14	
Sorrento Torre Annunziata Vico Equense Agropoli Amalfi Camerota Casal Velino Castellabate Centola Cetara Maiori Pisciotta Pollica Postitano S. Giovanni A Piro Salerno Santa Marina Sapri Vibonati	454	454	-	-	7	100	100	100	-	100	-	-	-	-	-	14	
	100	-	100	-	1	100	100	100	-	100	-	-	-	100	-	14	14
	1.308	1.308	-	-	16	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	15	15
	228	228	-	-	5	100	100	100	100	-	-	100	100	100	100	15	15
	308	-	308	-	2	100	100	100	100	-	-	100	100	100	100	15	15
	210	210	-	-	1	100	100	100	100	-	-	100	100	100	100	15	15
	108	-	108	-	4	100	100	100	100	100	-	-	100	100	-	15	15
	80	80	-	-	1	100	100	100	-	100	100	-	100	100	-	15	15
	70	-	-	70	1	100	100	100	-	100	100	-	100	100	-	15	15
	100	100	-	-	1	100	100	100	-	100	-	-	100	100	-	15	15
Belmonte Calabro Belvedere Marittimo Cetraro Marina Diamante Fiumefreddo Bruzio Fuscaldo Maratea Paola San Lucido Tropea Gioia Tauro Bagnara Calabra Roccella Jonica	100	100	100	-	4	100	100	100	100	100	-	-	100	100	100	15	15
	205	205	-	-	3	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	15
	130	-	-	130	3	100	-	-	-	100	100	-	100	100	100	15	15
	200	200	-	-	4	100	100	-	-	100	100	-	100	100	100	15	15
	2.030	-	2.030	-	16	100	100	100	100	100	-	100	-	100	100	15	15
	300	300	-	-	1	100	100	100	-	100	100	100	100	100	100	15	15
	495	-	495	-	4	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	15	15
	50	-	-	50	1	100	-	-	-	100	-	-	100	-	-	15	15
	25	-	-	25	1	100	100	-	-	100	-	100	-	100	-	16	16
	282	-	247	35	2	88	100	88	88	88	88	100	100	100	88	100	16

Segue: TAVOLA 4.3 - NUMERO DI POSTI BARCA PER COMUNE, TIPOLOGIA DI STRUTTURA, LICENZE, DOTAZIONI E CAPITANERIA DI PORTO AL 31/12/07

Comune	Numero di posti barca	Di cui situati in:			N° di licenze (1)	% di posti barca dotati di:								Capitaneria di Porto (2)	
		Porto turistico	Approdo turistico	Punto di ormeggio		Informa									
						Attracco	Acqua	Luce	Carburante	Vigilanza	Servizi igienici	Parcheggio	Alaggio		Rifiuti
Badolato	297	-	297	-	1	100	100	100	-	100	-	100	100	100	19
Cariati	120	120	-	-	1	-	100	-	-	-	-	-	100	-	19
Cassano J.	128	-	128	-	1	-	100	100	100	100	100	100	100	100	19
Ciro' Marina	340	-	340	-	1	-	100	100	-	-	-	100	100	100	19
Corigliano Calabro	100	-	100	-	1	100	-	100	-	-	-	100	100	100	19
Crotone	302	-	302	-	5	100	100	100	100	100	-	100	100	100	19
Leporano	120	-	-	120	1	100	100	-	100	-	-	100	100	100	20
Maruggio	242	-	242	-	2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	20
Taranto	642	-	449	193	5	100	100	100	9	100	72	100	100	100	20
Andrano	44	-	-	44	1	100	-	-	-	-	-	-	-	100	21
Castrignano Del Capo	700	-	300	400	6	100	64	100	100	100	100	100	64	100	21
Castro	205	-	-	205	1	100	100	100	-	-	100	100	-	100	21
Corsano	30	-	-	30	1	100	-	-	-	-	-	-	-	100	21
Gallipoli	1.079	-	-	1.079	15	100	37	32	18	69	52	58	22	18	21
Lecce	415	-	-	415	3	100	-	-	-	-	100	-	-	100	21
Melendugno	564	-	157	407	5	100	28	28	100	100	100	100	28	100	21
Morciano Di Leuca	200	-	-	200	1	100	-	-	100	100	100	-	-	100	21
Nardo'	150	-	-	150	1	100	-	-	-	100	100	100	-	100	21
Otranto	398	-	-	398	4	100	-	-	94	94	94	-	94	100	21
Porto Cesareo	810	-	-	810	6	100	83	-	-	83	83	83	-	100	21
S.Cesarea Terme	60	-	-	60	1	100	-	-	-	-	-	-	100	100	21
Tricase	220	-	-	220	4	100	91	91	91	-	91	91	91	100	21
Ugento	255	-	-	255	2	100	100	100	100	-	100	100	-	100	21
Brindisi	962	-	918	44	4	100	100	95	66	95	95	95	66	95	22
Fasano	300	-	300	-	5	-	50	-	-	40	-	-	50	50	22
Ostuni	100	-	-	100	1	100	100	100	-	100	100	100	-	-	22
Bari	1.038	562	-	476	14	100	90	90	44	100	-	84	44	58	23
Mola Di Bari	220	220	-	-	4	100	100	100	-	100	100	100	100	100	23
Monopoli	192	192	-	-	3	100	100	100	-	100	100	100	100	-	23
Polignano	410	410	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	23
Bisceglie	532	-	532	-	2	100	100	100	20	100	20	100	20	100	23
Giovinazzo	100	100	-	-	3	100	100	100	-	-	100	-	-	-	24
Molfetta	171	-	-	171	3	82	100	100	-	18	82	82	82	18	24
Trani	132	-	132	-	2	100	100	100	-	100	100	100	-	-	24
Cagnano	38	-	-	38	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	25
Ischitella	155	-	85	70	3	100	55	55	-	55	55	55	55	55	25
Manfredonia	355	-	-	355	6	100	100	100	48	100	100	70	39	79	25
Margherita Di Savoia	200	-	-	200	2	100	100	100	-	-	-	-	-	100	25
Martinata	160	-	-	160	2	100	100	100	-	100	100	-	-	100	25
Vieste	310	310	-	-	5	100	100	100	-	100	-	100	-	-	25
Campomarino	125	125	-	-	1	100	100	100	-	100	-	100	100	100	26

Segue: TAVOLA 4.3 - NUMERO DI POSTI BARCA PER COMUNE, TIPOLOGIA DI STRUTTURA, LICENZE, DOTAZIONI E CAPITANERIA DI PORTO AL 31/12/07

[illegible]

Segue: TAVOLA 4.3 - NUMERO DI POSTI BARCA PER COMUNE, TIPOLOGIA DI STRUTTURA, LICENZE, DOTAZIONI E CAPITANERIA DI PORTO AL 31/12/07

Comune	Numero di posti barca	Di cui situati in:			N° di licenze (1)	% di posti barca dotati di:								Capitaneria di Porto (2)		
		Porto turistico	Approdo turistico	Punto di ormeggio		Informa										
						Attracco	Acqua	Luce	Carburante	Vigilanza	zioni turistiche	Servizi Igienici	Parcheggio		Alaggio	Rifiuti
Comune	315	-	315	-	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	36
	539	-	539	-	2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	36
	144	-	144	-	1	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	36
	48	-	48	-	1	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	36
	48	-	48	-	1	100	100	100	-	-	-	-	100	-	-	36
	5.296	819	3.334	1.143	55	95	73	64	15	15	15	35	68	39	15	37
	375	-	375	-	1	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	38
	170	-	-	-	1	100	100	-	-	-	-	-	100	-	-	38
	1.286	279	276	731	10	100	97	97	28	93	91	99	57	66	76	38
	306	6	300	-	7	98	98	98	-	98	-	98	-	98	98	38
	943	-	943	-	8	100	100	100	-	92	92	92	92	92	92	38
	305	-	-	-	1	100	100	100	-	100	100	100	100	100	100	38
	19	-	19	-	1	100	100	100	-	100	100	100	100	100	100	38
	457	-	-	-	1	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	38
	27	-	27	-	1	100	100	100	-	100	100	100	100	100	100	38
	187	-	-	-	1	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	38
	141	-	-	-	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	38
	228	-	228	-	1	100	100	100	-	100	100	100	100	100	100	38
	335	-	335	-	1	100	100	-	100	100	100	100	-	100	100	38
	701	-	-	-	3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	38
	105	-	105	-	1	100	100	100	100	100	100	-	100	100	100	39
	451	-	-	-	3	100	100	100	-	-	-	100	-	-	-	39
	1.750	1.565	185	-	5	100	100	100	89	100	100	100	100	100	100	40
	197	-	197	-	7	100	57	57	-	-	23	-	72	-	100	40
	490	320	170	-	3	100	100	100	100	65	100	100	88	65	100	40
860	-	860	-	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	40	
100	-	100	-	3	100	100	100	-	100	100	100	100	100	-	40	
20	-	-	20	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	
3.782	2.847	935	-	41	100	100	100	89	100	89	100	97	97	97	41	
540	540	-	-	6	100	100	100	100	-	-	100	100	100	100	41	
400	400	-	-	2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	41	
942	-	942	-	10	100	100	100	62	100	100	100	72	90	100	41	
400	400	-	-	1	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	42	
35	-	-	35	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	
125	-	125	-	1	100	100	100	-	100	100	100	-	-	-	43	
268	-	-	268	8	100	89	89	66	100	-	-	89	89	89	44	
350	-	-	350	7	100	100	71	-	100	29	43	-	100	71	44	
510	220	-	290	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	44	
486	-	366	120	3	100	88	75	75	100	75	75	75	75	100	44	
1.093	-	-	1.093	12	100	100	100	-	100	100	100	100	100	100	45	
464	-	464	-	7	100	100	100	100	100	100	100	70	100	100	46	

Segue: TAVOLA 4.3 - NUMERO DI POSTI BARCA PER COMUNE, TIPOLOGIA DI STRUTTURA, LICENZE, DOTAZIONI E CAPITANERIA DI PORTO AL 31/12/07

Comune	Numero di posti barca	Di cui situati in:			N° di licenze (1)	% di posti barca dotati di:										Capitaneria di Porto (2)
		Porto turistico	Approdo turistico	Punto di ormeggio		Informa										
						Attracco	Acqua	Luce	Carburante	Vigilanza	Informazioni turistiche	Servizi igienici	Parcheggio	Alaggio	Rifiuti	
Portopalo Di Capo Passero	14	14	-	-	1	100	100	100	-	-	-	100	100	100	100	46
Siracusa	839	70	769	-	9	100	100	100	-	92	-	100	38	92	-	46
Pozzallo	210	-	-	210	4	100	100	100	100	100	-	100	90	100	100	47
Vittoria	41	-	-	41	1	100	100	100	100	100	100	100	-	100	-	47
Gela	163	163	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48
Lampedusa E Linosa	11	-	-	11	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100	49
Licata	100	100	-	-	1	100	100	100	100	-	-	-	100	100	-	49
Porto Empedocle	120	-	-	120	2	100	100	100	-	100	100	42	-	42	42	49
S. Leone	448	-	448	-	9	100	100	100	100	100	100	100	-	100	100	49
Sciacca	323	-	-	323	2	100	100	100	-	100	100	100	100	-	100	49
Campobello Di Mazara	50	-	-	50	1	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	50
Castelvetrano	50	50	-	-	1	100	100	-	100	100	-	-	-	-	-	50
Mazara Del Vallo	273	273	-	-	2	100	100	100	100	100	-	-	100	100	-	50
Bonagia	202	202	-	-	3	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	51
Castellammare Del Golfo	810	-	-	-	6	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	51
Favignana	390	390	30	-	39	100	93	93	32	32	93	32	39	86	100	51
Marsala	166	-	166	-	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	51
Pantelleria	164	114	50	-	3	100	100	51	-	79	-	49	-	49	49	51
San Vito Lo Capo	400	400	-	-	2	100	100	100	-	100	-	100	-	-	-	51
Valderice	202	202	-	-	3	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	51
Acquasanta	689	-	689	-	1	100	100	100	-	100	100	100	100	100	100	52
Addaura	150	-	150	-	1	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	52
Arenella	267	-	-	267	1	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	52
Capo Gallo	140	-	140	-	1	100	100	100	-	100	100	100	100	100	100	52
Isola Delle Femmine	300	300	-	-	3	100	100	100	-	100	-	100	-	100	-	52
Mondello	200	-	200	-	1	100	100	100	-	100	-	-	-	-	-	52
Palermo	956	616	340	-	3	100	100	100	90	100	90	100	100	100	100	52
Porticello	20	20	-	-	1	100	100	-	100	-	-	-	-	-	-	52
Porto Di Termini Imerese	230	230	-	-	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	52
San Nicola L'Arena	520	-	520	-	6	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	52
Sferracavallo	100	100	-	-	2	100	-	-	-	100	-	-	-	100	-	52
Terrasini	700	700	-	-	5	100	100	100	100	100	-	-	-	-	100	52
Trappeto	200	-	-	200	3	100	100	-	-	100	-	100	-	-	100	52
Capo D'Orlando	200	-	200	-	1	-	100	100	100	100	-	100	-	100	100	53
Furnari	639	639	-	-	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	53
Lipari	240	-	240	-	2	100	100	100	-	100	-	-	-	-	-	53
Milazzo	140	-	140	-	1	100	100	100	-	100	100	100	-	-	100	53
S. Agata Di Militello	67	67	-	-	3	100	100	100	100	-	-	-	100	100	-	53
Santa Marina Salina	168	168	-	-	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	53
Totale	141.476	42.683	69.377	29.416	1.358	94	91	84	56	74	53	76	66	75	77	

(1) in concessione demaniale

(2) 1=Imperia, 2=Savona, 3=Genova, 4=La Spezia, 5=Marina di Carrara, 6=Viareggio, 7=Livorno, 8=Portoferraio, 9=Civitavecchia, 10=Roma, 11=Gaeta, 12=Napoli, 13=Torre del Greco, 14=Castellammare di Stabia, 15=Salerno, 16=Vibo Valentia Marina, 17=Giolia Tauro, 18=Reggio Calabria, 19=Crotone, 20=Taranto, 21=Galipoli, 22=Brindisi, 23=Bari, 24=Molfetta, 25=Manfredonia, 26=Termoli, 27=Ortona, 28=Pescara, 29=San Benedetto del Tronto, 30=Ancona, 31=Pesaro, 32=Rimini, 33=Ravenna, 34=Chioggia, 35=Venezia, 36=Montalcone, 37=Trieste, 38=Cagliari, 39=Olbia, 40=La Maddalena, 41=Porto Torres, 42=Oristano, 43=Messina, 44=Catania, 45=Augusta, 46=Siracusa, 47=Pozzallo, 48=Gela, 49=Porto Empedocle, 50=Mazara del Vallo, 51=Trapani, 52=Palermo, 53=Milazzo

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

TAVOLA 4.4A - NUMERO DI POSTI BARCA PER DOTAZIONE DI SERVIZI E PER REGIONE AL 31/12/07

Regione	Posti barca dotati di:										Totale posti barca
	Attracco	Acqua	Luce	Carburante	Vigilanza	Informazioni turistiche	Servizi Igienici	Parcheggio	Alaggio	Rifiuti	
Liguria	21.366	21.004	20.770	12.400	14.838	10.715	20.334	15.673	20.765	16.812	23.514
Toscana	15.953	15.171	12.206	11.237	8.767	8.289	10.815	11.930	12.890	14.304	17.125
Lazio	6.573	7.655	6.345	3.835	6.293	4.029	5.509	5.544	5.323	5.909	7.773
Campania	16.460	15.467	14.144	7.922	14.477	6.117	10.922	7.651	11.366	12.863	17.160
Calabria	3.050	3.900	2.808	2.291	2.437	1.628	3.500	3.088	3.579	3.614	4.120
Puglia	11.178	7.939	6.545	4.157	8.596	7.358	8.123	4.607	5.909	9.425	11.509
Molise	288	288	288	163	288	163	288	125	288	288	288
Abruzzo	2.390	2.695	2.600	1.941	2.495	2.391	2.400	2.004	2.204	2.695	2.695
Marche	5.558	5.414	5.414	4.825	4.659	2.347	5.025	5.558	4.889	4.889	5.558
Emilia-Romagna	5.215	4.918	4.918	2.541	4.304	3.276	4.525	3.484	3.749	4.795	5.284
Veneto	3.639	3.639	3.380	2.913	3.432	3.429	3.380	3.417	3.639	3.639	3.639
Friuli-Venezia Giulia	12.608	11.622	11.101	7.007	7.007	7.007	8.066	9.998	8.227	7.007	13.031
Sardegna	15.511	15.368	14.856	10.555	13.974	11.109	14.592	13.045	13.507	13.867	15.517
Sicilia	13.900	13.561	13.274	7.441	13.010	6.625	9.586	7.620	10.158	8.399	14.263
Totale	133.689	128.641	118.649	79.228	104.577	74.483	107.065	93.744	106.493	108.506	141.476

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

TAVOLA 4.4B - NUMERO DI POSTI BARCA PER DOTAZIONE DI SERVIZI E PER REGIONE AL 31/12/07 - PERCENTUALI SUL TOTALE REGIONALE

Regione	Posti barca dotati di:										Totale
	Attracco	Acqua	Luce	Carburante	Vigilanza	Informazioni turistiche	Servizi Igienici	Parcheggio	Alaggio	Rifiuti	
Liguria	90,9	89,3	88,3	52,7	63,1	45,6	86,5	66,7	88,3	71,5	100,0
Toscana	93,2	88,6	71,3	65,6	51,2	48,4	63,2	69,7	75,3	83,5	100,0
Lazio	84,6	98,5	81,6	49,3	81,0	51,8	70,9	71,3	68,5	76,0	100,0
Campania	95,9	90,1	82,4	46,2	84,4	35,6	63,6	44,6	66,2	75,0	100,0
Calabria	74,0	94,7	68,2	55,6	59,2	39,5	85,0	75,0	86,9	87,7	100,0
Puglia	97,1	69,0	56,9	36,1	74,7	63,9	70,6	40,0	51,3	81,9	100,0
Molise	100,0	100,0	100,0	56,6	100,0	56,6	100,0	43,4	100,0	100,0	100,0
Abruzzo	88,7	100,0	96,5	72,0	92,6	88,7	89,1	74,4	81,8	100,0	100,0
Marche	100,0	97,4	97,4	86,8	83,8	42,2	90,4	100,0	88,0	88,0	100,0
Emilia Romagna	98,7	93,1	93,1	48,1	81,5	62,0	85,6	65,9	71,0	90,7	100,0
Veneto	100,0	100,0	92,9	80,0	94,3	94,2	92,9	93,9	100,0	100,0	100,0
Friuli Venezia Giulia	96,8	89,2	85,2	53,8	53,8	53,8	61,9	76,7	63,1	53,8	100,0
Sardegna	100,0	99,0	95,7	68,0	90,1	71,6	94,0	84,1	87,0	89,4	100,0
Sicilia	97,5	95,1	93,1	52,2	91,2	46,4	67,2	53,4	71,2	58,9	100,0
Percentuali medie	94,5	90,9	83,9	56,0	73,9	52,6	75,7	66,3	75,3	76,7	100,0

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

TAVOLA 4.5A - NUMERO DI POSTI BARCA PER DOTAZIONE DI SERVIZI E PER TIPOLOGIA DI STRUTTURA AL 31/12/07

Tipologia di struttura	Posti barca dotati di:										Totale posti barca
	Attracco	Acqua	Luce	Carburante	Vigilanza	Informazioni turistiche	Servizi Igienici	Parcheggio	Alaggio	Rifiuti	
Porto turistico	41.144	40.024	36.800	32.449	33.750	23.225	33.552	31.028	33.579	33.260	42.683
Approdo turistico	66.496	66.996	64.343	39.738	55.340	40.591	60.045	51.866	57.127	58.190	69.377
Punto di ormeggio	26.049	21.621	17.506	7.041	15.487	10.667	13.468	10.850	15.787	17.056	29.416
Totale	133.689	128.641	118.649	79.228	104.577	74.483	107.065	93.744	106.493	108.506	141.476

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

TAVOLA 4.5B - NUMERO DI POSTI BARCA PER DOTAZIONE DI SERVIZI E PER TIPOLOGIA DI STRUTTURA AL 31/12/07 - PERCENTUALI SUL TOTALE DEI POSTI BARCA

Tipologia di struttura	Posti barca dotati di:										Totale
	Attracco	Acqua	Luce	Carburante	Vigilanza	Informazioni turistiche	Servizi Igienici	Parcheggio	Alaggio	Rifiuti	
Porto turistico	96,4	93,8	86,2	76,0	79,1	54,4	78,6	72,7	78,7	77,9	100,0
Approdo turistico	95,8	96,6	92,7	57,3	79,8	58,5	86,5	74,8	82,3	83,9	100,0
Punto di ormeggio	88,6	73,5	59,5	23,9	52,6	36,3	45,8	36,9	53,7	58,0	100,0
Percentuali medie	94,5	90,9	83,9	56,0	73,9	52,6	75,7	66,3	75,3	76,7	100,0

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

TAVOLA 4.6A - NUMERO DI POSTI BARCA PER CLASSI DI LUNGHEZZA E DOTAZIONI DI SERVIZI AL 31/12/07

Classi di lunghezza	Posti barca dotati di:										Totale posti barca
	Attracco	Acqua	Luce	Carburante	Vigilanza	Informazioni turistiche	Servizi Igienici	Parcheggio	Alaggio	Rifiuti	
fino a 10,00 m o non specificati	90.149	85.348	77.849	48.973	67.846	47.754	70.715	61.102	71.192	69.609	95.679
da 10,01 a 12 m	22.639	21.743	20.698	15.444	18.368	13.705	18.546	16.655	18.217	19.695	23.214
da 12,01 a 18 m	15.638	16.207	15.362	11.334	14.021	10.169	13.517	12.544	12.903	14.601	17.183
da 18,01 a 24 m	3.641	3.676	3.299	2.392	2.973	1.926	2.949	2.383	2.832	3.110	3.725
oltre 24 m	1.622	1.667	1.441	1.085	1.369	929	1.338	1.060	1.349	1.491	1.675
Totale	133.689	128.641	118.649	79.228	104.577	74.483	107.065	93.744	106.493	108.506	141.476

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

TAVOLA 4.6A - NUMERO DI POSTI BARCA PER CLASSI DI LUNGHEZZA E DOTAZIONI DI SERVIZI AL 31/12/07 - PERCENTUALI SUL TOTALE DEI POSTI BARCA

Classi di lunghezza	Posti barca dotati di:										Totale
	Attracco	Acqua	Luce	Carburante	Vigilanza	Informazioni turistiche	Servizi Igienici	Parcheggio	Alaggio	Rifiuti	
fino a 10,00 m o non specificati	94,2	89,2	81,4	51,2	70,9	49,9	73,9	63,9	74,4	72,8	100,0
da 10,01 a 12 m	97,5	93,7	89,2	66,5	79,1	59,0	79,9	71,7	78,5	84,8	100,0
da 12,01 a 18 m	91,0	94,3	89,4	66,0	81,6	59,2	78,7	73,0	75,1	85,0	100,0
da 18,01 a 24 m	97,7	98,7	88,6	64,2	79,8	51,7	79,2	64,0	76,0	83,5	100,0
oltre 24 m	96,8	99,5	86,0	64,8	81,7	55,5	79,9	63,3	80,5	89,0	100,0
Percentuali medie	94,5	90,9	83,9	56,0	73,9	52,6	75,7	66,3	75,3	76,7	100,0

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

TAV 4.7A - NUMERO DEI POSTI BARCA PER CLASSI DI LUNGHEZZA E PER TIPOLOGIA DI STRUTTURA AL 31/12/07

Tipologia di struttura turistica	Posti barca per classi di lunghezza					Totale posti barca
	fino a 10,00 metri	da 10,01 a 12 m	da 12,01 a 18 m	da 18,01 a 24 m	oltre 24 m	
Porto turistico	27.940	7.510	5.555	1.256	422	42.683
Approdo turistico	43.654	13.212	9.225	2.160	1.126	69.377
Punto di ormeggio	24.085	2.492	2.403	309	127	29.416
Totale	95.679	23.214	17.183	3.725	1.675	141.476

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

TAV 4.7B - NUMERO DEI POSTI BARCA PER CLASSI DI LUNGHEZZA E PER TIPOLOGIA DI STRUTTURA AL 31/12/07 - COMPOSIZIONE PERCENTUALE

Tipologia di struttura turistica	Posti barca per classi di lunghezza					Totali
	fino a 10,00 metri	da 10,01 a 12 m	da 12,01 a 18 m	da 18,01 a 24 m	oltre 24 m	
Porto turistico	65,5	17,6	13,0	2,9	1,0	100,0
Approdo turistico	62,9	19,0	13,3	3,1	1,6	100,0
Punto di ormeggio	81,9	8,5	8,2	1,1	0,4	100,0
Percentuali medie riga	67,6	16,4	12,1	2,6	1,2	100,0
Porto turistico	29,2	32,4	32,3	33,7	25,2	30,2
Approdo turistico	45,6	56,9	53,7	58,0	67,2	49,0
Punto di ormeggio	25,2	10,7	14,0	8,3	7,6	20,8
Percentuali medie colonna	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

TAVOLA 4.8 - NUMERO DI POSTI BARCA PER REGIONE AL 31 DICEMBRE - ANNI 1997-1999, 2001, 2003-2007

Regione	Anni									
	1997	1998	1999	2001	2003	2004	2005	2006	2007	2007
Abruzzo	1.539	1.491	1.491	1.491	2.079	2.072	2.062	2.703		2.695
Calabria	2.268	1.874	1.873	1.879	2.030	2.121	2.050	3.119		4.120
Campania	9.778	11.259	11.259	12.002	15.588	14.310	15.059	15.004		17.160
Emilia Romagna	3.641	5.431	5.461	5.355	4.392	4.745	4.745	5.354		5.284
Friuli V. G.	8.828	10.396	10.396	10.396	10.396	10.161	10.161	15.969		13.031
Lazio	6.658	7.047	7.047	7.047	6.882	6.644	6.722	7.665		7.773
Liguria	15.696	16.999	22.837	22.837	22.580	22.337	23.718	24.658		23.514
Marche	4.751	3.795	4.327	4.327	5.372	4.975	4.975	5.145		5.558
Molise	40	120	120	120	288	288	304	288		288
Puglia	7.845	7.892	7.892	7.804	8.359	8.903	8.677	10.857		11.509
Sardegna	9.611	11.320	11.320	14.201	17.541	20.639	19.977	13.151		15.517
Sicilia	8.615	8.322	8.322	8.921	9.828	10.487	10.685	13.849		14.263
Toscana	10.971	15.058	14.978	15.375	15.132	15.382	15.862	20.155		17.125
Veneto	4.291	3.562	3.562	5.118	4.546	4.978	5.699	3.639		3.639
Totale	94.532	104.566	110.885	116.873	125.013	128.042	130.696	141.556		141.476

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

APPENDICE

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 29 luglio 2008, n. 146

Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto. (GU n. 222 del 22-9-2008 - Suppl. Ordinario n. 223)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

di concerto con

Il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della giustizia, il Ministro della difesa, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro per i rapporti con le regioni

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante il codice della navigazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (parte navigazione marittima);

Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, e successive modificazioni, recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico;

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, ed in particolare l'articolo 65, secondo cui il Ministero dei trasporti, di concerto con le amministrazioni interessate, adotta il regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto;

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni recante norme sulla navigazione da diporto;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 235 del 30 agosto 1977, recante approvazione delle direttive per l'effettuazione delle visite di accertamento ai fini dell'abilitazione alla navigazione delle unità da diporto;

Visto il decreto ministeriale 19 novembre 1992, n. 566, recante regolamento sull'autorizzazione alla navigazione temporanea delle navi da diporto;

Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232, recante regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1994, n. 536, recante regolamento sul comando e sulla condotta delle unità da diporto da parte di coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431, recante regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche;

Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1999, n. 478, recante regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto;

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 2005, n. 121, recante regolamento sull'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto;

Udito il parere del Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'adunanza del 31 marzo 2008;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con la nota prot. n. 8513 del 24 luglio 2008;

Adotta il seguente regolamento:

TITOLO I

Procedure amministrative inerenti alle unità da diporto

Art. 1.

Campo di applicazione

Le disposizioni del presente regolamento riguardano le procedure amministrative inerenti alle unità da diporto di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, d'ora in poi «Codice», la disciplina delle patenti nautiche e la sicurezza della navigazione da diporto.

Art. 2.

Costruzione delle imbarcazioni da diporto

1. La dichiarazione di costruzione è facoltativa per le imbarcazioni da diporto.
2. Alle imbarcazioni da diporto iscritte nel registro delle navi in costruzione si applicano le disposizioni del libro II, titolo I, del codice della navigazione e del libro II, titolo I, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, parte navigazione marittima.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2 del presente articolo, il titolo di proprietà per l'iscrizione

nel registro delle imbarcazioni da diporto e' costituito dall'estratto del registro delle navi in costruzione.

Art. 3.

Iscrizione delle navi da diporto

1. Per l'iscrizione nei registri delle navi da diporto il proprietario presenta all'autorita' competente il titolo di proprieta' in una delle forme previste dall'articolo 10, comma 1, del presente regolamento, ovvero l'estratto del registro delle navi in costruzione e il certificato di stazza, unitamente al certificato di cancellazione dal registro straniero nel caso di navi gia' di nazionalita' estera.

2. Qualora il proprietario di una nave da diporto iscritta in uno dei registri pubblici di uno Stato membro dell'Unione europea chieda l'iscrizione nei registri nazionali, in luogo del titolo di proprieta' e' sufficiente presentare il certificato di cancellazione dal registro comunitario, dal quale risultino le generalita' del proprietario stesso e gli elementi di individuazione dell'unita'.

Art. 4.

Uffici decentrati detentori dei registri di iscrizione delle imbarcazioni da diporto

1. I registri di iscrizione delle imbarcazioni da diporto, di cui all'articolo 15 del codice, sono tenuti anche dagli uffici motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come individuati dall'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 179 del 3 agosto 2006.

Art. 5.

Iscrizione di imbarcazioni da diporto autocostruite

1. Il proprietario di un'unita' da diporto autocostruita ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del codice puo' richiedere l'iscrizione nei registri delle imbarcazioni da diporto presentando, in luogo del titolo di proprieta', una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato, corredata della documentazione fiscale attestante l'acquisto dei materiali necessari alla costruzione.

2. La documentazione tecnica per l'iscrizione delle unita' autocostruite e' costituita da un'attestazione di idoneita' rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi dell'articolo 10 del codice, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni.

3. Le imbarcazioni da diporto iscritte ai sensi del presente articolo possono essere immesse sul mercato solo dopo il decorso di cinque anni dalla data di iscrizione, previo espletamento delle procedure necessarie per la valutazione della conformita' CE, di cui all'articolo 9 del codice.

Art. 6.

Perdita di possesso

1. L'ufficio di iscrizione, ai fini dell'annotazione di cui all'articolo 15, comma 4, del codice, riporta gli estremi della denuncia di furto sul registro di iscrizione dell'unita' ed archivia la relativa licenza di navigazione.

2. Il proprietario, riacquistato il possesso dell'unita', richiede all'ufficio di iscrizione l'annotazione del rientro in possesso, presentando il verbale di restituzione dell'unita' ritrovata.

Eseguita l'annotazione, l'ufficio rilascia una nuova licenza di navigazione, previa visita di ricognizione dell'unita' da parte di un organismo tecnico notificato ai sensi dell'articolo 10 del codice, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni.

Art. 7.

Iscrizione di unita' da diporto a titolo di locazione finanziaria

1. Per l'annotazione di cui all'articolo 16 del codice, il proprietario dell'imbarcazione o della nave da diporto presenta, con la domanda di iscrizione, copia del contratto di locazione finanziaria. La presentazione del contratto puo' avvenire avvalendosi della facolta' di cui all'articolo 12, comma 2, del presente regolamento.

2. L'annotazione puo' essere richiesta dal proprietario anche successivamente all'iscrizione dell'unita', con le medesime modalita' di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Se si verificano cessioni o variazioni del contratto di locazione finanziaria relative all'utilizzatore o alla data di scadenza, il proprietario ne richiede l'annotazione con le medesime modalita' di cui al comma 1 del presente articolo.

4. L'annotazione del nominativo dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria non e' soggetta ai tributi previsti in materia di pubblicita' navale.

5. Nei casi di iscrizione provvisoria di imbarcazioni da diporto, la dichiarazione di assunzione di responsabilita' di cui all'articolo 20, comma 1, lettera d), del codice e' sottoscritta dall'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria.

Art. 8.

Pagamento stampati

1. Nei casi di rilascio, rinnovo o duplicato della licenza di navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto, l'interessato consegna all'ufficio d'iscrizione l'attestazione comprovante il pagamento del relativo stampato a rigoroso rendiconto.

Art. 9.

Pubblicita' degli atti

1. Le domande e gli atti diversi da quelli previsti dall'articolo 17 del codice, per i quali il codice civile richiede la trascrizione, sono resi pubblici mediante trascrizione nei registri di iscrizione delle unita' ed annotazione sulla relativa licenza di navigazione.

Art. 10.

Forma del titolo per la pubblicita'

1. La trascrizione e l'annotazione si compiono in forza di uno dei titoli indicati dall'articolo 2657 del codice civile e, in caso di acquisto a causa di morte, in forza dell'atto indicato dall'articolo 2648 del codice civile oppure della dichiarazione di successione.

2. Per le imbarcazioni da diporto, il titolo per la trascrizione e l'annotazione puo' essere costituito da una dichiarazione dell'alienante con sottoscrizione autenticata oppure dalla fattura di vendita con firma, per quietanza, dell'alienante autenticata.

Art. 11.

Documenti per la pubblicita'

1. La pubblicita' e' richiesta all'ufficio di iscrizione dell'unita' da diporto presentando, unitamente alla nota di trascrizione in doppio originale ed alla licenza di navigazione, gli atti di cui all'articolo 10 del presente regolamento nelle forme indicate dall'articolo 2658 del codice civile e, in caso di acquisto a causa di morte, il certificato di morte del precedente proprietario.

2. La nota di trascrizione contiene:

a) cognome, nome, luogo, data di nascita e nazionalita', codice fiscale e regime patrimoniale delle parti, se coniugate, ovvero denominazione o ragione sociale, sede e numero di codice fiscale delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni non riconosciute, con l'indicazione per queste ultime e per le societa' semplici, anche delle generalita' delle persone che le rappresentano secondo l'atto costitutivo;

b) indicazione del titolo del quale si chiede la pubblicita' e data del medesimo;

c) nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o che ha autenticato le firme o che l'ha in deposito, ovvero nome di altro soggetto che ha autenticato le firme ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ovvero l'indicazione dell'autorita' giudiziaria che ha pronunciato la sentenza;

d) elementi di individuazione dell'unita' da diporto;

e) indicazione dell'eventuale termine o condizione a cui e' sottoposto l'atto.

3. In caso di acquisto a causa di morte, la nota di trascrizione contiene anche l'indicazione della data di morte del precedente proprietario.

4. Agli atti scritti in lingua straniera presentati per la pubblicita' e' allegata la loro traduzione in lingua italiana eseguita o da un interprete nominato dal tribunale o dall'autorita' consolare.

Art. 12.

Semplificazione delle disposizioni per la pubblicita'

1. La trascrizione puo' essere domandata anteriormente al pagamento dell'imposta di registro a cui e' soggetto il titolo, solo se si tratta di atto pubblico ricevuto nello Stato o di sentenza pronunciata da un'autorita' giudiziaria dello Stato. In tal caso, assieme alla doppia nota di trascrizione, l'interessato presenta una terza nota in carta libera, la quale, a cura del conservatore, e' trasmessa alla competente Agenzia delle entrate.

2. Negli altri casi la trascrizione puo' essere eseguita su presentazione della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di registro a cui e' soggetto il titolo. In tale ipotesi l'interessato presenta all'ufficio a cui ha richiesto la trascrizione il titolo registrato dall'Agenzia delle entrate, non appena perfezionato.

Art. 13.

Esecuzione della pubblicita'

1. L'ufficio di iscrizione dell'unita' da diporto prende nota della domanda di pubblicita' nel repertorio e trascrive il contenuto della nota nel registro di iscrizione, facendovi menzione del giorno e dell'ora di ricezione. Gli estremi della nota di trascrizione sono annotati nella licenza di navigazione.

2. Uno degli esemplari della nota, corredato dai documenti presentati, e' conservato negli archivi dell'ufficio.

3. Dell'adempimento delle formalita' eseguite l'ufficio fa menzione sull'altro esemplare della nota, che restituisce al richiedente.

4. Nel concorso di piu' atti resi pubblici, la precedenza, agli effetti del codice civile, e' determinata dalla data di trascrizione nei registri di iscrizione e, in caso di discordanza tra le trascrizioni nei registri e le annotazioni sulla licenza di navigazione, prevalgono le risultanze dei registri.

Art. 14.

Iscrizione nei registri delle imbarcazioni da diporto

1. La dichiarazione di potenza del motore entro bordo di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 1, lettera c), del codice puo' essere sostituita dal certificato di omologazione corredato da dichiarazione di conformita' o dal certificato di potenza rilasciati prima del 10 maggio 2000.

2. In caso di furto, smarrimento o distruzione dei documenti previsti dal comma 1 del presente articolo, l'interessato, previa denuncia alle autorita' competenti, richiede al costruttore o all'importatore del motore una nuova dichiarazione di potenza.

Art. 15.

Trasferimento di iscrizione

1. L'ufficio di iscrizione che riceve la domanda di cui all'articolo 21, comma 1, del codice trasmette all'ufficio destinatario l'estratto del registro di iscrizione e la documentazione relativa.

2. L'ufficio destinatario iscrive l'unita' nei propri registri in base alle risultanze dell'estratto ricevuto, riportando integralmente le annotazioni relative alla proprieta' e agli altri diritti reali e contestualmente rinnova i documenti di navigazione.

3. L'ufficio di provenienza cancella l'unita', riportando sul registro il motivo della cancellazione, la sigla del nuovo ufficio, la data e il numero della nuova iscrizione.

Art. 16.

Cancellazione dai registri

1. La domanda per la cancellazione ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del codice e' presentata all'ufficio di iscrizione.

2. L'ufficio di iscrizione, accertata l'inesistenza o l'estinzione di eventuali diritti reali di garanzia trascritti e ottenuto il nulla osta dell'Istituto nazionale della previdenza sociale previsto dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, provvede alla cancellazione e al ritiro dei documenti di bordo.

3. Per le unita' da diporto destinate all'iscrizione in un registro di un altro Paese dell'Unione europea, ai fini dell'accertamento di cui all'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, l'interessato presenta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'avvenuto pagamento degli eventuali crediti contributivi relativi all'equipaggio dell'unita' o l'inesistenza di tali crediti.

Dell'avvenuta cancellazione deve essere data immediata comunicazione all'INPS.

4. In caso di perdita o di demolizione, la domanda di cancellazione e' corredata dal processo verbale compilato dall'autorita' competente e attestante l'evento.

5. Il proprietario che intende vendere all'estero la propria imbarcazione o nave da diporto richiede all'ufficio d'iscrizione il preventivo nulla osta alla dismissione della bandiera nazionale, che e' rilasciato previ gli accertamenti di cui al comma 2 del presente articolo. L'alienante presenta copia conforme dell'atto di vendita e l'ufficio di iscrizione provvede alla cancellazione dai registri nazionali che decorre dalla data dell'atto medesimo.

6. In caso di trasferimento all'estero dell'unita', l'ufficio di iscrizione, previ gli accertamenti di cui al comma 2 del presente articolo, rilascia il nulla osta per l'iscrizione nel registro straniero prescelto dal proprietario e procede alla cancellazione dai registri nazionali a far data dall'iscrizione nel registro straniero.

Il proprietario dell'unita' comunica gli estremi dell'avvenuta iscrizione nel registro straniero e, qualora la legislazione del Paese di destinazione dell'unita' non preveda l'iscrizione in registri, la cancellazione avviene a seguito di apposita dichiarazione rilasciata dal proprietario dell'unita'.

Art. 17.

Rinnovo della licenza di navigazione

1. Per il rinnovo della licenza di navigazione il proprietario presenta all'ufficio di iscrizione i seguenti documenti:

a) la licenza di cui si chiede il rinnovo;

b) l'attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi dell'articolo 10 del codice ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni, in caso di innovazioni alle caratteristiche principali dello scafo o del motore.

2. In caso di furto, smarrimento o distruzione della licenza di navigazione l'ufficio di iscrizione rilascia il duplicato, acquisendo dal proprietario l'originale o la copia conforme della denuncia presentata all'autorità competente.

Art. 18.

Licenza provvisoria per navi da diporto

1. L'ufficio presso il quale è in corso l'iscrizione rilascia la licenza provvisoria di cui all'articolo 23, comma 6, del codice nei seguenti casi:

a) navi di nuova costruzione munite di certificato di stazza provvisoria;

b) navi provenienti da registro straniero, in presenza di espressa dichiarazione dell'autorità marittima o consolare straniera che il proprietario ha avanzato la richiesta di cancellazione dai registri secondo le procedure ivi vigenti e che la licenza di navigazione, o documento equipollente è stata presa in consegna.

Art. 19.

Sigle di individuazione

1. Per le unità iscritte presso gli uffici marittimi di cui all'articolo 15 del codice, la sigla di individuazione è composta dalla sigla dell'ufficio di iscrizione seguita dal numero di immatricolazione e dalla lettera D, nel caso di imbarcazioni, ovvero ND, nel caso di navi da diporto.

2. Per le imbarcazioni iscritte presso gli uffici motorizzazione civile delle Direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e i trasporti intermodali di cui all'articolo 15 del codice, la sigla di individuazione è composta dalla lettera N seguita dal numero di immatricolazione e dalla sigla della provincia di iscrizione.

Art. 20.

Potenza dei motori

1. I certificati per l'uso del motore rilasciati prima dell'entrata in vigore del codice costituiscono documento di bordo.

2. In caso di smarrimento, deterioramento o furto del certificato per l'uso del motore, l'interessato, previa presentazione della relativa denuncia alle autorità competenti, richiede al costruttore o all'importatore o al rivenditore autorizzato del motore una dichiarazione di potenza di cui all'articolo 28, comma 2, del codice.

3. In caso di smarrimento, deterioramento o furto del certificato per l'uso del motore, se si tratta di motore munito di dichiarazione di potenza, l'interessato, previa presentazione della relativa denuncia alle autorità competenti, o ne chiede il rilascio all'ufficio presso il quale la stessa è depositata o richiede una nuova dichiarazione di potenza al costruttore o all'importatore del motore.

4. In caso di smarrimento, deterioramento o furto della dichiarazione di potenza del motore, l'interessato, previa presentazione della relativa denuncia alle autorità competenti, chiede il duplicato al costruttore o all'importatore del motore.

5. Nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, ove non sia possibile fare riferimento ad alcuno dei soggetti commerciali deputati al rilascio della dichiarazione di potenza, l'interessato richiede ai centri prova autoveicoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'accertamento della potenza del motore e il rilascio del relativo documento. Per la prestazione l'interessato è tenuto al pagamento del compenso previsto al n. 9 della tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, e successive modificazioni.

Art. 21.

Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla navigazione temporanea

1. Le autorità indicate dall'articolo 31, comma 2, del codice annotano su apposito registro in ordine cronologico gli estremi delle autorizzazioni rilasciate e provvedono alla consegna di una sigla temporanea costituita dalla sigla dell'ufficio che rilascia l'autorizzazione, dal numero progressivo della stessa e dalla sigla «TEMP».

2. La sigla temporanea è riportata in modo ben visibile su due tabelle apposte su ciascun fianco dell'imbarcazione o della nave a destra di prora e a sinistra di poppa. I caratteri della sigla sono neri su fondo bianco ed hanno le dimensioni previste per le sigle come definite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. L'autorità competente rilascia l'autorizzazione su modulo conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e stabilisce, se ritenuto necessario, specifiche condizioni di utilizzo.

Art. 22.

Apparato ricetrasmittente di bordo per la navigazione temporanea

1. Le unità autorizzate alla navigazione temporanea sono dotate almeno di un apparato ricetrasmittente radiotelefonico ad onde metriche (VHF) anche di tipo portatile, nei limiti previsti dall'articolo 29 del codice. L'apparato è utilizzato solo ai fini della sicurezza della navigazione.

2. L'ispettorato territoriale del Ministero dello sviluppo economico assegna un indicativo di chiamata di identificazione, valido indipendentemente dall'unità su cui l'apparato è installato, costituito dal nome del titolare dell'autorizzazione seguito dalla sigla dell'ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione e dal numero progressivo dell'autorizzazione.

3. L'utilizzo dell'apparato non è soggetto a licenza di esercizio.

Art. 23.**Ruolino di equipaggio**

1. Il ruolino di equipaggio per imbarcazioni e navi da diporto e' individuato da un numero e da una serie progressivi assegnati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; la serie comprende tutti i ruolini di equipaggio dall'uno al diecimila.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti invia i ruolini di equipaggio agli uffici compartimentali e circondariali marittimi, anche per la distribuzione agli uffici dipendenti, nonche' alle autorità consolari, che ne facciano richiesta. Gli uffici marittimi e le autorità consolari, all'atto del rilascio del ruolino di equipaggio, riportano le annotazioni in esso contenute in un registro di carico.
3. Il ruolino di equipaggio ha validita' di tre anni a decorrere dalla data del rilascio e i suoi estremi sono annotati sulla licenza di navigazione a cura dell'ufficio che ha provveduto al rilascio. Lo stesso ufficio comunica l'avvenuto rilascio all'INPS, all'ufficio di iscrizione dell'unita' da diporto, nonche' al proprietario qualora il ruolino sia stato rilasciato all'armatore dell'unita'.
4. Alla scadenza di validita' del ruolino di equipaggio, gli uffici marittimi o consolari lo ritirano e ne rilasciano uno nuovo. Il ruolino ritirato e' trasmesso all'INPS, che, dopo aver provveduto alla decontazione definitiva dei contributi dovuti, lo restituisce all'ufficio che ne aveva assunto il carico.

Art. 24.**Uso commerciale delle unita' da diporto**

1. Il proprietario o l'armatore, per l'annotazione dell'uso commerciale ai sensi dell'articolo 2 del codice, presenta all'ufficio d'iscrizione dell'imbarcazione o della nave da diporto una domanda indicante l'attivita' che intende compiere e corredata da:
 - a) certificato d'iscrizione nel registro delle imprese o dichiarazione sostitutiva di certificazione da cui risulti che trattasi di impresa individuale o societa' esercente le attivita' commerciali di cui all'articolo 2, comma 1, del codice, nonche' gli estremi dell'iscrizione nel suddetto registro;
 - b) licenza di navigazione delle unita' interessate.
2. In caso di mutamento dei soggetti indicati al comma 1, gli interessati presentano all'ufficio di iscrizione domanda di cancellazione dell'annotazione precedentemente eseguita o nuova domanda di annotazione dell'uso commerciale che si intende svolgere.
3. Le imbarcazioni o navi da diporto adibite a locazione e noleggio possono essere utilizzate, previa apposita domanda di annotazione di cui al comma 1, anche per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto e come unita' appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.
4. L'uso commerciale di imbarcazioni o navi da diporto utilizzate a titolo di locazione finanziaria non e' consentito all'utilizzatore, se non previa dichiarazione di armatore ai sensi dell'articolo 265 del codice della navigazione.

TITOLO II

Disciplina delle patenti nautiche

Capo I

Disposizioni generali

Art. 25.

Patenti di categoria A

1. Le patenti di categoria A abilitano al comando e alla condotta dei natanti e delle imbarcazioni da diporto per le seguenti specie di navigazione:

a) entro dodici miglia dalla costa;

b) senza alcun limite dalla costa.

2. Le patenti di cui al comma 1 abilitano al comando ed alla condotta delle unità a motore, di quelle a vela e di quelle a propulsione mista.

3. A richiesta dell'interessato, le patenti di cui al comma 1 possono essere rilasciate per il comando e la condotta delle sole unità a motore. Sono considerate a motore quelle unità in cui il rapporto tra la superficie velica in metri quadrati di tutte le vele che possono essere bordate contemporaneamente in navigazione su idonee attrezzature fisse, compresi l'eventuale fiocco genoa e le vele di strallo, escluso lo spinnaker, e la potenza del motore in cavalli o in kilowatt è inferiore, rispettivamente, a 1 o a 1,36.

Art. 26.

Patenti di categoria B

1. Le patenti di categoria B abilitano al comando delle navi da diporto.

2. Coloro che sono in possesso della patente per nave da diporto possono comandare e condurre anche unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a 24 metri a motore, a vela e a propulsione mista.

Art. 27.

Patenti di categoria C

1. Le patenti di categoria C abilitano alla direzione nautica di unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a 24 metri, ove sia presente a bordo almeno un'altra persona in qualità di ospite di età non inferiore ai 18 anni, idonea a svolgere le funzioni manuali necessarie per la conduzione del mezzo e la salvaguardia della vita umana in mare, sempre che l'unità sia munita di dispositivo elettronico in grado di consentire, in caso di caduta in mare, oltre all'individuazione della persona, la disattivazione del pilota automatico e l'arresto dei motori.

2. Le patenti di categoria C sono rilasciate esclusivamente a soggetti portatori delle

patologie indicate nell'allegato I, paragrafo 2.

3. Le patenti di cui al comma 1 sono assoggettate alla disciplina prevista per le patenti di categoria A.

Art. 28.

Autorita' competenti al rilascio delle patenti

1. Sono competenti al rilascio delle patenti nautiche:

a) le capitanerie di porto, gli uffici circondariali marittimi e gli uffici motorizzazione civile delle Direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale, per le patenti nautiche che abilitano alla navigazione entro dodici miglia dalla costa;

b) le capitanerie di porto e gli uffici circondariali marittimi, per le patenti nautiche che abilitano alla navigazione senza alcun limite dalla costa;

c) le capitanerie di porto, per le patenti che abilitano al comando di navi da diporto.

2. Le patenti nautiche sono conformi al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 29.

Esame per il conseguimento delle patenti nautiche

1. L'esame per il conseguimento della patente nautica che abilita alla navigazione entro dodici miglia dalla costa e' sostenuto dinanzi ad un esaminatore nominato, per la giurisdizione di competenza, dal capo del circondario marittimo, scelto tra gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto in servizio permanente effettivo, tra gli ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore e delle capitanerie di porto in congedo, tra i docenti di navigazione o di attrezzatura e manovra degli istituti nautici o professionali, tra il personale della gente di mare in possesso dell'abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di navigazione di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dei trasporti 30 novembre 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario n. 13 del 16 gennaio 2008 o a quello di ufficiale di navigazione del diporto, ovvero da un esaminatore nominato, per la giurisdizione di competenza, dal Direttore della Direzione generale territoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, scelto tra i medesimi soggetti, nonche' tra i funzionari, anche in posizione di quiescenza, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti abilitati a norma della legge 1° dicembre 1986, n. 870, e successive modificazioni. Per lo svolgimento della prova teorica e pratica di navigazione a vela l'esaminatore e' assistito da un esperto velista designato dalla Federazione italiana vela o dalla Lega navale italiana.

2. La commissione d'esame per il conseguimento della patente nautica che abilita alla navigazione senza alcun limite dalla costa e' nominata dal capo del circondario marittimo ed e' costituita:

a) dal presidente, scelto tra gli ufficiali di grado non inferiore a tenente di vascello in servizio o in congedo dei Corpi di stato maggiore o delle capitanerie di porto, tra i docenti di navigazione o di attrezzatura e manovra degli istituti nautici o professionali ovvero tra

coloro che sono in possesso dell'abilitazione di comandante di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dei trasporti 30 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario n. 13 del 16 gennaio 2008 o di comandante del diporto. In mancanza, le funzioni di presidente sono svolte dal capo del circondario marittimo;

b) da un ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto in possesso del titolo professionale di capitano di lungo corso o di aspirante capitano di lungo corso o abilitato alla condotta delle motovedette d'altura del Corpo delle capitanerie di porto, ovvero da un comandante di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Ministro dei trasporti 30 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario n. 13 del 16 gennaio 2008 o da un capitano del diporto, in qualita' di membro;

c) da un esperto velista designato dalla Federazione italiana vela o dalla Lega navale italiana, in qualita' di membro, per lo svolgimento della prova teorica e pratica di navigazione a vela.

3. La commissione d'esame per il conseguimento della patente per il comando delle navi da diporto e' nominata dal capo del compartimento marittimo con le modalita' indicate al comma 2, lettere a) e b), del presente articolo.

4. Le funzioni di segretario delle sedute di esame sono svolte da un sottufficiale del Corpo delle capitanerie di porto ovvero da un impiegato civile di ruolo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. I programmi e le modalita' di svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti di categoria A, B e C sono adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 30

Estensione dell'abilitazione

1. Coloro che sono in possesso di una patente limitata alla navigazione a motore possono estendere l'abilitazione posseduta anche alla navigazione a vela, sostenendo solo la relativa prova pratica.

2. Coloro che sono in possesso di patente per la navigazione entro dodici miglia dalla costa possono conseguire l'abilitazione senza alcun limite di distanza dalla costa, sostenendo un esame integrativo teorico sulle materie non comprese nel programma d'esame previsto per l'abilitazione posseduta.

Art. 31.

Esercitazioni pratiche

1. Coloro che hanno presentato domanda per l'ammissione agli esami per il conseguimento della patente nautica sono autorizzati ad esercitarsi al comando o alla direzione nautica delle unita' da diporto, nei limiti dell'abilitazione richiesta, purché a bordo vi sia persona munita di patente nautica rilasciata da almeno un triennio, con abilitazione almeno pari a quella che l'interessato aspira a conseguire.

2. Copia della domanda, completa di visto dell'autorita' marittima o dell'ufficio

motorizzazione civile, costituisce, accompagnata da un documento di identità personale, autorizzazione per esercitarsi a bordo delle unità da diporto. Detto documento ha validità di tre mesi prorogabile per ulteriori tre mesi.

3. Le prove d'esame non possono essere sostenute prima che siano trascorsi trenta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione per l'esercitazione a bordo delle unità da diporto.

4. Il capo del circondario marittimo o l'autorità preposta alla disciplina delle acque interne determinano con propria ordinanza, se ritenuto necessario, i tempi e le modalità nonché le misure di sicurezza per l'effettuazione delle esercitazioni.

Art. 32.

Conseguimento delle patenti senza esami

1. Gli ufficiali del Corpo di stato maggiore e delle capitanerie di porto in servizio permanente, gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza in possesso di specializzazione di comandante di unità navale rilasciata dai comandi della Guardia di finanza, nonché i sottufficiali delle Forze armate e delle Forze di polizia in possesso di abilitazione alla condotta di unità navali d'altura o del brevetto per la condotta di mezzi navali della Marina militare senza alcun limite dalla costa o dalla unità madre rilasciati dalla Marina militare che abbiano comandato tale tipo di unità per almeno dodici mesi, possono conseguire, senza esami, le patenti di cui agli articoli 25 e 26 del presente regolamento.

2. Il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in servizio permanente o ufficiale ausiliario o volontario di truppa in ferma breve o prefissata, abilitato al comando navale ed alla condotta dei mezzi nautici da parte della Marina militare, può conseguire, senza esami, le patenti di cui all'articolo 25 del presente regolamento, secondo i criteri fissati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Le stesse patenti possono essere conseguite senza esami dal personale militare della Guardia di finanza in servizio permanente o in ferma volontaria, in possesso di abilitazione al comando di unità navale rilasciata dai comandi della Guardia di finanza, secondo i criteri fissati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. La facoltà di cui ai commi 1 e 2 è esercitata entro cinque anni dalla cessazione dal servizio, fermo il possesso dei requisiti fisici, psichici e morali di cui agli articoli 36 e 37 del presente regolamento.

4. I requisiti per il personale indicati al comma 1 sono comprovati dall'estratto matricolare ovvero da una dichiarazione del comando di appartenenza. Per il rimanente personale i requisiti sono attestati dal possesso dell'abilitazione.

5. Le abilitazioni rilasciate dalla Marina militare per la navigazione entro sei miglia dalla costa e le abilitazioni alla condotta dei mezzi nautici rilasciate dai comandi della Guardia di finanza abilitano alla navigazione entro dodici miglia dalla costa.

Art. 33.

Persone in possesso di titoli professionali

1. Coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo o del diporto o della navigazione interna e sono muniti di libretto di navigazione in corso di validita' possono comandare e condurre le unita' da diporto, nei limiti indicati nell'allegato III.
2. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, nonche' coloro che sono iscritti nel registro di cui all'articolo 90 del codice della navigazione, muniti di libretto di navigazione in corso di validita' ovvero di licenza per pilota, possono conseguire senza esami le patenti nautiche, nei limiti e con le modalita' stabilite nell'allegato III.

Art. 34.

Comando di unita' da diporto da parte di stranieri in acque territoriali italiane

1. Gli stranieri e i cittadini italiani residenti all'estero, muniti di un titolo di abilitazione o documento riconosciuto equipollente dallo Stato di appartenenza o, rispettivamente, di residenza, possono comandare, purché a titolo gratuito, imbarcazioni e navi da diporto iscritte nei registri di cui all'articolo 15 del codice e natanti da diporto di cui all'articolo 27 del codice entro i limiti dell'abilitazione medesima. Il titolo o documento deve essere tenuto a bordo.
2. Per gli stranieri ed i cittadini italiani residenti all'estero che comandano imbarcazioni e navi da diporto iscritte in registri stranieri, l'obbligo di patente nautica e' regolato dalla legge dello Stato di bandiera dell'unita'.
3. Per i cittadini di Stati membri dell'Unione europea si prescinde dall'obbligo del titolo per comandare le unita' da diporto di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, qualora esibiscano una dichiarazione rilasciata dalle proprie autorita' da cui risulti che la legislazione, rispettivamente, del Paese di provenienza del soggetto o dello Stato di bandiera dell'unita' non prevede il rilascio di alcun titolo di abilitazione.

Capo II

Requisiti

Art. 35.

Requisiti per l'ammissione agli esami

1. Per essere ammessi agli esami per il conseguimento delle patenti di cui agli articoli 25 e 27 del presente regolamento, gli interessati devono aver compiuto il diciottesimo anno di eta'.
2. Per essere ammessi a sostenere gli esami per il conseguimento della patente per navi da diporto di cui all'articolo 26 del presente regolamento, gli interessati devono essere in possesso, da almeno un triennio, della patente di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b) del presente regolamento.
3. Nella domanda di ammissione agli esami e' dichiarata l'eventuale richiesta di limitazione alle sole unita' a motore.

Art. 36.**Giudizio di idoneita'**

1. Coloro che sono affetti dalle malattie fisiche o psichiche, deficienze organiche o minorazioni psichiche indicate nell'allegato I, paragrafo 1, o siano dediti all'uso di sostanze psicoattive non possono conseguire la patente nautica ne' la convalida della stessa.
2. Coloro che sono affetti dalle malattie o minorazioni anatomiche o funzionali indicate nell'allegato I, paragrafo 2, possono conseguire esclusivamente la patente di categoria C.
3. Il giudizio di idoneita' psichica e fisica e' espresso, sulla base dei requisiti previsti dall'allegato I, dall'ufficio dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. Il giudizio puo' essere espresso, altresì, da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o da un medico del ruolo dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o, per i cittadini italiani residenti all'estero, da un medico riconosciuto idoneo dal consolato italiano del Paese di residenza. In ogni caso gli accertamenti sono effettuati presso la struttura pubblica di appartenenza. La certificazione sanitaria e la relativa documentazione devono essere conservate per un anno.
4. Il giudizio di idoneita' e' demandato alla commissione medica locale costituita in ogni provincia presso le aziende sanitarie locali del capoluogo di provincia, in caso di malattie o minorazioni anatomiche o funzionali indicate nell'allegato I, paragrafo 2, e in tutti i casi dubbi.
5. La commissione medica locale, in relazione alle malattie o minorazioni fisiche riscontrate e alle eventuali protesi correttive, stabilisce, se ritenuto necessario, termini di validita' delle patenti ridotti in relazione al tipo di abilitazione richiesta.
6. Il giudizio di idoneita' e' inoltre demandato alle commissioni mediche locali, quando e' disposto dall'autorita' marittima o dal prefetto.
7. L'accertamento di cui ai commi 3 e 4 deve risultare da certificazione di data non anteriore a sei mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l'esame di abilitazione. Il certificato medico e quello rilasciato dalla commissione medica locale sono conformi al modello contenuto nell'allegato I, annesso 1.
8. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 4 e' ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che decide avvalendosi del parere degli organi sanitari periferici delle Ferrovie dello Stato. Analogamente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti decide sui ricorsi avverso i provvedimenti di sospensione o di revoca della patente nautica per perdita dei requisiti fisici e psichici.
9. Gli oneri e le spese relative agli accertamenti sanitari di cui al presente articolo sono a carico degli interessati.

Art. 37.

Requisiti morali per il conseguimento delle patenti nautiche

1. Non possono ottenere la patente nautica coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificata dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché coloro che sono stati condannati ad una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.
2. Non possono inoltre ottenere la patente nautica per la navigazione senza alcun limite dalla costa e per il comando delle navi da diporto coloro che abbiano riportato condanne per uno dei delitti previsti dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685, e successive modificazioni, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni o per reati previsti dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.
3. Avverso il mancato rilascio ovvero in caso di revoca della patente nautica per i motivi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è ammesso ricorso, entro trenta giorni, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. L'autorità marittima o gli uffici motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti accertano i requisiti morali, richiedendo il certificato del casellario giudiziale. Per i cittadini stranieri il certificato del casellario giudiziale è sostituito da una dichiarazione dell'autorità consolare.

Capo III

Convalida, revisione, sospensione e revoca delle patenti

Art. 38.

Termine di validità delle patenti

1. La patente nautica ha validità di dieci anni dalla data di rilascio o di convalida. La durata è ridotta a cinque anni per coloro che al momento del rilascio o della convalida hanno compiuto il sessantesimo anno di età.
2. La validità delle patenti di categoria C è limitata ad un periodo più breve conformemente alle prescrizioni del certificato rilasciato dalla commissione medica locale.
3. La richiesta di convalida della patente può essere effettuata anche successivamente alla scadenza ed in tal caso il termine di validità decorre dalla data di convalida.
4. Le patenti nautiche deteriorate o illeggibili sono sostituite.

Art. 39.

Revisione delle patenti nautiche

1. L'autorita' che ha rilasciato la patente puo' disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'articolo 36 i titolari di patenti nautiche, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dell'idoneita' fisica e psichica prescritta per il tipo di patente posseduta. L'esito della visita medica e' comunicato all'autorita' marittima o all'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ha rilasciato la patente per gli eventuali provvedimenti di sospensione, di revoca o per l'annotazione sul documento di eventuali limitazioni o prescrizioni.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' disporre la revisione straordinaria delle patenti nautiche per determinate categorie o per patenti rilasciate in determinati periodi.

Art. 40.

Sospensione delle patenti nautiche

1. La patente nautica e' sospesa dall'autorita' che ha provveduto al rilascio, qualora, in sede di accertamento sanitario per la convalida, risulti la temporanea perdita dell'idoneita' fisica e psichica di cui all'articolo 36. In tal caso la patente e' sospesa fino a quando l'interessato non produca la certificazione della commissione medica locale attestante il recupero della idoneita' psicofisica.

2. La patente puo' essere altresì sospesa in uno dei seguenti casi:

a) dall'autorita' marittima o della navigazione interna del luogo dove il fatto e' stato commesso, in caso di assunzione del comando e della condotta o della direzione nautica in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di altre sostanze inebrianti o stupefacenti;

b) dall'autorita' marittima o della navigazione interna del luogo dove il fatto e' stato commesso, quando l'abilitato commetta atti di imprudenza o di imperizia tali da compromettere l'incolumita' pubblica o da produrre danni;

c) dall'autorita' che ha provveduto al rilascio, su richiesta del prefetto, per motivi di pubblica sicurezza.

3. La durata della sospensione della patente non puo' superare il periodo di sei mesi nei casi indicati al comma 2, lettere a) e c) e il periodo di tre mesi nel caso indicato alla lettera b) del comma 2.

4. La patente nautica e' inoltre sospesa quando sia iniziato procedimento penale a carico dell'abilitato per i delitti di omicidio colposo ovvero lesioni gravi o gravissime colpose derivanti dalla violazione delle norme sul comando delle unita' da diporto e delle navi o per i delitti contro l'incolumita' pubblica previsti dal libro II, titolo VI, del codice penale o per i delitti previsti dalla parte terza del codice della navigazione.

5. Nelle ipotesi di reato di cui al comma 4, l'ufficiale di Polizia giudiziaria che ha accertato la violazione trasmette, entro dieci giorni e tramite il proprio comando o ufficio, copia della comunicazione della notizia di reato, all'autorita' marittima del luogo dove il fatto e' stato commesso ovvero al prefetto se il fatto e' avvenuto nelle acque interne. Le predette autorita' dispongono, ove sussistano fondati elementi di responsabilita', la sospensione provvisoria della patente fino ad un massimo di un anno e ordinano all'interessato di consegnarla entro cinque giorni dall'avvenuta notifica dell'ordinanza.

6. Qualora dalle violazioni di cui al comma 4 derivi una condanna per lesioni personali colpose, la sentenza dispone la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi. La sospensione della patente e' da un mese a sei mesi quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima. Nel caso di omicidio colposo, la sospensione della patente e' disposta per un periodo da due mesi ad un anno. Copia della sentenza, passata in giudicato, e' trasmessa dalla cancelleria del giudice che l'ha emessa, nel termine di quindici giorni, all'ufficio che ha provveduto al rilascio della patente.

7. Avverso il provvedimento di sospensione della patente di cui ai commi 2 e 4 e' ammesso ricorso, entro trenta giorni, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

8. I provvedimenti di sospensione divenuti definitivi sono annotati sulla patente e comunicati all'ufficio che ha provveduto al rilascio per l'annotazione nel registro delle patenti nautiche.

Art. 41.

Revoca delle patenti

1. La patente nautica e' revocata dall'autorita' che l'ha rilasciata nel caso in cui il titolare non sia piu' in possesso, con carattere permanente, dell'idoneita' fisica e psichica di cui all'articolo 36, ovvero non sia piu' in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 37.

2. Qualora la revoca della patente sia intervenuta per perdita dei requisiti morali, l'interessato puo' conseguire una nuova abilitazione dopo aver ottenuto il provvedimento di riabilitazione.

3. Qualora la revoca della patente di categoria A o B sia intervenuta per perdita dell'idoneita' neuro-motoria, l'interessato ha facolta' di conseguire senza esami la patente di categoria C, previo accertamento del possesso dei requisiti di idoneita' di cui all'articolo 36.

Capo IV

Scuole nautiche ed associazioni nautiche a livello nazionale

Art. 42.

Disciplina delle scuole nautiche

1. I centri per l'educazione marinairesca, l'istruzione e la formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche sono denominati «scuole nautiche».

2. Le scuole nautiche sono soggette ad autorizzazione e vigilanza amministrativa da parte della provincia del luogo in cui hanno la sede principale.

3. Gli istituti tecnici nautici possono conseguire l'autorizzazione di cui al comma 2.

4. L'autorizzazione di cui al comma 2 e' rilasciata previo parere obbligatorio del capo del compartimento marittimo o del dirigente della Direzione generale territoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella cui giurisdizione la scuola ha la sede principale.

5. Le province provvedono a disciplinare con propri regolamenti i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2.

6. Possono svolgere attivita' di insegnamento presso le scuole nautiche i soggetti in possesso dell'abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di navigazione di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dei trasporti 30 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario n. 13 del 16 gennaio 2008 o di titolo professionale per i servizi di coperta del diporto, i docenti degli istituti nautici o professionali per la navigazione, gli ufficiali superiori del Corpo dello stato maggiore e delle capitanerie di porto in congedo da non oltre dieci anni, nonche' coloro che hanno conseguito da almeno cinque anni la patente nautica per la navigazione senza alcun limite. L'attivita' di insegnamento della tecnica di base della navigazione a vela e' svolta da esperti velisti riconosciuti idonei dalla Federazione italiana vela o dalla Lega navale italiana.

7. Le scuole nautiche presentano le domande di ammissione agli esami per i propri candidati presso l'autorita' marittima o l'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella cui giurisdizione le medesime hanno la sede principale.

Art. 43.

Enti e associazioni nautiche a livello nazionale

1. Gli enti e le associazioni nautiche a livello nazionale per la gestione delle scuole per il conseguimento delle patenti nautiche, riconosciuti in conformita' a quanto previsto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, assumono la denominazione di «Centri di istruzione per la nautica». Per detti enti non e' richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 42, comma 2.

2. Alla vigilanza amministrativa e tecnica sugli enti e sulle associazioni nautiche, di cui al comma 1, provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. In occasione degli esami dei candidati che hanno frequentato i corsi presso i centri di istruzione per la nautica, di cui al comma 1, un rappresentante dell'ente o dell'associazione fa parte della commissione d'esame, senza diritto di voto.

4. La Lega navale italiana e' centro di istruzione per la nautica da diporto e, in qualita' di ente pubblico che svolge servizi di pubblico interesse, collabora con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla definizione di adeguati parametri qualitativi in materia di formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche.

Art. 44.

Commissioni d'esame fuori sede

1. Le scuole nautiche nonche' gli enti e le associazioni nautiche a livello nazionale, di cui agli articoli 42 e 43, possono richiedere all'autorita' marittima o all'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, competenti per territorio, che gli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, con un numero di candidati non inferiore a dieci, vengano svolti presso le loro sedi.

2. Le spese di viaggio e di missione per i componenti delle commissioni di esame sono a carico dei richiedenti.

Capo V

Disposizioni complementari

Art. 45.

Conversione e unificazione di patenti nautiche

1. Le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto rilasciate ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 febbraio 1971, n. 50, abilitano al comando ed alla condotta delle unita' a motore, di quelle a vela o a propulsione mista, con i limiti di navigazione indicati rispettivamente all'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del presente regolamento. Le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto rilasciate ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettere c) e d), della legge 11 febbraio 1971, n. 50, abilitano al comando ed alla condotta delle sole unita' a motore, con i limiti di navigazione indicati rispettivamente all'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del presente regolamento.

2. L'autorita' marittima o l'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, in occasione della convalida, alla sostituzione delle abilitazioni di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Coloro che sono in possesso di piu' abilitazioni aventi gli stessi limiti di navigazione e contenute in documenti separati, in occasione della convalida, ne richiedono l'unificazione all'ufficio che ha rilasciato l'ultima abilitazione.

4. Coloro che hanno conseguito, in data anteriore al 24 aprile 1990, l'abilitazione per la condotta di motoscafi ad uso privato, di cui all'articolo 16 del regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, convertito dalla legge 20 dicembre 1932, n. 1884, conseguono senza esami la patente limitata alle sole unita' a motore per la navigazione entro dodici miglia dalla costa, purché in possesso dei requisiti psicofisici e morali di cui agli articoli 36 e 37 del presente regolamento.

Art. 46.

Registro delle patenti nautiche

1. Fino all'attuazione di una apposita banca dati informatica, gli uffici marittimi e gli uffici motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti annotano i dati relativi alle patenti rilasciate e le successive variazioni in un registro conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 47.

Modalita' di rilascio e convalida delle patenti nautiche

1. Le procedure di rilascio e di convalida delle patenti nautiche sono contenute nell'allegato II al presente regolamento.

TITOLO III

Sicurezza della navigazione da diporto

Capo I

Norme di sicurezza per la navigazione da diporto

Sezione I

Norme di sicurezza per imbarcazioni e natanti da diporto

Art. 48.

Finalita' e campo di applicazione

1. La presente sezione stabilisce le condizioni per il rilascio del certificato di sicurezza ed individua i mezzi di salvataggio nonche' le dotazioni di sicurezza minime che devono essere tenute a bordo delle unita' da diporto di cui al comma 2 in relazione alla navigazione effettivamente svolta. E' responsabilita' del comandante dotare l'unita' degli ulteriori mezzi e delle attrezzature di sicurezza e marinaresche necessarie in relazione alle condizioni meteo-marine e alla distanza da porti sicuri per la navigazione che intende intraprendere.

2. La disciplina della presente sezione si applica alla navigazione intrapresa nelle acque marittime ed interne dalle unita' da diporto di seguito indicate:

- a) unita' con scafo di lunghezza compresa tra i 2,5 e i 24 metri, munite di marcatura CE;
- b) imbarcazioni e natanti privi di marcatura CE.

3. Per i natanti da diporto, le disposizioni della presente sezione si applicano limitatamente a quanto stabilito per i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza, per il numero delle persone trasportabili, per il motore ausiliario, nonche' per l'identificativo di cui all'articolo 49.

Art. 49.

Identificativo SAR per i natanti da diporto

1. Il proprietario ha facolta' di contraddistinguere il natante da diporto con un numero identificativo preceduto dalla sigla «ITA», assegnato, su domanda, dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera.

2. L'acquirente di un natante da diporto con numero identificativo gia' assegnato segnala al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera le proprie generalita' e le eventuali variazioni delle caratteristiche dello scafo e del motore dell'unita'.

3. Il numero assegnato di cui al comma 1 identifica il natante da diporto ai soli fini della ricerca e del soccorso in mare e non determina alcuna certificazione della proprieta'.

4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti disciplina, secondo criteri di semplificazione, le caratteristiche, le modalita' di richiesta e di assegnazione, la gestione informatizzata dei numeri identificativi dei natanti da diporto, nonche' le comunicazioni di cui al comma 2.

Art. 50.

Certificato di sicurezza

1. Il certificato di sicurezza, conforme all'allegato IV al presente regolamento, e' il documento che attesta la rispondenza dell'unita' da diporto alle disposizioni della presente sezione.
2. Il certificato di sicurezza e' rilasciato dall'ufficio di iscrizione dell'unita', all'atto della prima iscrizione nel registro delle imbarcazioni da diporto:
 - a) per le unita' di cui all'articolo 48, comma 2, lettera a), del presente regolamento, sulla base della documentazione tecnica prevista, ai fini dell'iscrizione, dagli articoli 19 e 20 del codice;
 - b) per le unita' di cui all'articolo 48, comma 2, lettera b), del presente regolamento, sulla base di una attestazione di idoneita' rilasciata, per i fini e con le modalita' indicate all'articolo 57 del presente regolamento, da un organismo tecnico notificato ai sensi dell'articolo 10 del codice ovvero affidato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni, scelto dal proprietario dell'unita' o dal suo legale rappresentante.
3. Per le unita' usate di cui all'articolo 48, comma 2, lettera a), del presente regolamento, il certificato di sicurezza e' rilasciato sulla base della documentazione tecnica richiesta per l'iscrizione nei registri ed in tal caso il certificato di sicurezza ha validita' limitata al periodo residuo rispetto a quello indicato all'articolo 51 del presente regolamento. Per le unita' usate di cui all'articolo 48, comma 2, lettera b), del presente regolamento, provenienti da Paesi dell'Unione europea, la documentazione tecnica e' valida solo se equivalente a quella nazionale.
4. Gli estremi del certificato di sicurezza sono annotati sulla licenza di navigazione dell'unita'.
5. Il certificato di sicurezza si rinnova di diritto ogni cinque anni, a seguito di rilascio di un'attestazione di idoneita' da parte di un organismo tecnico affidato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni, ovvero di un organismo tecnico notificato ai sensi dell'articolo 10 del codice, scelto dal proprietario dell'unita' o dal suo legale rappresentante.

Detti organismi provvedono alla visita per il rinnovo osservando le formalita' di cui all'articolo 57, commi 3 e 4, del presente regolamento.
6. Alla convalida del certificato di sicurezza provvede, dandone notizia all'ufficio di iscrizione dell'unita', l'autorita' marittima o l'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del luogo in cui si trova l'unita', sulla base di una attestazione di idoneita' rilasciata, ai fini e con le modalita' di cui all'articolo 57, del presente regolamento, da uno degli organismi tecnici di cui al comma 5. Per le unita' che si trovano in un porto estero, alla convalida del certificato di sicurezza provvede l'autorita' consolare con le modalita' indicate nella presente sezione.

Art. 51.**Validita' del certificato di sicurezza**

1. Il certificato di sicurezza delle unita' da diporto, in caso di primo rilascio, ha le seguenti validita':
 - a) otto anni dall'immatricolazione per le unita' appartenenti alle categorie di progettazione A e B e per le unita' di cui all'articolo 22, comma 3, lettera a), n. 1), del codice;
 - b) dieci anni dall'immatricolazione per le unita' appartenenti alle categorie di progettazione C e D e per le unita' di cui all'articolo 22, comma 3, lettera a), n. 2), del codice.
2. In caso di rinnovo, la validita' del certificato di sicurezza decorre dalla data di rilascio dell'attestazione di idoneita'.
3. Nel caso in cui l'unita' abbia subito gravi avarie o siano state apportate innovazioni o abbia subito mutamenti alle caratteristiche tecniche di costruzione non essenziali, il certificato di sicurezza e' sottoposto a convalida con le procedure di cui all'articolo 50, comma 6, del presente regolamento. Qualora le innovazioni apportate all'apparato di propulsione o alle altre caratteristiche tecniche dell'unita' siano tali da far venire meno i requisiti essenziali in base ai quali e' stato rilasciato il certificato di sicurezza, lo stesso perde di validita' e il proprietario ne richiede il nuovo rilascio, unitamente alla nuova licenza di navigazione.
4. Per le unita' da diporto di cui all'articolo 48, comma 2, lettera b), del presente regolamento, il certificato di sicurezza puo' avere una validita' inferiore rispetto a quella indicata al comma 1, del presente articolo, in conformita' a quanto prescritto dall'organismo tecnico.
5. L'autorita' marittima o della navigazione interna, qualora ritenga che siano venute meno le condizioni che hanno consentito il rilascio del certificato di sicurezza, dispone che l'unita' sia sottoposta alla procedura di convalida di cui all'articolo 50, comma 6, del presente regolamento.

Art. 52.**Mantenimento delle condizioni dopo il rilascio del certificato di sicurezza**

1. Il proprietario mantiene l'unita' in buone condizioni di uso e provvede alla sua manutenzione per quanto attiene allo scafo, all'apparato motore, all'impianto elettrico e alla protezione contro gli incendi, nonche' alla sostituzione delle apparecchiature, dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza che presentino deterioramento o deficienze tali da comprometterne l'efficienza.

Art. 53.**Requisiti e caratteristiche tecniche dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza**

1. I mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni di sicurezza delle unita' da diporto sono conformi ai requisiti tecnici stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture

e dei trasporti, nonche' dall'Unione europea o previsti da convenzioni internazionali.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' in ogni momento verificare presso il costruttore, il rivenditore o l'importatore, secondo i tempi e i modi ritenuti piu' idonei, che i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza commercializzati in Italia siano efficienti e conformi alle predette prescrizioni ministeriali.

Art. 54.

Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza

1. Le unita' da diporto devono avere a bordo i mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni di sicurezza minimi indicati nell'allegato V in relazione alla navigazione effettivamente svolta.

I mezzi di salvataggio individuali e collettivi devono essere sufficienti per il numero delle persone presenti a bordo, compreso l'equipaggio.

2. Dal 1° gennaio 2009 gli apparecchi galleggianti indicati nell'Allegato V sono sostituiti con zattere di salvataggio autogonfiabili, i cui requisiti tecnici saranno determinati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. I conduttori di tavole a vela, acquascooter e unita' simili, nonche' le persone trasportate, indossano permanentemente un mezzo di salvataggio individuale, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione si svolge.

4. I mezzi di salvataggio sono sistemati in modo che non sussistano impedimenti al libero galleggiamento nella manovra di messa a mare e sono dotati di adeguate ritenute per un rapido distacco dall'unita' durante la navigazione.

Art. 55.

Navigazione occasionale e di prova

1. La capitaneria di porto o l'ufficio circondariale marittimo o l'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competente autorizza le unita' da diporto, munite di certificazione scaduta nella validita', ad effettuare la navigazione di trasferimento per un singolo viaggio. Nell'autorizzazione sono indicate le prescrizioni particolari in relazione alla durata del viaggio, alle condizioni meteomarine, alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia delle persone a bordo.

2. La capitaneria di porto o l'ufficio circondariale marittimo o l'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competente autorizza prove di navigazione con unita' da diporto di nuova costruzione o che abbiano subito lavori di riparazione o di trasformazione presso cantieri navali o officine meccaniche non provviste dell'autorizzazione alla navigazione temporanea di cui all'articolo 31 del codice. Nell'autorizzazione sono indicate le prescrizioni particolari in relazione alla durata e al percorso della prova, alle condizioni meteomarine, alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia delle persone a bordo.

Art. 56.**Navigazione con battelli al servizio delle unita' da diporto**

1. I battelli di servizio, compresi gli acquascooter, rientranti nella categoria dei natanti e individuati con la sigla ed il numero di iscrizione dell'unita' da diporto al cui servizio sono posti, quando sono utilizzati in navigazione entro un miglio dalla costa ovvero dall'unita', ovunque si trovi, non hanno l'obbligo delle dotazioni di sicurezza e dei mezzi di salvataggio previsti dalla presente sezione, fatti salvi i mezzi di salvataggio individuali.

Art. 57.**Modalita' di esecuzione degli accertamenti tecnici per il rilascio, il rinnovo e la convalida del certificato di sicurezza.**

1. Per le unita' da diporto di cui all'articolo 48, comma 2, lettera b), l'attestazione di idoneita' e' rilasciata ai fini dell'abilitazione alla navigazione e della relativa licenza, a seguito di completa ispezione dell'unita', con riferimento allo scafo, all'apparato motore, all'impianto elettrico e alla protezione antincendio; a tali fini, si applicano le prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico prescelto.
2. Per le unita' da diporto di cui all'articolo 48, comma 2, lettere a) e b), il certificato di sicurezza e' convalidato sulla base di un'attestazione di idoneita' comprovante la permanenza dei requisiti in base ai quali il certificato di sicurezza e' stato rilasciato.
3. Per le unita' da diporto di cui all'articolo 48, comma 2, lettere a) e b), l'organismo tecnico notificato o affidato che ha effettuato la visita periodica di rinnovo rilascia al proprietario un'attestazione di idoneita' comprovante la permanenza dei requisiti in base ai quali il certificato di sicurezza e' stato rilasciato, annota sul certificato stesso l'esito della visita nonche' gli estremi dell'attestazione rilasciata e trasmette all'autorita' marittima o consolare, avente giurisdizione sul luogo della visita, copia del certificato annotato e dell'attestazione di idoneita' rilasciata al proprietario. Tale autorita' provvede a darne notizia all'ufficio di iscrizione dell'unita'.
4. Ai fini di cui al comma 3 del presente articolo, l'organismo tecnico comunica, con almeno 48 ore di anticipo, all'autorita' marittima o consolare avente giurisdizione sul luogo della visita, il calendario delle visite periodiche da effettuare, contenente gli elementi di identificazione delle unita' interessate, il relativo luogo di ormeggio e l'orario previsto per le rispettive visite.

L'autorita' marittima o consolare puo' intervenire, tramite proprio rappresentante, all'esecuzione della visita ovvero puo' verificarne l'esecuzione al termine della stessa.

Art. 58.**Motore ausiliario**

1. Il motore ausiliario di emergenza e' impiegato in caso di avaria del motore principale.
2. Il motore ausiliario e' di tipo amovibile, sistemato su autonomo supporto dello specchio poppiere, con potenza non superiore al 20% di quella del motore principale e munito di certificato d'uso ovvero di dichiarazione di potenza.

Art. 59.

Unita' impiegate in gare e manifestazioni sportive

1. Le unita' da diporto di cui all'articolo 30, comma 1, del codice, ammesse a partecipare alle manifestazioni sportive indette dalle federazioni sportive nazionali e internazionali o da organizzazioni da esse riconosciute, sono esentate dall'applicazione della presente sezione durante le gare, i trasferimenti e le prove.
2. A dette unita' si applicano le norme ed i regolamenti specifici adottati dalle federazioni o dagli organismi di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Le unita' di cui al comma 1 del presente articolo sono dotate dei fanali e degli apparecchi di segnalazione sonora regolamentari.

Art. 60.

Persone trasportabili su natanti non omologati ed omologati

1. Il numero delle persone trasportabili dai natanti prototipi non omologati privi della marcatura CE e' determinato come segue:
 - a) tre persone per unita' di lunghezza fuoritutto fino a metri 3,50;
 - b) quattro persone per unita' di lunghezza fuoritutto superiore a metri 3,50 e fino a metri 4,50;
 - c) cinque persone per unita' di lunghezza fuoritutto superiore a metri 4,50 e fino a metri 6,00;
 - d) sei persone per unita' di lunghezza fuoritutto superiore a metri 6,00 e fino a metri 7,50;
 - e) sette persone per unita' di lunghezza fuoritutto superiore a metri 7,50 e fino a metri 8,50;
 - f) nove persone per unita' di lunghezza fuoritutto superiore a metri 8,50.
2. Per i natanti prodotti in serie, il numero delle persone trasportabili e' determinato dalla certificazione di omologazione che, unitamente alla dichiarazione di conformita', e' tenuto a bordo quando il numero delle persone imbarcate e' superiore a quello indicato al comma 1.
3. Quando sono trasportate attrezzature sportive subacquee, il numero delle persone trasportabili e' ridotto in ragione di una persona per ogni 75 kg di materiale imbarcato.

Sezione II

Norme di sicurezza per le navi da diporto

Art. 61.

Finalita' e campo di applicazione

1. La presente sezione stabilisce le condizioni per il rilascio del certificato di sicurezza ed individua i mezzi di salvataggio nonché le dotazioni di sicurezza che devono essere tenute a bordo delle navi da diporto.

2. La disciplina della presente sezione si applica alla navigazione intrapresa nelle acque marittime ed interne dalle navi da diporto.

Art. 62.

Tipi di visite

1. Le navi da diporto sono sottoposte alle seguenti visite di sicurezza:

a) iniziale, prima dell'entrata in esercizio;

b) periodiche, alla scadenza del periodo di validità del certificato di sicurezza di cui all'articolo 70 del presente regolamento;

c) occasionali, quando se ne verifichi la necessità.

2. Le visite sono disposte, su richiesta del proprietario o di un suo rappresentante, dall'autorità marittima presso cui l'unità è iscritta o da quella nella cui giurisdizione l'unità si trova.

3. In quest'ultimo caso l'autorità marittima invia all'ufficio di iscrizione copia del certificato di sicurezza, unitamente alla dichiarazione ai fini delle annotazioni di sicurezza rilasciata da un organismo tecnico affidato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni.

4. Qualora l'unità si trovi in un porto estero, le visite di sicurezza sono richieste all'autorità consolare, che provvede al rilascio del certificato di sicurezza o al suo rinnovo o alla sua convalida con l'assistenza di un organismo tecnico affidato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni.

5. Copia del certificato e la dichiarazione ai fini delle annotazioni di sicurezza sono inviate dall'autorità consolare all'ufficio di iscrizione o di prevista iscrizione.

Art. 63.

Visita iniziale

1. La visita iniziale è effettuata prima che la nave entri in esercizio e comprende un'ispezione completa della struttura, delle macchine, del materiale d'armamento nonché un'ispezione a secco della carena.

2. La visita accerta che le installazioni elettriche, i mezzi di salvataggio, le dotazioni ed i dispositivi antincendio, i mezzi di segnalazione siano conformi alle prescrizioni della presente sezione.

3. Le disposizioni relative alle sistemazioni, alle caratteristiche dei materiali, ai dimensionamenti delle strutture nonché alla compartimentazione, alla stabilità,

all'armamento ed alla lavorazione di tutte le parti della nave sono contenute nei regolamenti tecnici degli organismi affidati.

Art. 64.

Visite periodiche

1. Le navi sono sottoposte a visite periodiche allo scopo di accertare che persistano a bordo le condizioni esistenti all'atto della visita iniziale.
2. Tali visite sono effettuate alle scadenze previste dall'articolo 71.

Art. 65.

Visite occasionali

1. Nel caso in cui una nave abbia subito gravi avarie o nel caso in cui siano stati ad essa apportati notevoli mutamenti, per cui siano venuti meno i requisiti in base ai quali e' stato rilasciato il certificato di sicurezza, lo stesso perde di validita' ed il proprietario sottopone la nave a visita occasionale.
2. La visita occasionale e', inoltre, disposta dall'autorita' marittima allorché sussistano altri motivi per cui essa ritenga siano venuti meno i requisiti in base ai quali e' stato rilasciato il certificato di sicurezza. L'autorita' comunica la data della visita ed i motivi per cui viene disposta.
3. Nel caso in cui il proprietario della nave non provveda a sottoporre l'unita' alla visita occasionale disposta dall'autorita' marittima, il certificato di sicurezza perde di validita'.

Art. 66.

Visite dopo un periodo di disarmo

1. Dopo un periodo di disarmo di durata superiore ad un anno, le navi sono sottoposte ad una visita per accertare il mantenimento delle condizioni attestate dalla certificazione di sicurezza in vigore.

Art. 67.

Organi di esecuzione delle visite

1. Alle visite di sicurezza provvede il capo del circondario marittimo o un suo delegato, sentito l'organismo tecnico affidato di cui al decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni, salvo quanto previsto dall'articolo 62, comma 4, per le unita' che si trovino in porti esteri.

Art. 68.

Deficienze ed inconvenienti temporaneamente tollerabili

1. Qualora nel corso della visita vengano riscontrate inosservanze relative alle disposizioni di cui agli articoli 72,73,74,75 e 76, il certificato di sicurezza non puo' essere rilasciato,

rinnovato o convalidato.

2. Qualora, nel corso delle visite, si rilevino deficienze o inconvenienti diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, che possono essere temporaneamente tollerati, il capo del circondario marittimo fissa, in base alle risultanze del verbale di visita, il termine entro il quale procedere all'eliminazione delle deficienze o inconvenienti medesimi. In tal caso, l'autorità marittima rilascia o rinnova o convalida il certificato di sicurezza, annotando detti inconvenienti o deficienze e il termine fissato per la loro eliminazione.

3. Il certificato di sicurezza perde di validità se le deficienze o gli inconvenienti riscontrati non sono stati eliminati entro il termine indicato sullo stesso.

Art. 69.

Mantenimento delle condizioni dopo le visite

1. Il proprietario mantiene la nave in buone condizioni di uso e provvede alla sua manutenzione per quanto attiene allo scafo, all'apparato motore, all'impianto elettrico e alla protezione contro gli incendi, nonché alla sostituzione delle apparecchiature, dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza che presentino deterioramento o deficienze tali da comprometterne l'efficienza.

Art. 70.

Certificato di sicurezza per navi da diporto

1. Il certificato di sicurezza, i cui estremi vengono annotati sulla licenza di navigazione dall'autorità marittima che lo ha rilasciato, rinnovato o convalidato, attesta la corrispondenza della nave alle norme della presente sezione.

Art. 71.

Validità del certificato di sicurezza

1. Il certificato di sicurezza ha la validità di:

- a) otto anni dall'immatricolazione, in caso di primo rilascio;
- b) cinque anni dalla data di rilascio della dichiarazione ai fini delle annotazioni di sicurezza, in caso di rinnovo.

2. Nel caso in cui la nave abbia subito gravi avarie o siano state apportate innovazioni o abbia subito mutamenti alle caratteristiche tecniche di costruzione non essenziali, il certificato di sicurezza è sottoposto a convalida previa visita occasionale di cui all'articolo 65. Qualora le innovazioni apportate all'apparato di propulsione o alle altre caratteristiche tecniche della nave siano tali da far venire meno i requisiti essenziali in base ai quali è stato rilasciato il certificato di sicurezza, lo stesso perde di validità e il proprietario ne richiede il nuovo rilascio, unitamente alla nuova licenza di navigazione.

Art. 72.

Apparato motore, impianti ed allestimento

1. Gli apparati motori sono sottoposti a prova di funzionamento per accertarne la sicura sistemazione e l'efficienza secondo le prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico affidato di cui al decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni.
2. I macchinari ausiliari e gli impianti esaurimento sentine ed elettrico sono conformi alle prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico affidato.
3. Sul ponte e sulle sovrastrutture esposte alle intemperie sono sistemati corrimani, parapetti ovvero altri adeguati mezzi di appiglio per le persone.
4. Le navi con un solo motore e le navi a vela sono provviste di un sistema di emergenza che consente di manovrare l'unita' a velocita' ridotta, secondo le prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico affidato.
5. Le navi hanno, allo stato integro, caratteristiche di stabilita' adeguate, secondo le prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico affidato.
6. Ogni nave e' sottoposta, con il controllo dell'organismo tecnico affidato, ad una prova che permette di determinarne le caratteristiche di stabilita'. Alla visita si procede secondo quanto stabilito all'articolo 67.

Art. 73.

Protezione contro gli incendi

1. I serbatoi e l'impianto per il combustibile sono realizzati e sistemati in conformita' alle prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico affidato.
2. I locali dove sono sistemati i motori e i serbatoi sono provvisti di propria ventilazione naturale o meccanica, se e' previsto l'uso di combustibile avente punto di infiammabilita' minore o uguale a 55 C°. Qualora esista un impianto fisso di estinzione incendi, deve essere possibile chiudere la ventilazione del locale prima dell'entrata in funzione dell'impianto fisso.
3. Le bombole di gas eventualmente utilizzate per la cucina e per gli altri impianti ausiliari sono sistemate in modo da non costituire pericolo per le persone e le cose secondo le prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico affidato.
4. I locali o vani chiusi entro cui sono sistemati i motori alimentati con combustibile avente punto di infiammabilita' minore o uguale a 55 C° o a ciclo Diesel sovralimentato di potenza complessiva maggiore di 500 kW, sono dotati di un impianto fisso di estinzione incendi realizzato secondo il regolamento tecnico dell'organismo tecnico affidato.
5. Le navi da diporto sono dotate di una pompa meccanica da incendio e almeno due prese antincendio opportunamente ubicate, con relative manichette ed accessori.
6. Le navi da diporto sono equipaggiate con estintori portatili, di capacita' estinguente nel numero richiesto dall'articolo 75, comma 1, lettera p), sistemati in posizione facilmente accessibile. Le loro caratteristiche sono conformi alle prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico affidato.

Art. 74.**Mezzi di salvataggio**

1. Le navi sono equipaggiate con almeno due zattere di salvataggio, anche di tipo autogonfiabile, sufficienti per il numero massimo di persone che l'unita' e' abilitata a trasportare, compreso l'equipaggio.
2. Le navi sono dotate di una cintura di salvataggio per ogni persona presente a bordo e di due salvagenti, uno per lato, muniti di cima lunga 30 metri, con boetta luminosa, ad attivazione automatica, collegata.
3. I mezzi di salvataggio sono sistemati in posizione facilmente accessibile per una pronta utilizzazione.
4. I mezzi collettivi di salvataggio sono sistemati in modo che non sussistano impedimenti al libero galleggiamento nella manovra di messa a mare e sono dotati di adeguate ritenute per un rapido distacco dall'unita' durante la navigazione.

Art. 75.**Dotazioni di sicurezza**

1. Le dotazioni richieste per le navi da diporto sono:
 - a) una bussola e relativa tabella delle deviazioni;
 - b) un orologio;
 - c) un barometro;
 - d) un binocolo;
 - e) uno scandaglio elettronico o a mano munito di cima lunga almeno 25 metri;
 - f) le carte nautiche ed i relativi strumenti da carteggio necessari in relazione alla navigazione che si intende intraprendere;
 - g) strumento di radioposizionamento;
 - h) quattro fuochi a mano a luce rossa;
 - i) quattro razzi a paracadute a luce rossa;
 - l) tre boette fumogene;
 - m) ancora con catena o cavo, e cavi di ormeggio conformi al regolamento tecnico dell'organismo tecnico affidato;
 - n) una cassetta contenente materiale di pronto soccorso, come indicato nella tabella A annessa al decreto ministeriale 25 maggio 1988, n. 279;

- o) fanali e apparecchi di segnalazione sonora conformi alla Convenzione internazionale per prevenire gli abbordi in mare, firmata a Londra il 20 ottobre 1972;
- p) estintori portatili come da allegato V, tabella 1, lettera B), del presente regolamento;
- q) un riflettore radar;
- r) radio telefono ad onde ettometriche;
- s) n. 1 E.P.I.R.B.;
- t) dispositivo di esaurimento della sentina.

2. In sostituzione delle dotazioni di cui al comma 1, lettera f), del presente articolo, e' consentito l'uso di cartografia elettronica conforme al decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 10 luglio 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 193 del 19 agosto 2002.

Art. 76.

Requisiti e caratteristiche dei mezzi di salvataggio, dei segnali di soccorso e delle bussole

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture dei trasporti sono stabilite:
 - a) le caratteristiche, i requisiti dei mezzi di salvataggio, nonche' le modalita' e la periodicit  delle revisioni delle zattere di salvataggio;
 - b) le caratteristiche, i requisiti e la scadenza dei segnali di soccorso;
 - c) le caratteristiche, le modalita' per l'installazione a bordo e le verifiche periodiche delle bussole.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verifica presso il costruttore, il rivenditore o l'importatore, secondo i tempi e i modi ritenuti piu' idonei, che i mezzi di salvataggio, i segnali di soccorso e le bussole commercializzati in Italia siano efficienti e conformi alle prescrizioni ministeriali di cui al comma 1.

Art. 77.

Trasferimento per lavori e navigazione di prova

1. L'autorita' marittima, previa visita dell'organismo tecnico affidato, autorizza, stabilendone le condizioni, il trasferimento della nave da diporto con certificato di sicurezza scaduto dalla localita' in cui si trova a quella in cui devono essere eseguiti lavori di manutenzione, riparazione o trasformazione.
2. L'autorita' marittima, sentito l'organismo tecnico affidato, autorizza prove di navigazione con navi da diporto di nuova costruzione o che abbiano subito lavori di riparazione o di trasformazione presso cantieri navali o officine meccaniche.

Nell'autorizzazione sono indicate le prescrizioni particolari in relazione alla durata e al

percorso della prova, alle condizioni meteomarine, alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia delle persone a bordo.

Capo II

Norme di sicurezza per unita' da diporto impiegate in attivita' di noleggio

Art. 78.

Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle unita' da diporto impiegate in attivita' di noleggio nelle acque marittime ed in quelle interne, salvo quelle a remi, che trasportino fino a dodici passeggeri escluso l'equipaggio.

2. Alle unita' da diporto impiegate in attivita' di noleggio che trasportino piu' di dodici passeggeri, escluso l'equipaggio, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, e successive modificazioni, se in navigazione nazionale, oppure le pertinenti norme per navi da passeggeri dettate dalla Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra il 1° novembre 1974, e successivi emendamenti, se in navigazione internazionale.

3. Ai fini dell'applicazione del presente Capo, per passeggero si intende qualsiasi persona imbarcata sull'unita' che non sia:

- a) il comandante o un membro dell'equipaggio;
- b) un bambino di eta' inferiore ad un anno.

Art. 79.

Tipi di navigazione

1. Ai fini dell'applicazione del presente capo, i tipi di navigazione delle unita' da diporto impiegate in attivita' di noleggio sono quelli previsti dagli articoli 22 e 27 del codice.

Art. 80.

Tipi di visite

1. Le unita' da diporto impiegate in attivita' di noleggio sono sottoposte alle seguenti visite:

- a) visita iniziale, prima dell'impiego nell'attivita' di noleggio, ad esclusione delle unita' immesse per la prima volta in servizio;
- b) visite periodiche, alla scadenza del periodo di validita' del certificato di idoneita' al noleggio;
- c) visite occasionali, quando se ne verifichi la necessita'.

2. Le visite sono richieste dall'armatore o, in mancanza, dal proprietario dell'unita' ovvero dal loro legale rappresentante. Il soggetto che richiede le visite sceglie l'organismo tecnico

notificato ai sensi dell'articolo 10 del codice ovvero affidato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni, cui affidare l'esecuzione delle stesse.

Art. 81.

Dichiarazione di idoneita'

1. A seguito dell'esito positivo delle visite, gli organismi tecnici notificati ovvero affidati rilasciano una dichiarazione di idoneita' conforme al modello indicato nell'allegato VI.
2. La dichiarazione di idoneita' per le unita' con scafo di lunghezza superiore a 24 metri e' rilasciata esclusivamente da un organismo tecnico affidato.

Art. 82.

Certificato di idoneita'

1. Il certificato di idoneita' al noleggio, conforme all'allegato VII, e' rilasciato:
 - a) per le imbarcazioni e le navi da diporto, sulla base della dichiarazione di idoneita', dall'autorita' marittima o dagli uffici motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di iscrizione, all'atto dell'annotazione dell'utilizzo in attivita' di noleggio prevista dall'articolo 24 del presente regolamento;
 - b) per i natanti da diporto, all'atto dell'impiego nell'attivita' di noleggio, dall'autorita' avente giurisdizione sul luogo in cui l'unita' abitualmente staziona.
2. Il certificato fa parte dei documenti di bordo dell'unita' e sostituisce il certificato di sicurezza di cui all'articolo 26 del codice.
3. Ove si tratti di prima immissione in servizio, il certificato e' rilasciato sulla base della sola documentazione tecnica prevista ai fini dell'iscrizione nei registri.
4. Qualora l'unita' adibita al noleggio cessi dall'esercizio dell'attivita', il certificato di cui al comma 1 del presente articolo e' valido sino alla sua scadenza in sostituzione del certificato di sicurezza di cui all'articolo 26 del codice.
5. L'autorita' marittima o l'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture dei trasporti annota nei registri di iscrizione e sulla licenza di navigazione gli estremi del certificato di idoneita' rilasciato e, per i natanti da diporto, conserva copia del certificato emesso.
6. L'autorita' marittima o l'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del luogo in cui si trova l'unita' provvede al rinnovo e alla convalida del certificato di idoneita', sulla base della dichiarazione di idoneita'. Copia del certificato e' inviata all'ufficio di iscrizione dell'unita' ovvero, per i natanti da diporto, all'ufficio avente giurisdizione sul luogo in cui l'unita' abitualmente staziona.
7. Per le unita' che si trovano in un porto estero, al rinnovo e alla convalida del certificato di idoneita' provvede l'autorita' consolare con le modalita' indicate nel presente capo. Copia del certificato e' inviata all'ufficio di iscrizione dell'unita' ovvero, per i natanti da diporto, all'ufficio avente giurisdizione sul luogo in cui l'unita' abitualmente staziona.

8. Le unita' da diporto battenti bandiera di uno dei Paesi dell'Unione europea, di cui all'articolo 2, comma 3, del codice, qualora sprovviste di specifica certificazione di sicurezza che garantisca un livello di protezione equivalente a quello perseguito dalle disposizioni del presente capo in materia di sicurezza della vita umana in mare, sono sottoposte agli accertamenti di cui all'articolo 80 del presente regolamento.

Art. 83.

Validita' del certificato di idoneita'

1. Il certificato di idoneita' e' rinnovato ogni tre anni e la sua validita' decorre dalla data di rilascio della dichiarazione di idoneita'.
2. Il certificato di idoneita' e' sottoposto a convalida nei casi previsti dall'articolo 87.

Art. 84.

Mantenimento delle condizioni dopo il rilascio del certificato di idoneita'

1. L'armatore o, in mancanza, il proprietario mantiene l'unita' adibita a noleggio in buone condizioni di uso e provvede alla sua manutenzione per quanto attiene allo scafo, all'apparato motore, all'impianto elettrico e alla protezione contro gli incendi, nonche' alla sostituzione delle apparecchiature, dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza che presentino deterioramento o deficienze tali da comprometterne l'efficienza.

Art. 85.

Visita iniziale

1. La visita iniziale delle imbarcazioni e dei natanti da diporto muniti di marcatura CE accerta che gli stessi abbiano i requisiti essenziali di sicurezza in relazione ai tipi di navigazione cui l'unita' e' abilitata ed alla specifica destinazione cui e' adibita.
2. La visita iniziale delle imbarcazioni e dei natanti non muniti di marcatura CE e delle navi da diporto accerta che l'unita' soddisfi le prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico in relazione ai tipi di navigazione cui l'unita' e' abilitata ed alla specifica destinazione cui e' adibita.
3. La visita e' effettuata prima che l'unita' sia impiegata nell'attivita' di noleggio e comprende un'ispezione completa della struttura, dell'apparato motore, del materiale d'armamento, delle installazioni elettriche, dei dispositivi antincendio e dei mezzi di segnalazione nonche' un'ispezione a secco della carena.

Art. 86.

Visite periodiche

1. Le unita' da diporto adibite a noleggio sono sottoposte a visita periodica alla scadenza del certificato di idoneita' per accertare che persistano le condizioni esistenti all'atto della visita iniziale.

Art. 87.

Visite occasionali

1. Nel caso in cui un'unita' da diporto abbia subito gravi avarie o nel caso in cui siano stati ad essa apportati notevoli mutamenti, per cui siano venuti meno i requisiti in base ai quali e' stato rilasciato il certificato di idoneita', lo stesso perde di validita' e l'armatore o, in mancanza, il proprietario sottopone l'unita' a visita occasionale per la sua convalida.
2. La visita occasionale di un'unita' da diporto e' inoltre disposta dall'autorita' marittima o della navigazione interna allorché sussistano altri motivi per cui essa ritenga siano venuti meno i requisiti in base ai quali e' stato rilasciato il certificato di idoneita'. L'autorita' comunica i motivi per cui viene disposta la visita occasionale, annotandone l'obbligo sul certificato.

Art. 88.

Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza

1. Le navi e le imbarcazioni da diporto impiegate in attivita' di noleggio hanno a bordo i mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni di sicurezza indicati negli allegati VIII e IX.
2. Le imbarcazioni e i natanti da diporto adibiti al noleggio, i cui proprietari o armatori dichiarano di effettuare navigazione in acque interne o in acque marittime entro tre, sei o dodici miglia dalla costa, devono avere a bordo i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza indicate nell'allegato X. La dichiarazione e' annotata sul certificato d'idoneita' a cura degli uffici indicati nell'articolo 82, comma 1.
3. I mezzi collettivi di salvataggio sono sistemati in modo che non sussistano impedimenti al libero galleggiamento nella manovra di messa a mare e sono dotati di adeguate ritenute per un rapido distacco dall'unita' durante la navigazione.
4. L'armatore o, in mancanza, il proprietario dell'unita' da diporto impiegata in attivita' di noleggio compila l'elenco dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza imbarcate, conforme al modello indicato nell'allegato XI, che fa parte dei documenti di bordo.

Art. 89.

Numero minimo dei componenti dell'equipaggio

1. L'equipaggio delle imbarcazioni da diporto adibite a noleggio che trasportano piu' di sei passeggeri ovvero di lunghezza superiore a diciotto metri e' composto da almeno due persone.
2. L'equipaggio delle navi da diporto adibite a noleggio e' composto da almeno tre persone.

Capo III

Norme di sicurezza per unita' da diporto impiegate come unita' appoggio per immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo

Art. 90.**Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza**

1. Le unita' da diporto impiegate come unita' appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, oltre ai mezzi di salvataggio individuali e collettivi e alle dotazioni di sicurezza indicati nell'allegato V, devono avere a bordo le seguenti dotazioni supplementari:

a) una bombola di riserva da almeno 10 litri ogni cinque subacquei imbarcati, contenente gas respirabile e dotata di due erogatori e, in caso di immersione notturna, di una luce subacquea stroboscopica;

b) in caso di immersioni che prevedono soste di decompressione obbligate, in sostituzione della bombola di riserva di cui alla lettera a), e' richiesta una stazione di decompressione. La stazione e' dotata di un sistema di erogazione di gas respirabile in grado di garantire l'esecuzione delle ultime due tappe di decompressione ad ogni subacqueo impegnato in tale tipo di immersione;

c) un'unita per la somministrazione di ossigeno con caratteristiche conformi alla norma EN 14467;

d) una cassetta di pronto soccorso conforme alla tabella A allegata al decreto del Ministero della sanita' 25 maggio 1988, n. 279, e una maschera di insufflazione, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta;

e) un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta.

2. Le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo richiedono la presenza di una persona abilitata al primo soccorso subacqueo.

Art. 91.**Segnalazione**

1. Il subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi con il galleggiante di cui all'articolo 130 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.

2. In caso di immersione notturna, il segnale di cui al comma 1 del presente articolo e' costituito da una luce lampeggiante gialla visibile, a giro di orizzonte, ad una distanza non inferiore a trecento metri.

3. In caso di piu' subacquei in immersione, e' sufficiente un solo segnale. Ogni subacqueo e' dotato di un pedagno o pallone di superficie gonfiabile, di colore ben visibile e munito di sagola di almeno cinque metri, da utilizzare, prima di risalire in superficie, in caso di separazione dal gruppo.

4. Il subacqueo deve operare entro il raggio di cinquanta metri dalla verticale del segnale di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

5. Le unita' da diporto, da traffico o da pesca in transito devono mantenersi ad una distanza non inferiore ai cento metri dai segnali di posizionamento del subacqueo.

TITOLO IV

Disposizioni complementari e finali

Art. 92.

Motori a doppia alimentazione

1. La normativa tecnica regolante i motori entro bordo, entrofuoribordo, fuoribordo a doppia alimentazione, a benzina ed a gas di petrolio liquido, e' conforme alla regola tecnica elaborata dall'UNI nel rispetto della normativa comunitaria.

Art. 93.

Disposizioni abrogative

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:

1) decreto del Ministro della marina mercantile 8 agosto 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 235 del 30 agosto 1977, recante approvazione delle direttive per l'effettuazione delle visite di accertamento ai fini dell'abilitazione alla navigazione delle unita' da diporto;

2) decreto del Ministro della marina mercantile 19 novembre 1992, n. 566, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 38 del 16 febbraio 1993, recante regolamento sull'autorizzazione alla navigazione temporanea delle navi da diporto;

3) decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 gennaio 1994, n. 232, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 87 del 15 aprile 1994, recante regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto;

4) decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 luglio 1994, n. 536, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 216 del 15 settembre 1994, recante regolamento sul comando e sulla condotta delle unita' da diporto da parte di coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo;

5) decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431, recante il regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 293 del 17 dicembre 1997, ad eccezione dell'articolo 9, comma 5, degli articoli 15 e 16 e degli allegati D, E ed F, i quali sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 29, comma 5, del presente regolamento;

6) decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 1999, n. 478, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 295 del 17 dicembre 1999, recante il regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto.

Art. 94.**Disposizioni finali**

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Allo svolgimento delle attività previste agli articoli 20, 21, 23, 45, 46, 49 e 50 si provvede con le attuali risorse umane, strumentali e finanziarie.

2. Il presente regolamento entra in vigore novanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 29 luglio 2008

Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Alfano, Ministro della giustizia

La Russa, Ministro della difesa

Scajola, Ministro dello sviluppo economico

Sacconi, Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali

Gelmini, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 2008 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 8, foglio n. 353

Allegato

...omissis...

